

# IL MONTANARO

## *d'Italia*



UNCEM

rivista dell'unione nazionale comuni  
comunità ed enti montani

8/9

EDITRICE STIGRA — Corso S. Maurizio 14 — 10124 Torino  
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo  
Direttore Responsabile: Folco Maggi

ANNO XXXII  
AGOSTO / SETTEMBRE 1986



PROVINCIA DI TORINO  
BIBLIOTECA

Per.

67

1986



# IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni  
comunità ed enti montani



ANNO XXXII  
N. 8-9 AGOSTO-SETTEMBRE 1986

## 2 NOTIZIE IN BREVE

### EDITORIALE

Bernardo Velletri

3 Senise: un'altra tragedia che si poteva evitare

### ATTUALITÀ

Guido Gonzi

4 La filosofia di Andriessen all'esame del Consiglio CEE

4 Assegnato il Premio Scanno per l'Ecologia

Massimo Bella

6 La legge 1986 per la finanza locale

13 La montagna in Europa:

Andreas Hofer

13 Politica agricola in favore delle Regioni montane della Svizzera

Jean-Jacques Fix

16 La politica di protezione e sviluppo delle regioni di montagna in Francia

M. Rupert Hubert

18 La politica agricola in favore delle regioni di montagna in Austria

Willy Zeller

21 La politica in favore delle regioni di montagna nella Repubblica Federale Tedesca

### LEGISLAZIONE

Giuseppe Piazzoni

24 Due leggi regionali in Sicilia promulgate nonostante il ricorso del Governo alla Corte Costituzionale

### COMUNITÀ MONTANE

25 Le linee programmatiche 1986-90 della Comunità montana Curone, Grue e Ossona

29 Comunità montana e diritti di segreteria

32 Il secondo Congresso dell'ANASCOM a Tolentino — Nuovo Convegno a Torri del Benaco

### ECONOMIA MONTANA

Pietro Berni

33 Piani di sviluppo socio-economico e pianificazione agricola nell'arco alpino: esigenze di nuove misure di politica agraria

### DALLE DELEGAZIONI REGIONALI

38 Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria

### 39 PUBBLICAZIONI RICEVUTE

### 40 DAL NOTIZIARIO REGIONALE ANSA

In copertina: L'Aiguille Noire du Pèrèt,  
Entreves (Valle d'Aosta) - Foto di G. Balla

Direttore responsabile: Folco MAGGI

Comitato di redazione:

dr. Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM

dr. Ivano Pompei, Presidente Commissione Tecnico-legislativa;  
ing. Giovanni Cavalli, on. Nedo Barzanti, prof. Pietro Aloisi,  
Antonio Camerlengo, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Michele  
Conti, dr. Ferdinand Willeit, dr. Luigi Martin e dr. Salvatore  
Orecchioni, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; dr. Folco  
Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:

dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella

Direzione e redazione: 00185 ROMA

Viale Castro Pretorio 116 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.

Editrice STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22

CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61

Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1986 (11 numeri) L. 30.000 - Estero L. 33.000

Un numero L. 3.000

Proprietà letteraria riservata - Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, in qualsiasi forma, senza permesso dell'Editore.

### NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Viale Castro Pretorio 116. Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.



Associato all'Unione Stampa periodica Italiana



## Delegazione Uncem a Senise

Il 5 agosto scorso una Delegazione UNCEM guidata dal Vicepresidente Velletri ha visitato i luoghi della sciagura di Senise.

La Delegazione, della quale facevano parte il Segretario generale Maggi, il Vicepresidente della Delegazione regionale della Basilicata Altamura ed il Segretario Sorrentino, è stata ricevuta in Comune dal Sindaco e dagli amministratori locali, ai quali è stata espressa dal Vicepresidente Velletri la solidarietà degli Organi nazionali dell'UNCEM e l'impegno a favorire sul piano nazionale ogni utile ed immediato intervento nella direzione della ricostruzione e del risanamento ambientale.

Nel corso del breve incontro è stato altresì precisato il ruolo che la Delegazione regionale dell'UNCEM dovrà svolgere in occasione del varo della legge regionale per l'attribuzione delle competenze in materia di tutela ambientale.

## Trattamento tributario delle indennità di carica e di presenza corrisposte agli amministratori delle Comunità montane.

### Si profila una soluzione positiva

Riguardo l'annoso problema, mai chiarito finora in sede ministeriale nonostante le varie sollecitazioni dell'UNCEM di cui si è dato conto sulla rivista, relativo al trattamento fiscale cui vanno sottoposti i compensi spettanti agli Amministratori delle Comunità montane, sul numero di luglio abbiamo pubblicato il testo di una interrogazione a risposta scritta presentata in Senato dal Gruppo comunista, primo firmatario il Sen. Pollastrelli, volta a provocare un giudizio definitivo in materia da parte del Ministro delle Finanze.

Siamo ora a conoscenza di una risposta ufficiosa del Ministro Visentini che riconosce come valida la tesi di applicare agli Amministratori delle Comunità montane la stessa disciplina fiscale in vigore per gli Amministratori dei Comuni e delle Province in virtù della norma introdotta con l'art. 6 della legge

23/3/1981, n. 93.

Conformemente a tale indirizzo interpretativo, il Ministero si è impegnato a diffondere istruzioni ai dipendenti uffici mediante l'emanazione di una circolare esplicativa di tutta la materia.

Contiamo di fornire alle Comunità montane più precise notizie non appena saremo in grado di acquisire elementi sicuri in tal senso.

## UNCEM: Insediato il collegio dei Revisori dei conti - nominato il Presidente

Regolarmente convocato, si è riunito il 23 luglio in Roma, presso la sede di viale Castro Pretorio 116, per la seduta di insediamento e la nomina del Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dal Consiglio nazionale nella seduta dell'11 giugno 1986.

Alla seduta, che ha registrato la presenza di tutti i componenti effettivi (Arturo Manera, Giorgio Sirgi, Pasquale Trozzi) e supplenti (Lucio Boni, Marco Sbressa) del Collegio, ha assistito il Consiglio di Presidenza e lo stesso Presidente Martinengo ha introdotto i lavori.

Alla presidenza del Collegio è stato all'unanimità riconfermato per il prossimo quinquennio il dottor Pasquale Trozzi il quale, nell'accettare l'incarico, ha rivolto brevi parole di ringraziamento e di impegno per un proficuo lavoro di stretta collaborazione con gli altri organi dell'UNCEM.

## Il Ministro Gorla incontra i rappresentanti degli Enti Locali.

Si è svolto a Roma, presso il Ministero del Tesoro, un incontro tra i rappresentanti delle Associazioni degli Enti Locali ed il Ministro Gorla, presente anche il Sottosegretario Fracanzani, sui temi di particolare interesse degli Enti Locali da inquadrare nella Legge Finanziaria 1987. Per l'UNCEM erano presenti il Presidente Martinengo ed il Segretario Generale Maggi.

In tale sede i rappresentanti dell'UNCEM hanno evidenziato le particolari esigenze dei Comuni montani e delle Comunità montane.

Torneremo su questo argomento nel

prossimo numero.

## Aiuto CEE per il grano duro anche in montagna

Con decreto 8 agosto 1986 (G.U. n. 187 del 13 agosto) del Ministro dell'Agricoltura e Foreste è stato riconosciuto il diritto all'aiuto Comunitario per il grano duro di produzione 1986 anche per il grano duro seminato nelle zone di montagna, di collina e svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/268.

Il decreto dice testualmente:

« Visto il decreto 4 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 1986, relativo, fra l'altro, alla soppressione, tra le zone beneficiarie dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1986, di quelle di « montagna, collina e svantaggiate » di cui alla direttiva CEE n. 75/268;

Considerato che la commissione CEE ha riconosciuto il diritto all'aiuto comunitario anche per il grano duro seminato nella campagna agraria 1985/86 nelle superfici ricadenti nelle zone di « montagna, collina e svantaggiate » di cui alla direttiva CEE n. 75/268;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare, ai fini della concessione dell'aiuto in questione nelle predette zone, il succitato decreto 4 giugno 1986;

DECRETA:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 10 giugno 1986, è sostituito dal seguente:

« Beneficerà all'aiuto il grano duro di produzione 1986 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive CEE numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975 ed alla direttiva CEE n. 84/167 del Consiglio del 28 febbraio 1984, che ha ampliato l'elenco delle zone riguardanti l'Italia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».





## SENISE: un'altra tragedia che si poteva evitare

Il 26 Luglio scorso a Senise (PZ) lo smottamento della collina a ridosso del centro storico ha causato otto morti, tre feriti e 300 persone senza tetto. Ancora una catastrofe dopo quella di Val di Stava che si è abbattuta in una delle aree più povere della Basilicata e del Mezzogiorno.

È una tragedia che si poteva e si doveva evitare!

Esperti geologi dell'Università di Bari avevano in passato dichiarato quell'area ad alto rischio geologico. Ciò nonostante su quella collina si è costruito e persino realizzato 80 alloggi di edilizia pubblica.

Di fronte a questo nuovo dramma ecco che il copione si ripete. Ministri, Magistrati e Giornalisti sul posto. Immagini e notizie della RAI TV informano sulla entità delle perdite umane e materiali, sulle misure adottate per l'emergenza, assai meno sulle cause che hanno determinato lo smottamento e sulle responsabilità. Anche il coro formatosi all'indomani dell'evento franoso, pur avendo proiettato suoni altisonanti verso il giusto obiettivo della prevenzione, rientra pur sempre nel copione e nella prassi ormai consolidata.

Purtroppo Senise, ultimo episodio in ordine di tempo, esce dalle pagine di quasi tutti gli organi di informazione e di conseguenza dalla memoria di molti italiani.

Da qui la domanda che la Signora Durante, bracciante, madre di tre bambini sepolti dalle macerie, ha rivolto al Presidente della Repubblica: « È possibile prevenire le frane in Italia? ». La risposta non può che es-

sere affermativa sempre che lo Stato faccia fino in fondo il suo dovere.

Con grande umiltà ho più volte ripetuto che questo nostro Paese che frana, brucia ed ha sete di acqua pulita, non ha più certamente bisogno delle esercitazioni accademico-politiche sviluppatesi anche in questa dolorosa circostanza. Ha invece bisogno di scelte politiche coraggiose al fine di dotare il territorio di strumenti legislativi e tecnico-finanziari all'altezza di questa drammatica situazione. Ciò significa che il Parlamento deve riprendere subito l'esame delle proposte giacenti da anni e procedere a licenziare i testi di legge relativi ai suoli, parchi, protezione civile e ambiente. Ciò vuol dire che il Governo e il Parlamento predispongano la Finanziaria 1987 per sottrarre gli Enti locali dalle strozzature degli ultimi anni e per renderli protagonisti del risanamento e dello sviluppo.

Sempre sul che fare, sarebbe opportuno che Governo e Regioni utilizzassero gli studi, le ricerche e soprattutto i programmi che hanno elaborato in questi anni i comuni montani e le comunità montane.

Tra l'altro con Senise nulla dovrebbe restare come prima. Lo hanno detto con forza gli amministratori locali del medio Sinni i quali sono fortemente impegnati, insieme ai sindacati, in una battaglia popolare denominata « Vertenza del Senisese ».

Sinora lo Stato, purtroppo, non è stato capace di assicurare i fondi necessari al consolidamento di quelle aree e oggi è chiamato a spendere dieci volte tanto. Fino a quando tutto

ciò deve durare? Fino a quando l'uomo lavorerà contro la natura ed essa dovrà continuare a ribellarsi?

Ecco allora che alle questioni generali occorre procedere varando un vasto piano di risanamento idrogeologico, articolato regionalmente, affidando la gestione delle opere ai comuni e alle comunità montane.

Non è possibile però sfuggire all'urgenza di Senise e delle zone circostanti. Qui l'intervento deve essere immediato: consolidamento del territorio, risanamento ambientale, ricostruzione, sviluppo economico. La nuova legge per il Mezzogiorno deve essere usata qui, anche nel rispetto degli impegni assunti dall'epoca della realizzazione della diga (650 milioni di *nr* canalizzati verso le altre regioni del sud); artigianato produttivo, piccole e medie imprese industriali (attraverso le aree attrezzate, servizi avanzati, sostegno alla formazione di nuove imprese, orientamento all'export) ammodernando l'agricoltura e valorizzando il turismo.

Anche la Regione Basilicata è chiamata pertanto a mutare l'atteggiamento. I fondi autonomi ex legge del Mezzogiorno, le disponibilità che ad essa derivano dalla legge quadro per il turismo, dalla legge sul risparmio energetico e da quella dei consorzi fra piccole imprese, vanno rapidamente investiti. Con ciò facendo quelle popolazioni già sacrificate nel passato, potrebbero riprendere fiducia nelle istituzioni e lavorare per la ripresa. Altrimenti aumenterebbe inesorabilmente il loro stato di esasperazione.



# La filosofia di Andriessen all'esame del Consiglio C.E.E.

Guido Gonzi

In un precedente articolo abbiamo riportato gli aspetti salienti della nuova filosofia agricola europea, esposta dall'ormai famoso « *libro verde* » del commissario della CEE Andriessen e sottoposta ad un vasto e compiuto esame da parte di organizzazioni professionali di settore, di categorie, di istanze politiche.

Al termine delle consultazioni, Andriessen ha presentato al Consiglio della CEE la proposte della Commissione che traducono le innovazioni prospettate in modifiche ai regolamenti vigenti in materia socio-strutturale. Esse mirano prioritariamente a conseguire il duplice obiettivo di contribuire a creare le condizioni che consentano:

- agli agricoltori di adattarsi maggiormente alla nuova situazione determinata dalla politica dei prezzi e dei mercati;
- di attenuare gli effetti della nuova politica restrittiva per un gran numero di agricoltori, specie per quello delle aziende che sono marginali in termini di produttività, ma che sono insostituibili per l'equilibrio sociale, il riassetto del territorio e la salvaguardia dell'ambiente.

Le nuove misure proposte possono essere così riassunte:

a) Introduzione di un regime di pre pensionamento volto a incoraggiare la cessazione anticipata dell'attività agricola da parte degli agricoltori che hanno superato una certa età. Questo regime dovrebbe favorire l'adattamento dell'agricoltura fornendo un'alternativa di reddito agli agricoltori che consenta:

- di sottrarre al circuito produttivo una parte delle terre attualmente produttive
- di ringiovanire l'agricoltura tramite l'insediamento di giovani successori.

Operano attualmente nella Comunità circa un milione e mezzo di conduttori agricoli di oltre 55 anni di età, pari al 19% del totale, che gestiscono circa 26 milioni di ettari, ossia il 20% dell'intera SAU. La CEE stima che nei prossimi anni faranno parte di questa età quasi due milioni e mezzo di conduttori (27% del totale) che gestiranno 40 milioni di ettari (34% del totale).

Beneficiari dell'intervento di prepen-

sionamento dovrebbero essere i conduttori a titolo principale superiori ai 55 anni ed i lavoratori agricoli (coadiuvante familiare o salariato) di età compresa tra i 55 anni ed i 65.

Un'indennità annuale sarebbe versata ai beneficiari per 10 anni e fino all'età di 70 anni per quanto riguarda gli agricoltori. Nel caso dell'abbandono della produzione, ad essa si aggiungerebbe un premio annuale per ettaro (150 ECU/ha). Per quanto riguarda i braccianti agricoli, l'indennità massima versata ogni anno (10 anni al massimo, o fino all'età normale del pensionamento) sarebbe pari a 3.000 ECU. L'indennità di un unico lavoratore per azienda agricola sarebbe presa a carico dal FEAOG.

b) Consolidamento del sistema istituito dal regolamento n. 797/85, inteso ad agevolare il primo insediamento dei giovani agricoltori in azienda, con un sistema di premi per ettaro atti ad incentivare i giovani a riorientare, riconvertire o ridimensionare la loro produzione.

L'impegno dei giovani si deve riferire ad un minimo di 5 anni e l'orientamento a operare in modo estensivo deve sfociare in una diminuzione sostanziale della produzione per ettaro di almeno il 20%. L'importo del premio versato dal FEAOG è previsto non superi i 100 ECU per ettaro e per anno.

c) Estensione e maggiorazione delle indennità compensative che dovrebbero favorire, non solo il mantenimento degli agricoltori nelle zone montane e svantaggiate, ma anche, parallelamente, il riorientamento o il ridimensionamento della produzione.

Attualmente il 45% della superficie agricola della Comunità è classificata come zona di montagna o svantaggiata, ma solo il 35% delle aziende agricole ubicate in queste zone beneficiano dell'indennità compensativa che costituisce un complemento diretto al reddito. Si prevede un'estensione sul territorio ed un aumento delle quantità erogate.

## Assegnato il Premio « Scanno » per l'Ecologia

Si è svolta a Scanno (L'Aquila) nel pomeriggio del 21 giugno la cerimonia della consegna del XIII Premio Scanno, presenti numerose personalità del mondo culturale, economico e politico.

La giuria del Premio Scanno per l'Ecologia 1986, presieduta dallo scrittore Giorgio Bassani e composta tra gli altri dal Ministro Zanone e dal Senatore Melandri, ha assegnato all'unanimità il premio ad Alfonso Alessandrini, Direttore Generale del Corpo Forestale dello Stato.

Il Presidente Bassani, in un ampio intervento, ha illustrato l'opera di Alessandrini in difesa dei valori culturali delle foreste e la coerente azione sempre rivolta alla protezione della natura attraverso le riserve naturali ed i parchi nazionali.

Il Prof. Bassani prima della consegna del premio ha voluto leggere alcuni passi degli articoli di Alessandrini « *La foresta di Tarvisio e l'autostrada dei tre confini* » ed « *Energia e Foreste* » sul tema attuale dell'energia nucleare.

Il Premio Scanno per l'Ecologia è stato assegnato la prima volta nel 1980 a Giovanni Marcora e Konrad Lorenz.

L'Albo d'oro per gli anni successivi annovera i nomi di Cederna e Senghòr nel 1981, e poi dal 1982 al 1985 Aurelio Peccei, Gianfranco Amendola, Egidio Gavazzi e Amedeo Postiglione.



d) Incoraggiamento agli agricoltori ad adattare i metodi di produzione alle nuove esigenze della protezione dell'ambiente e della salvaguardia dello spazio rurale e a favorire nel contempo un orientamento della produzione e un'utilizzazione delle terre conformi agli obiettivi della PAC.

La Commissione propone di creare un sistema di premio annuale a favore degli agricoltori assumendo alcuni impegni in materia di protezione dello spazio naturale.

I beneficiari di tale sistema sarebbero in particolare gli agricoltori non interessati all'indennità compensativa. L'importo del premio non potrebbe superare i 100 ECU/ha, o il 50% dell'importo massimo dell'indennità compensativa.

e) Intensificazione degli sforzi già compiuti dalla Comunità per offrire agli agricoltori i servizi necessari all'adattamento delle loro aziende; si tratta anzitutto di potenziarne le misure attuali di formazione agricola; di sostenere la divulgazione

e di rafforzare il contributo della ricerca agricola alla soluzione dei problemi.

Per quanto si riferisce alla ricerca, gli obiettivi prioritari fissati dalla Commissione CEE sono lo sviluppo di nuove varietà di prodotti e di nuove strutture, l'adeguamento alle qualità richieste dai consumatori, il miglioramento dell'efficacia dello sfruttamento delle aziende agricole, la protezione efficace dell'ambiente, preservando i suoli e le acque, la diffusione rapida dei risultati delle ricerche.

f) Varie misure integrative comprendenti la valorizzazione dei prodotti ed altre destinate ad incoraggiare l'imboschimento delle terre agricole, in connessione soprattutto con la cessazione anticipata dell'attività agricola.

\* \* \*

La nuova PAC è quindi ad una svolta decisiva. Riduzione della produzione di generi eccedentari, conversione colturale verso prodotti considerati più pregiati,

aumento della superficie forestata, attenzione per l'ambiente rurale, agricoltura considerata nelle zone marginali con particolare interesse a fini sociali e di politica ambientale: questi alcuni obiettivi prioritari da raggiungere.

La montagna italiana, alpina ed appenninica, può trovare dalla nuova PAC a prima vista più penalizzazioni ed ostacoli che aiuti per sostenere complessivamente la propria economia e la propria organizzazione sociale. Ma a ben guardare si aprono anche vasti spazi per un'iniziativa diversa, per forme di rilancio di un'azienda agricola di nuova impostazione.

Stiamo in attesa delle decisioni del Consiglio della CEE per vedere se la nuova PAC passerà e così come la vede la Commissione; sin d'ora però le Comunità montane debbono avviare un'attenta riflessione per orientare la programmazione, specie quella del settore primario, in modo da non confliggere con la nuova linea che sta emergendo.



## Unione nazionale comuni comunità enti montani

### SEDE CENTRALE

00185 ROMA - Viale del Castro Petrorio, 116 - tel. 06/465.122 - 464.683 (segr. telef. perman.)  
Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso

### DELEGAZIONI REGIONALI

#### PIEMONTE

VALLE D'AOSTA

#### LIGURIA

#### LOMBARDIA

Provincia autonoma TRENTO

Provincia autonoma BOLZANO

#### VENETO

FRIULI-VENEZIA GIULIA

EMILIA-ROMAGNA

#### TOSCANA

#### MARCHE

#### UMBRIA

#### LAZIO

#### ABRUZZO

#### MOLISE

#### CAMPANIA

#### PUGLIA

#### BASILICATA

#### CALABRIA

#### SICILIA

#### SARDEGNA

10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2599

11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/362.368

16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470

20124 MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 22 - XXV piano - tel. 6765.4723

38100 TRENTO - Passaggio Peterlongo, 8 - tel. 0461/987.139

39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101

32043 CORTINA D'AMPEZZO - presso C.M. Valle del Bolte - Via Marconi, 3/A - tel. 0436/60.668

33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - P.za Patriarcato, 3 - tel. 0432/501.804

40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999

55023 BORGO A MOZZANO (LU) - presso Comunità montana Media Valle Serchio - Via Umberto I - tel. 0583/88.346

60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/35.77

06100 PERUGIA - Via M. Fanti, 2 - tel. 075/66.717

00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/464.064 - 474.0387

67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Marrelli, 77 - tel. 0862/62.033

86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM - Via Roma, 65 - tel. 0874/95.703

80133 NAPOLI - presso ERSAC - P. Maria Cristina di Savoia, 40 - tel. 081/685.311 int. 268

71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140

85100 POTENZA - Via IV Novembre, 46 - tel. 0971/20.079

88100 CATANZARO - Corso Mazzini 259 - tel. 0961/42.539

90139 PALERMO - presso C.M. Ericina - Via Cosenza, 20 - 91016 Casa Santa Erice (TP)

09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516



# La legge 1986 per la finanza locale

Dopo il superamento della crisi di Governo finalmente convertito il decreto-legge n. 318/86.

**Massimo Bella**

La Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.8.86 (con una rettifica pubblicata sulla G.U. n. 194 del 22.8.86) ha pubblicato il testo della legge 9 agosto 1986 n. 488, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge n. 318 del 1° luglio 1986 per la finanza locale, il quarto presentato quest'anno dopo che i primi tre erano inesorabilmente decaduti per mancata conversione in legge nei termini costituzionali previsti.

Sono note a tutti le vicende travagliate che hanno accompagnato, in particolare, la discussione parlamentare del penultimo decreto, il n. 133/86, culminate con la sua bocciatura decretata in Aula dalla Camera il 26 giugno scorso, che ha determinato le dimissioni dello stesso Governo subito dopo che questi aveva chiesto ed ottenuto la fiducia con voto palese. Nel segreto dell'urna l'opposizione ha trovato il sostegno di una nutrita schiera di franchi tiratori i quali, come è ripetutamente avvenuto in passato, hanno consentito di battere le forze politiche della compagine governativa e determinarne le naturali conseguenti dimissioni, aprendo una crisi che si è conclusa faticosamente solo dopo un mese.

Il logoramento del rapporto tra Esecutivo e Parlamento, nel riproporre perentoriamente all'attenzione generale la questione istituzionale di una pronta revisione di taluni meccanismi regolanti il nostro sistema politico, ha purtroppo imposto alle Amministrazioni locali un ulteriore prezzo da pagare in termini di costi sociali ed economici, compromettendone l'attività operativa per la concreta impossibilità di programmare e gestire convenientemente gli interventi.

Già nel corso della votazione preliminare il Senato (seduta del 7 maggio scorso) sul D.L. n. 133/86 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione, la coalizione di Governo era stata messa clamorosamente in minoranza, con il voto determinante dei soliti franchi tiratori, con riferimento alla parte del citato decreto contenente la previsione di una tassa per i servizi comunali - la cosiddetta *Tasco* sulla quale molto si

è discusso anche con rilievi critici, in particolare per gli effetti sui piccoli Comuni - da introdursi a datare dal 1° gennaio 1987 al fine di conferire maggiore autonomia impositiva e autofinanziamento ai Comuni, riducendo nel contempo il peso del trasferimento statale.

La mancata introduzione della *Tasco* dall'anno in corso, come originariamente il Governo aveva proposto, ha comportato il porsi di non lievi problemi di copertura finanziaria rispetto al fondo ordinario originariamente stimato da mettere a disposizione. In effetti, per ovviare a tale situazione e compensare il mancato gettito, il Governo aveva stabilito (art. 5 del richiamato D.L. n. 133/86) di attribuire ai Comuni per il solo 1986 una integrazione del contributo ordinario pari al 4,70% (corrispondente a circa 815 miliardi) delle somme assegnate nel 1985, a fronte comunque di una generalizzata riduzione - consolidata per gli anni successivi - di trasferimenti statali ai Comuni, sempre calcolati sulla base 1985, pari al 6,95%.

Questa norma è rimasta sostanzialmente immutata con il D.L. n. 318/86, il quale (art. 4, quarto comma) prevede una modifica solo formale rispetto al precedente testo nella riduzione dei trasferimenti base, stabilendo per il 1986 un fondo ordinario per i Comuni decurtato del 2,25% (pari esattamente alla differenza tra il 6,95 e il 4,70 per cento di cui si è detto sopra) in rapporto ai trasferimenti loro assegnati nel 1985.

Il penultimo decreto-legge sulla finanza locale decaduto il 29 giugno 1986, nel corso del suo esame in Senato aveva subito alcune modificazioni, approvate dall'Aula nella conclusiva seduta del 22 maggio.

Le integrazioni e modifiche apportate in quella sede si riferivano prevalentemente: da una parte alla ricordata soppressione delle norme istituenti la *Tasco*, dall'altra alla trasformazione del provvedimento da annuale (la proposta iniziale del Governo non può essere altrimenti, vista la natura giuridica d'urgenza dell'atto stesso) in pluriennale, consentendo così un programma più organico di finanziamen-

to agli Enti locali per il prossimo triennio.

Il più recente decreto-legge ripresentato dal Governo prima delle formali dimissioni ha mantenuto la scadenza annuale. La legge n. 488/86 di conversione non ha introdotto modifiche nella direzione di una più ampia efficacia temporale. Non figurano più, pertanto, per quanto attiene in particolare alle Comunità montane, alcune ingrazioni apportate in precedenza, quali l'indicizzazione del fondo ordinario loro spettante - mantenuto dall'art. 3 del D.L. n. 318/86 in L. 28,6 miliardi per il 1986 - in funzione del tasso programmato di inflazione e la previsione triennale del finanziamento alle Comunità per spese di investimento per le finalità di cui alla legge 23/3/1981, n. 93 (era stata stabilita l'autorizzazione di spesa di L. 157 miliardi e 168 miliardi rispettivamente per gli anni 1987 e 1988 in base a quanto disposto dalla legge finanziaria 1986). Attualmente l'art. 7, terzo comma, prevede l'assegnazione di L. 145 miliardi per l'anno in corso.

Era stata inoltre inserita una norma, su iniziativa governativa, che peraltro è stata mantenuta (ultimo comma dell'art. 7) inerente il riconoscimento formale di quanto comunque già avviene (art. 6, diciottesimo comma, legge n. 887/84) in materia di accesso delle Comunità montane ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti, sancendo a tal fine la completa equiparazione delle Comunità ai Consorzi.

L'UNCCEM aveva invece ripetutamente proposto, senza successo, un emendamento tendente a stabilire la possibilità da parte delle Comunità montane di garantire direttamente con il proprio fondo ordinario l'accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Il problema al riguardo è di difficile soluzione allo stato delle cose in quanto tale fondo, nella misura attualmente erogata, è eccessivamente esiguo ed insufficiente anche a coprire le spese di gestione sostenute dalle Comunità montane, per cui sarà necessario pervenire rapidamente ad un sostanziale incremento del fondo ordinario stesso.

Altra notazione concerne lo slittamento al 31 agosto 1986, per ovvie ragioni temporali non dipendenti dalle Amministrazioni locali, del termine ultimo previ-



sto dal primo comma dell'art. 7 del D.L. n. 318/86, entro il quale alle Comunità montane è fatto obbligo di presentare al Ministero dell'Interno apposita certificazione di bilancio alla quale è subordinata l'erogazione della residua quota del fondo ordinario, oltre a quella di L. 40 milioni spettante a ciascuna Comunità. Tale documentazione va predisposta sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con decreto apposito.

Per i Comuni il termine ultimo è stato spostato al 15 settembre con un emendamento accolto in sede di conversione in legge del D.L. n. 318/86.

In linea generale e per concludere, le

principali novità introdotte con il D.L. n. 318/86 e con la relativa legge di conversione possono sintetizzarsi nelle seguenti: introduzione di norme sul controllo della gestione per Comuni e Province (art. 1/bis); integrale erogazione nel 1986 dei trasferimenti ordinari, per i quali in precedenza era prevista una stretta di cassa; elevazione dal 20 al 30 per cento dell'incremento facoltativo della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Di notevole interesse, anche per le Comunità Montane, è la Circolare n. 16/86 del Ministero dell'Interno in data 9.8.86, che riportiamo.

## Ministero dell'Interno

Circolare F.L. 9 agosto 1986, n. 16/86.

### Provvedimenti per la finanza locale per il 1986 - Decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318.

#### § 1. — *Premessa.*

Con il 31 dicembre 1985 è venuta a scadenza la disposizione triennale del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazione, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed ulteriormente modificato con gli articoli dal 10 al 17 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e con l'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

D'iniziativa di questo Ministero e di quello del Tesoro è stato presentato al Senato un disegno di legge sull'ordinamento della finanza locale, che fra l'altro prevedeva il ripristino di autonomia impositiva locale, mediante l'istituzione della tassa sui servizi comunali.

Per l'impossibilità tecnica di approvazione di tale disegno di legge il Governo ha emanato il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, che è decaduto per mancata conversione in legge, come è decaduto il successivo decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47. Invece, il successivo decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, dopo una favorevole votazione di fiducia è stato respinto dalla Camera dei deputati nella votazione finale avvenuta nella seduta del 26 giugno 1986.

Si è così resa necessaria ed urgente l'emanazione del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito in legge, con modifiche.

Nel richiamare le istruzioni contenute nelle precedenti circolari emanate nel corrente anno ed in particolare quelle di cui alla circolare F.L. n. 6/86 del 28 maggio 1986 relativa al « concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali », si ritiene opportuno il-

lustrare le principali norme contenute nel nuovo decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, in relazione alla necessità per gli enti locali di redigere con urgenza il bilancio 1986.

#### § 2. — *Norme concernenti la deliberazione dei bilanci e adempimenti connessi.*

Il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, fissa al 31 luglio 1986 i termini per la deliberazione dei bilanci 1986. Il termine riguarda anche le Comunità montane, le quali sono tenute ad utilizzare lo schema di bilancio approvato col decreto interministeriale n. 529 del 13 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985.

Con l'estensione alle Comunità stesse delle norme riguardanti il bilancio e la contabilità del comune interamente montano della medesima Comunità che conta il maggior numero di abitanti e con le altre norme contenute nell'art. 7 del decreto, si completa il quadro normativo al riguardo.

La deliberazione è adottata contestualmente anche per il bilancio pluriennale, ove ricorrente. Naturalmente il bilancio pluriennale deve essere redatto da parte delle province e dei comuni capoluogo, quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti (art. 1-*quater* della legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55) e delle Comunità montane nel cui territorio vi è anche un solo comune interamente montano con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Tutti gli enti debbono però redigere la relazione previsionale e programmatica (comprese le Comunità montane) secon-

do le prescrizioni del citato art. 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, la cui illustrazione è inserita nel paragrafo 2 della circolare di questo Ministero F.L. n. 2/85 del 25 gennaio 1985, relativa ai provvedimenti per la finanza locale del 1985.

Alcuni enti hanno deliberato il bilancio di previsione 1986 dopo il 26 giugno 1986, giorno in cui il decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, è stato respinto dalla Camera dei deputati e prima del 2 luglio 1986, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 318/1986. Le deliberazioni adottate nel periodo suddetto sono da ritenersi valide ad ogni effetto.

#### § 3. — *Certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 delle province dei comuni e delle Comunità montane.*

Le province, i comuni e le Comunità montane sono tenuti a presentare i certificati di bilancio 1986 e del conto consuntivo del penultimo anno precedente. I relativi certificati sono già stati pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986 ma erano già stati diramati in precedenza, per il tramite delle prefetture.

#### 3.1. — *Certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 delle province e dei comuni.*

Alla presentazione dei suindicati certificati entro il 31 agosto 1986 è subordinata l'erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1986. Secondo un emendamento approvato dal Parlamento, il termine è stato prorogato al 15 settembre. Tuttavia, come effettuato per gli anni precedenti, questo Ministero ammette a pagamento tutti gli enti i cui certificati pervengano entro la data di emissione dei titoli di spesa, in quanto la sanzione consiste esclusivamente nel ritardo nell'erogazione e non nella perdita del diritto.

Le modalità relative alle certificazioni stesse sono state indicate, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, rispettivamente con decreti di questo Ministero di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 2873/E3 e n. 3208/E3 del 13 giugno 1986.

Per la mancata conversione del decreto-legge n. 133/1986 ed in relazione all'emanazione del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, sono stati emessi appositi decreti in data 3 luglio 1986 confermativi totalmente dei modelli dei certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984.

Il certificato del bilancio 1986 va redat-



to in un originale e otto copie autenticate mentre quello sul conto consuntivo 1984 in un originale e sei copie autenticate.

Entrambi i certificati devono avere il formato di cm 21 x 29,7 e devono essere dattiloscritti, per esigenze informatiche.

Il certificato sul bilancio di previsione 1986 presenta due innovazioni rispetto a quelli dei precedenti esercizi. Le innovazioni sono costituite dagli allegati A e B. Il primo analizza le entrate e le spese relative al verbale di chiusura 1985 ed ha lo scopo di consentire all'Istituto centrale di statistica di redigere la relazione sulla situazione economica del Paese. Contiene in sostanza i dati richiesti con i precedenti modelli I.S.T.A.T. - F.L.

L'allegato B è previsto in attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto-legge n. 318/1986 che autorizza il Ministero del bilancio e della programmazione economica ad effettuare verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento degli enti superiori a 20.000 abitanti e delle amministrazioni provinciali. L'allegato analizza le categorie di opere che trovano riscontro in quelle indicate al paragrafo 2.5 della circolare F.L. 28 maggio 1986, n. 6/86, relativa al concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per ciascuna categoria di opere devono essere indicati gli impegni e i pagamenti in conto competenza desunti dal verbale di chiusura 1985 nonché le previsioni di competenza per gli anni 1986, 1987 e 1988 desunti dal bilancio pluriennale. Devono, inoltre, essere segnalati per ciascuna categoria di opere i mezzi di copertura complessivi delle previsioni di competenza definite 1985 sommate alle previsioni di competenza 1986, 1987 e 1988. I mezzi di copertura richiesti sono: i mezzi propri, costituiti da entrate una tantum, alienazione di immobili, ecc.; il ricorso all'indebitamento, costituito da mutui ed operazioni assimilate; i trasferimenti in conto capitale, costituiti da contributi in conto capitale dello Stato e di enti pubblici e di privati, con esclusione dei contributi erariali per ammortamento mutui erogati dal Ministero dell'interno.

Gli altri requisiti dei certificati e le modalità di trasmissione sono indicati direttamente nei decreti interministeriali di approvazione dei relativi modelli, ai quali si fa rinvio.

### 3.2. — *Certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 delle Comunità montane.*

Le Comunità montane sono obbligate a redigere il certificato del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 e ciò anche in virtù della prevista estensione alle stesse delle norme riguardanti il bilancio e la

contabilità del comune interamente montano della medesima Comunità che conta il maggior numero di abitanti (art. 7 del decreto-legge n. 318/1986).

L'erogazione di parte del fondo ordinario per il finanziamento delle Comunità montane è subordinata all'invio a questo Ministero e a quello del Tesoro tramite le prefetture, dei cennati certificati entro il 31 agosto 1986.

Le modalità relative alle suddette certificazioni sono state indicate, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, con decreti interministeriali n. 2940 e n. 2941 del 19 giugno 1986.

Per la mancata conversione del cennato decreto-legge n. 33/1986 ed in relazione all'emanazione del nuovo decreto-legge n. 318/1986, sono stati emanati appositi decreti confermativi pienamente dei modelli dei certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984.

Sia il certificato del bilancio 1986 che quello sul conto consuntivo 1984 vanno redatti in un originale e sette copie autenticate. I certificati devono avere il formato di cm 21 x 29,7 e devono essere dattiloscritti per esigenze informatiche.

Gli altri requisiti e le modalità di trasmissione dei certificati sono indicati direttamente nei decreti interministeriali di approvazione dei modelli, ai quali si fa riferimento.

### § 4. — *Contributi erariali.*

Vengono distintamente elencati all'art. 3 del decreto. Ad essi si aggiungono i contributi speciali derivanti da apposite disposizioni di legge. In sintesi, la contribuzione erariale è così articolata:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi perequativi;
- c) contributi per lo sviluppo degli investimenti;
- d) contributi ordinari per il finanziamento delle Comunità montane;
- e) contributi speciali.

Gli importi spettanti agli enti locali sono già stati comunicati per il tramite delle prefetture, una prima volta in esecuzione dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, ed una seconda e definitiva volta in esecuzione dell'art. 9 del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133.

#### 4.1. — *Contributi statali ordinari ai comuni e alle province.*

I contributi sono calcolati sulla base delle somme attribuite a ciascuna provincia e a ciascun comune ai sensi dell'art. 6 della legge finanziaria del 1985, con esclusione degli oneri di cui al comma 25 dell'art. 6 della legge finanziaria stessa (assistenza in favore della gente di mare, soc-

corso e assistenza alle vittime del delitto, espletamento funzioni assistenziali da parte dell'I.N.A.I.L.) e delle quote di concorso statale negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Vanno compresi i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981 e che risultano dalle certificazioni richieste dalla circolare F.L. n. 6/86 del 28 maggio 1986.

Nella seconda comunicazione dei contributi spettanti agli enti locali, la misura dei contributi spettanti erariali è stata lievemente ridotta per conto di quella parte di trasferimenti del 1983 calcolata sulla base degli oneri dei mutui degli anni precedenti e che pur riferendosi agli investimenti era rimasta compresa nelle rate trimestrali. È stato altresì necessario depurare i contributi ordinari di quella parte relativa ai mutui contratti nel 1981 e precedenti che vi era rimasta compresa. Ciò in quanto per la quota non coperta di detti mutui in relazione alle disposizioni previste dall'art. 11 del decreto-legge n. 38/1981, alcuni enti hanno richiesto una ulteriore integrazione statale ai sensi dell'art. 5-bis, terzo comma, del decreto-legge n. 786/1981.

Gli importi sono stati detratti dai contributi ordinari, non sono stati assoggettati alla riduzione del 2,25% e sono stati sommati ai contributi per lo sviluppo degli investimenti.

Per l'anno 1986 alle province viene assegnata l'intera somma come sopra calcolata mentre ai comuni spetta il 97,75 per cento di detta somma in quanto l'importo pari al restante 2,25% è aggiunto al fondo perequativo attribuito ai comuni secondo quanto deciso dal Parlamento in sede di legge finanziaria statale. Della citata percentuale spettante ai comuni il 93,05 per cento viene corrisposta nel 1986 (quattro rate trimestrali uguali entro il primo mese di ciascun trimestre) e il restante 4,70 per cento nel 1987. In sostanza i comuni prevederanno per il 1986 l'intera quota del 97,75 per cento delle somme come sopra calcolate, in termini di cassa prevederanno però solo 93,05 per cento delle somme risultanti dal calcolo predetto.

Il decreto-legge n. 318/1986 ha eliminato lo slittamento all'anno successivo di parte dei trasferimenti delle province e dei comuni più popolati. Le conseguenti maggiori somme sono già state calcolate ed è stato provveduto ad effettuare i dovuti conguagli in occasione del pagamento della terza rata dei contributi ordinari stessi, alla data attuale già disposta.

#### 4.2. — *Contributi perequativi.*

Gli studi effettuati, hanno richiesto, nel tempo, l'esecuzione di alcune rettifiche ai meccanismi di attribuzione dei fon-



di perequativi.

Come si ricorderà, negli anni dal 1981 al 1983 fu adottato il criterio di riferimento alla spesa storica nel senso di attribuire contributi, di ammontare globalmente modesto agli enti che avessero livelli di spesa pro capite inferiore alle medie nazionali. Si richiamano al riguardo le circolari n. 2/82, n. 14/83, n. 13/84 e n. 16/85 rispettivamente del 10 marzo 1982, del 29 settembre 1983, del 20 giugno 1984 e dell'8 novembre 1985.

Dal 1984, ai fondi perequativi è stato attribuito l'intero importo delle maggiori attribuzioni a titolo inflattivo. Il sistema di distribuzione è stato conservato con riferimento alla spesa storica solo per il 15% del totale e per il resto il legislatore ha scelto la strada, culturalmente più avanzata, dei parametri obiettivi (85% del totale).

I citati criteri, pur consentendo notevoli risultati perequativi, avevano bisogno di una revisione che tenesse conto delle evoluzioni. Per il meccanismo di riferimento alla spesa storica si è riscontrato che il parametro prescelto nel tempo si è profondamente distorto per effetto delle detrazioni che le varie leggi di finanza locale hanno consentito. Il sistema inoltre si è rivelato involutivo perché le medie si spostano sempre più in alto e quindi impongono una continua rincorsa di posizioni sempre sotto media; inoltre la complessità e laboriosità delle operazioni impongono attribuzioni solo ad esercizio pressoché terminato e infine molti comuni utilizzando i fondi perequativi per investimenti, permangono sotto media ed impongono la ripetizione del beneficio. L'altro criterio (popolazione ponderata con coefficienti) sottovaluta le esigenze dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (per il loro coefficiente di ponderazione = 1) che hanno invece fabbisogno assai più elevati dei comuni di media dimensione e assegna ai comuni marginali (con passaggio anche per un solo abitante allo scalino successivo) un pacchetto di risorse fortemente superiore.

Nel 1986 sono stanziati fondi perequativi per 1.600 miliardi, di cui per i comuni 1.440 miliardi, ivi compresi 500 miliardi già detratti dalle dotazioni ordinarie e già fatti rifluire ai fondi perequativi e per le province 160 miliardi.

Per le province è stato eliminato il sistema di riparto basato sulla spesa storica e sono stati confermati gli altri parametri costituiti dalla popolazione (40 per cento del fondo) e dall'elemento territoriale delle strade (30 per cento del fondo), con vantaggio per quelle montane, e del reddito provinciale (30 per cento del fondo), usato con proporzionalità inversa. Per le province sono in corso studi che consentiranno di adottare nuovi parametri quanto prima.

Per i comuni entra in vigore un nuovo sistema di assegnazione dell'80% dei fondi perequativi. Viene utilizzata la parte della ricerca, condotta dall'apposita commissione che siede al Viminale e della quale fanno parte oltre ai Ministeri, all'I.S.T.A.T., alla Corte dei conti ed alla Casa depositi e prestiti, anche le associazioni delle autonomie, che consente la definizione di un sistema di determinazione di un fabbisogno standardizzato di spesa per tutti i comuni. Si è cioè sostituito il fabbisogno teorico degli anni 1984 e 1985, che già inseriva nel riparto il concetto di dimensione, con il fabbisogno standard, ricavato dai dati finanziari dei comuni che in ogni classe demografica producono servizi con caratteristiche omogenee. Si tratta di un folto gruppo di comuni (60-70%) di ciascuna classe demografica selezionata sulla base dei più recenti dati di produzione fisica dei servizi (1983) e per i quali si evidenziano i dati finanziari globali correnti. Con la sperimentata metodologia della ricerca, depositata a luglio 1985 al Parlamento, e richiamata nel testo di legge, si definisce una precisa funzione di spesa esprimibile con una formula matematica in grado di definire l'ormai nota curva ad «U», di elevata precisione. Essa configura e dimostra che i più piccoli comuni hanno un fabbisogno di spesa standardizzato alto, che via via decresce con l'aumentare della dimensione fino al livello di circa 5.000 abitanti per poi via via crescere fino alla dimensione massima. Si risolve così il caso dei comuni piccoli, prima sottovalutati e compressi, e si assegna a ciascun comune per mezzo del coefficiente moltiplicatore scorrevole da 1 a 2, un fabbisogno individualizzato con estrema precisione e senza i salti caratteristici degli scalini. Si completa il riparto, come per le province, con la considerazione del reddito provinciale usato con proporzionalità inversa. E da attendersi dal sistema perequativo una più uniforme distribuzione delle risorse.

Questo Ministero ha già provveduto all'assegnazione dei fondi, secondo i citati criteri, con decreti in data 27 maggio 1986, eseguiti con mandati di pari data sui capitoli 1598 (comuni) e 1599 (province) dell'esercizio 1986.

#### 4.3. — *Contributo per lo sviluppo degli investimenti delle province e dei comuni.*

Trattasi dei contributi erariali concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 e non contiene, come già precisato, gli interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981 che risultano definitivamente consolidati nei contributi ordinari. Il fondo per l'erogazione dei contributi è maggio-

rato delle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1985 fino ad un tetto massimo di 935 miliardi per i comuni e 115 miliardi per le province. Per i mutui già contratti nel 1986 e per quelli che saranno assunti fino al prossimo 31 dicembre gli enti disporranno di altri 1.050 miliardi (935 miliardi per i comuni e 115 miliardi per le province) che saranno distribuiti in base ad un nuovo criterio che assicura a tutti gli enti un proprio plafond massimo entro il quale poter svolgere la propria politica d'investimento senza il timore di vedersi decurtato l'intervento statale indiscriminatamente.

Con circolare n. 6/86 del 28 maggio 1986, sono state fornite dettagliate istruzioni in merito all'erogazione dei contributi erariali per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

I modelli trasmessi, approvati con decreto interministeriale del 13 maggio 1986, necessari per la richiesta dei contributi, sono stati integralmente confermati con decreto ministeriale del 3 luglio 1986 ad eccezione del frontespizio del modello relativo ai contributi per i mutui contratti nel 1985 che non deve essere redatto.

La rettifica è stata necessaria perché il nuovo decreto-legge prevede, per i mutui contratti nel 1985, un contributo erariale pari ad una rata di ammortamento al 9% dei mutui effettivamente contratti. Naturalmente il contributo erariale ha per vincolo il fondo stanziato di 1.050 miliardi. Nel caso tale fondo fosse insufficiente, la detrazione avviene, in misura proporzionale a partire dai mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo.

Il nuovo termine perentorio, fissato dal decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, per la presentazione dei certificati è il 31 luglio 1986. Gli enti che hanno trasmesso i certificati durante il periodo di vigenza del precedente decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, non sono tenuti a riprodurli.

Consequentemente il termine del 15 luglio 1986 fissato con la citata circolare n. 6/86 per l'invio da parte delle prefetture dei certificati, debitamente liquidati e muniti del bollo d'arrivo, è prorogato al 15 agosto 1986.

Questo Ministero, allo scopo di consentire agli enti di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento scadute dei mutui assunti a tutto il 31 dicembre 1983 ha provveduto ad erogare con decreto in data 25 giugno 1986 un acconto pari al 50 per cento delle relative annualità di ammortamento.

Con successivi decreti in data 8 luglio 1986 è stato provveduto al pagamento del saldo delle rate di ammortamento dei mutui assunti rispettivamente nel 1983 e dell'intero rimborso delle rate di ammortamento.



mento dei mutui contratti nel 1984 con la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo, salvo i conguagli e l'applicazione delle sanzioni.

I mandati di pagamento sono stati tutti già emessi.

Si è già accennato alla prevista applicazione alle Comunità stesse delle norme relative al bilancio e la contabilità del comune interamente montano della stessa Comunità che conta il maggior numero di abitanti. Si soggiunge che i mutui contratti dalle Comunità montane sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

#### 4.4. — *Contributi per il funzionamento delle Comunità montane.*

A partire dall'anno in corso l'erogazione del fondo ordinario di L. 28.600.000.000 per le Comunità montane avverrà a cura di questo Ministero. Ciascuna Comunità ha diritto a una quota fissa annua di 40 milioni. La differenza viene ripartita tra le Comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano.

L'erogazione di detta differenza è subordinata alla presentazione entro il 31 agosto 1986 a questo Ministero di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente (v. paragrafo 3.2).

Inoltre è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986 (da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica) per investimenti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

#### 4.5. — *Contributi speciali.*

I contributi speciali agli enti locali sono assegnati da questo Ministero ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, riguardante l'occupazione giovanile ed ai sensi dell'art. 6, venticinquesimo comma, concernenti le funzioni trasferite dallo Stato ai comuni per assistenza alla gente di mare, per soccorso ed assistenza alle vittime del delitto e per assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

I relativi contributi devono essere destinati esclusivamente al finanziamento degli oneri discendenti dalle specifiche funzioni.

In particolare per quanto riguarda il funzionamento degli oneri per i giovani assunti della legge 1° giugno 1977, n. 285, questo Ministero rimborsa alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni e province, alle aziende municipalizzate ed alle Comunità montane, le somme occorrenti al trattamento economico del per-

sonale giovanile mediante pagamento di quattro rate per un massimo dell'80 per cento dell'importo complessivo annuale previsto dagli enti locali. Nel corso dell'esercizio successivo si provvede all'erogazione del saldo. Le modalità analitiche delle assegnazioni sono stabilite con decreto ministeriale del 6 agosto 1984. I contributi erogati riguardano stipendio, indennità integrativa speciale ed aggiunta di famiglia.

Sono pervenute numerose richieste di contributo per corresponsione del compenso incentivante la produttività, straordinari e missioni. Si precisa che, in conformità al parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il premio incentivante può essere rimborsato soltanto per i giovani assunti con legge n. 285/1977 e che non abbiano ancora trovato una definitiva sistemazione nei ruoli delle amministrazioni locali. Infatti detti giovani godono dello stesso trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato ivi compreso il premio incentivante. Naturalmente i giovani devono aver superato l'esame di idoneità di cui al combinato disposto degli articoli 26-ter e 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663. La relativa spesa va inserita nei certificati per le anticipazioni (modello B) oppure nei certificati di saldo (modello A), allegati alla circolare 19 settembre 1984, n. 18/1984.

Per quanto riguarda l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario, questo Ministero non eroga alcun contributo poiché trattasi di prestazioni eventuali che l'ente può richiedere solo nel caso in cui la relativa spesa sia sostenuta con i propri mezzi di bilancio.

I contributi per le funzioni trasferite ai sensi del citato comma 25 dell'art. 6 della legge n. 887/1984 sono ripartiti secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 10 luglio 1985. Occorre precisare, come già comunicato con circolare F.L. n. 3/86 del 30 marzo 1986, che le assegnazioni non si configurano come rimborsi di spese sostenute bensì come contributi la cui quantificazione è subordinata all'ammontare dei fondi fissati per legge.

Per l'assistenza alla gente di mare gli enti che prestano l'assistenza a favore dei marittimi e delle loro famiglie secondo quanto indicato dall'art. 2 dello statuto del soppresso ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, possono richiedere di partecipare al riparto del contributo erariale.

Per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto i contributi sono erogati in base alla popolazione e debbono essere destinati all'assistenza economica in favore

delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto, nonché all'assistenza post-penitenziaria come prescritto dalle lettere a) e b) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Qualora sul territorio comunale non sussistano situazioni collegabili alle finalità per le quali viene concesso il contributo per l'assistenza alle vittime del delitto, le amministrazioni interessate possono utilizzare il contributo stesso per altri scopi istituzionali che rivestano, comunque, carattere assistenziale.

Per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro i contributi vengono erogati in base al numero dei grandi invalidi presenti sul territorio di ogni comune. I comuni sono tenuti a valutare obiettivamente le richieste degli aventi diritto allo scopo di intervenire laddove le condizioni di bisogno risultano effettive.

Infine le certificazioni richieste dal decreto ministeriale 10 luglio 1985 devono pervenire alle scadenze ivi stabilite e qualora non vengano presentate in tempo utile dette amministrazioni saranno ritenute rinunciarie al diritto di partecipazione ai riparti. Ciò al fine di non procrastinare indefinitamente i riparti che presuppongono la ricezione di tutti i certificati.

#### 4.6. — *Rateizzazioni dei recuperi.*

L'art. 8 introduce nell'ordinamento una sensibile agevolazione per gli enti locali che si trovino a dover restituire all'erario contributi indebitamente percepiti. Prima era necessario procedere a recupero in unica soluzione. Ora, ricorrendo difficoltà finanziarie, è possibile autorizzare una dilazione fino a cinque anni, con carico di interessi al tasso del sei per cento semestrale.

Con emendamento al decreto-legge il tasso di riferimento è stato ridotto a quello attivo dei depositi degli enti locali alla tesoreria statale.

#### 4.7. — *Studi e notizie in tema di contributi erariali.*

È stato già reso noto che è in corso il decentramento delle funzioni di assegnazione e di erogazione dei contributi erariali e perciò si sta provvedendo ad una vasta informatizzazione del settore.

L'operazione consentirà, oltre che una maggiore sollecitudine negli interventi, una migliore e più capillare assistenza e soprattutto l'accesso periferico, libero per gli enti locali, alle notizie generali e particolari della banca dati per la finanza locale. Alcuni stralci più significativi sono stati esposti nei padiglioni che il Ministero allestisce in occasione delle assemblee del-



# Contributi ordinari

Classe demografica	Totale	Erogabile	
		nel 1986	nel 1987
da 1 a 499 ab.....	287.590	273.762	13.828
da 500 a 999 ab.....	279.604	266.160	13.444
da 1.000 a 1.999 ab.....	238.598	227.126	11.472
da 2.000 a 2.999 ab.....	228.481	217.495	10.986
da 3.000 a 4.999 ab.....	217.663	207.197	10.466
da 5.000 a 9.999 ab.....	205.194	195.328	9.866
da 10.000 a 19.999 ab.....	231.805	220.659	11.146
da 20.000 a 59.999 ab.....	257.885	245.485	12.400
da 60.000 a 99.999 ab.....	328.170	312.391	15.779
da 100.000 a 249.999 ab.....	343.225	326.722	16.503
da 250.000 a 499.999 ab.....	470.864	448.224	22.640
da 500.000 a 1.499.999 ab.....	514.773	490.022	24.751
da 1.500.000 ab. e oltre .....	398.878	379.699	19.179

## Contributo perequativo 1986

Classe demografica	Contributo perequativo 1986
da 1 a 499 ab.....	22.265
da 500 a 999 ab.....	20.095
da 1.000 a 1.999 ab.....	19.358
da 2.000 a 2.999 ab.....	18.816
da 3.000 a 4.999 ab.....	19.387
da 5.000 a 9.999 ab.....	19.891
da 10.000 a 19.999 ab.....	21.377
da 20.000 a 59.999 ab.....	24.821
da 60.000 a 99.999 ab.....	28.333
da 100.000 a 249.999 ab.....	32.110
da 250.000 a 499.999 ab.....	34.490
da 500.000 a 1.499.999 ab.....	34.791
da 1.500.000 ab. e oltre .....	33.549

## Contributo per lo sviluppo degli investimenti (mutui contratti fino al 1983)

Classe demografica	Totale contributi per mutui contratti fino al 1983
da 1 a 499 ab.....	38.649
da 500 a 999 ab.....	38.267
da 1.000 a 1.999 ab.....	37.110
da 2.000 a 2.999 ab.....	39.759
da 3.000 a 4.999 ab.....	41.167
da 5.000 a 9.999 ab.....	44.788
da 10.000 a 19.999 ab.....	49.728
da 20.000 a 59.999 ab.....	57.735
da 60.000 a 99.999 ab.....	75.693
da 100.000 a 249.999 ab.....	96.789
da 250.000 a 499.999 ab.....	114.534
da 500.000 a 1.499.999 ab.....	142.560
da 1.500.000 ab. e oltre .....	244.853

le associazioni rappresentative degli enti locali.

Ora, con la razionale impostazione del sistema dei contributi erariali, agli enti locali è facile considerare l'intervento pubblico generale ai propri bilanci nelle tre formulazioni di maggiore significato: ordinario, perequativo, per lo sviluppo degli investimenti.

Per dare modo a tutti i comuni di paragonarsi alla realtà nazionale, si indicano a lato i valori medi per abitante relativamente aggregati delle varie classi demografiche.

### 4. 5. — Servizi a domanda individuale.

Per il 1986 il costo complessivo dei servizi a domanda individuale dovrà essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento con riduzione fino alla metà per i comuni terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati.

### § 6. — Trasferimenti regionali.

Per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad esse attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni e le province sono autorizzati, nel caso non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti nel 1985 maggiorati del 6 per cento.

### § 7. — Adeguamento di entrate correnti.

Le disposizioni previste dal nuovo decreto 1° luglio 1986, n. 318, risentono dalla mancata approvazione delle norme relative alla tassa sui servizi comunali.

La normativa è limitata al solo anno 1986 e prevede la conferma della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dell'imposta sui cani che in primo tempo erano state soppresse per la prevista istituzione della citata nuova tassa sui servizi comunali.

È inoltre previsto un adeguamento per il 1986 delle aliquote e delle tariffe di alcune imposte comunali e dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, i comuni hanno facoltà di applicare una maggiorazione fino al 30 per cento della tariffa dovuta per il 1986 e ciò anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 268 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (nel testo sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).

Le relative deliberazioni sono immedia-



tamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 luglio 1986.

Le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

L'addizionale energetica ha subito i seguenti incrementi:

per le abitazioni è stata elevata da L. 12 a L. 13 per ogni kilowattora consumato, a favore dei soli comuni;

per locali o luoghi diversi da abitazioni, è stata elevata a L. 5,5 sia per i comuni che per le province.

L'addizionale per l'anno 1986 deve essere deliberata e comunicata entro il 31 luglio 1986.

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione sono aumentate del 25 per cento rispetto alla tariffa deliberata o prorogata per il 1986. Sulle tariffe così aumentate i comuni possono applicare, con delibera da adottarsi entro il 31 luglio 1986, l'ulteriore aumento del 30 per cento previsto dal primo comma, lettera b), dell'art. 25 della legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Viene inoltre disposto un ulteriore aumento delle tasse sulle concessioni comunali nella misura del 10 per cento sulla tariffa in vigore e viene elevata a 250 lire per metro cubo di acqua scaricata la parte della tariffa del canone per il disinquinamento delle acque relativa al servizio di depurazione (il limite precedentemente era di lire 150).

#### § 8. — Utilizzazione delle entrate a specifica destinazione.

La Corte dei conti con deliberazione in data 3 giugno 1986 ha ritenuto che comuni e province possono utilizzare per il pagamento di spese correnti quote di entrate a specifica destinazione entro i limiti di crediti effettivamente liquidi ed esigibili verso lo Stato, ai sensi dell'art. 3, della legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Ha escluso però che si possa determinare l'importo della somma impiegabile in termini di cassa dividendo l'ammontare dei trasferimenti statali per l'anno precedente per 365 ed ottenendo così la cifra massima da adoperare giornalmente, previa deduzione delle somme incassate in corso di esercizio.

In seguito, il Ministero del tesoro, nell'ambito della normativa sulla tesoreria unica, ha espresso l'avviso che l'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione possa avvenire anche fi-

no a concorrenza dell'intera linea di credito derivante dalle anticipazioni di tesoreria. In tal caso, l'anticipazione di tesoreria non può essere attiva finché permanga quell'utilizzo. Ciò coerentemente con le finalità ispiratrici della normativa della tesoreria unica le quali sono intese a perseguire la riduzione dell'esposizione che il costo dell'indebitamento riflette sul bilancio dello Stato.

#### § 9. — Dissesto finanziario di alcuni comuni.

Ricorrentemente sono stati segnalati a questo Ministero casi di dissesto finanziario di comuni che per diversi motivi non sono in grado di finanziare le spese correnti o che presentano pendenze arretrate di difficile soluzione.

Il fenomeno è stato evidenziato anche da interrogazioni parlamentari che richiedono una situazione degli enti in deficit, l'ammontare dello stesso, la loro distribuzione sul territorio.

Si stanno già elaborando a tal proposito i dati desumibili dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984.

Tuttavia, per avere un quadro aggiornato della situazione ed allo scopo di proporre soluzioni normative che contemplino le possibilità di riequilibrio nel quadro delle prossime norme di finanza locale, si ritiene indispensabile acquisire idonee, dettagliate notizie, a mezzo del prospetto che si unisce alla presente circolare.

È evidente che la fondatezza dei dati esposti è condizione prima per una corretta analisi e per appropriate soluzioni.

#### 9.1. — Modello di rilevazione dei dissesti.

L'allegato modello è predisposto per rilevare le condizioni generali del comune che versa in precarie condizioni finanziarie.

Con il documento vengono richieste notizie di carattere generale, i contributi erariali del comune, la situazione delle entrate e delle spese, il dettaglio delle entrate, il tipo di servizi forniti dall'ente, la classificazione delle spese secondo l'analisi economica, i debiti arretrati, gli squilibri correnti, i mezzi messi in atto per il riassetto finanziario.

Per quanto riguarda la compilazione, si precisa che tutte le parti del modello che sono retinate saranno redatte a cura di questo Ministero.

L'ente con l'ausilio del direttore di ragioneria della prefettura deve compilare le altre parti dell'apposito modello.

Si segnala che, nel quadro 1 le caratteristiche particolari possono essere desunte dai tabulati in possesso delle prefetture e relativi al riparto del 15 per cento del fondo perequativo 1985.

Il certificato deve essere firmato dal

sindaco e dal segretario del comune e visto dal direttore di ragioneria della prefettura.

I modelli vanno redatti dai soli enti in difficoltà finanziaria e devono pervenire a questo Ministero entro il 15 settembre 1986.

#### § 10. — Adempimenti delle prefetture.

Il nuovo termine di presentazione dei certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 dei comuni e delle province e delle Comunità montane è il 15 settembre 1986 per i comuni e le province e del 31 agosto 1986 per le Comunità montane.

In virtù delle norme contenute nei precedenti decreti-legge è possibile che una parte dei suddetti certificati sia già pervenuta alle prefetture. I certificati stessi sono perfettamente validi e non debbono essere riprodotti in relazione alle norme contenute nel nuovo decreto-legge n. 318/1986. Proprio allo scopo di non generare confusione sono stati totalmente confermati i modelli precedenti.

Le certificazioni dei bilanci 1986 e dei conti consuntivi 1984, già pervenute e quelle che perverranno, munite del bollo d'arrivo, dovranno essere sottoposte ad attento controllo sotto l'aspetto formale e contabile ed inoltrate direttamente, raccolte per gruppi successivi, secondo le seguenti modalità:

... (omissis) ...

I certificati inviati dagli enti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto sulla finanza locale restano validi stante la conferma quasi integrale degli stessi avvenuta con decreto ministeriale. Per i certificati inviati ai sensi del citato nuovo decreto di finanza locale non sarà necessaria, come già precisato, la compilazione del frontespizio del modello relativo ai contributi per i mutui contratti nel 1985.

È inoltre necessario che nei certificati dei comuni e delle province che saranno inviati a questo Ministero sia compilato il codice « ente » indicato all'inizio di ogni certificato.

A tal fine si fa riferimento ai tabulati inviati alle prefetture relativi all'erogazione della terza trimestralità dei trasferimenti ordinari. Il codice regione (prime due cifre di codice) ed il codice provincia (seguenti due cifre del codice) sono iscritti sul tabulato prima dell'indicazione della provincia. Il codice comune (ultime quattro cifre del codice) è iscritto sul tabulato prima dell'indicazione del comune.

Nel ribadire ancora una volta la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità per la risoluzione dei problemi connessi all'applicazione della normativa di che trattasi, si resta in attesa di cortese sollecita assicurativa.

Il Ministro: Scalfaro



# La montagna in Europa

*In seno all'Ufficio di Presidenza dell'Euromontana (Sezione specializzata per i problemi socio-economici della montagna della Confederazione Europea dell'Agricoltura, CEA) sono state presentate alcune relazioni che illustrano la politica svolta dai diversi Stati in favore dei rispettivi territori montani.*

*Nella circostanza le linee della politica italiana per la montagna sono state illustrate dal Presidente dell'UNCME dott. Edoardo Martinengo.*

*Qui pubblichiamo le relazioni relative a Svizzera, Francia, Austria e Germania Federale.*

## Politica agricola in favore delle Regioni montane della Svizzera

Andreas Hofer

Benché l'ampiezza del suo territorio sia modesta (42.000 Km<sup>2</sup>), la Svizzera presenta delle condizioni naturali molto differenziate. La popolazione del nostro paese risiede in agglomerati insediati ad altitudini comprese tra i 200 ed i 2000 metri. Il 35% della superficie agricola utile si situa al di sopra degli 800 metri d'altezza e, se si prendono in considerazione i pascoli di estivazione, questa proporzione raggiunge allora il 76%. Ma la popolazione residente in queste regioni non supera l'11% della popolazione totale del paese. Per ragioni d'ordine topografico e climatico, il lavoro del contadino di montagna è non solo più faticoso, ma ha anche un rendimento minore. Per un reddito modesto, egli si fa carico di un territorio particolarmente esteso, che conviene non solo coltivare per trarne un reddito, ma anche mantenere e proteggere contro i degradi naturali, conformemente agli scopi perseguiti dalla nostra politica di aiuto alle regioni di montagna.

### Retrospettiva

Già sessant'anni fa, la Svizzera ha adottato le prime disposizioni particolari per incoraggiare l'agricoltura di montagna ed aiutare i suoi agricoltori. Le basi legali relative sono state iscritte nella costituzione federale del 1947. La legge federale sull'agricoltura che ne deriva è stata creata nel 1951. Nell'applicazione della legge, « le difficili condizioni di produzione e di vita nelle regioni di montagna devono essere prese in particolare considerazione, il Consiglio Federale ha il compito di determinare queste regioni ».

Nel corso degli anni è stato messo a punto un vero sistema di zone, al fine di meglio tener conto, nel momento dell'elaborazione di misure di sostegno, delle condizioni di produzione e di coltivazione molto differenti che regnano in queste regioni. I principali criteri adottati per la suddivisione e la delimitazione delle zone sono il clima, la situazione in rapporto alle vie di comunicazione e la configurazione del terreno.

In linea generale, oggi vengono considerate come regioni di montagna le parti di territorio nazionale incorporato nel ca-

tasto della produzione animale. Questa regione, creata nel 1958, è stata suddivisa, all'origine, in 3 zone distinte. Nel 1980, la parte di territorio che presentava le condizioni naturali più difficili è stata oggetto di una riclassificazione in una zona superiore, la zona 4. La parte di territorio sita ai piedi delle regioni di montagna è stata integrata nella zona prealpina delle colline nel 1971. Una zona intermedia (limitrofa della zona delle colline) fu instaurata nel 1977 ed affiancata, dal 1982, da una zona intermedia allargata; si è trattato in quel caso di un mezzo per inco-



*Una classica immagine della montagna elvetica*



raggiare la coltura dei cereali nelle regioni meno favorite.

Fino ad oggi, la Svizzera ha rinunciato coscientemente all'introduzione di un sistema che tenga conto della situazione e delle condizioni di produzione di ogni azienda. L'introduzione dei contributi secondo la superficie (catasto delle parcelle situate nei terreni in pendio) ha permesso di alleviare certi rigori inerenti al sistema delle zone.

#### A. Misure in favore dell'agricoltura di montagna

Poiché le condizioni naturali sono poco favorevoli, l'agricoltura di montagna ha, da un lato, dei costi di produzione più elevati e, dall'altro, delle prospettive di rendimento più deboli che in pianura. Il miglioramento delle basi di produzione, la garanzia dei prezzi, la presa a carico dei prodotti, così come i contributi diretti, devono tendere all'ottenimento del reddito paritario.

1. Le principali misure volte al miglioramento delle basi di produzione e delle condizioni generali d'esistenza sono tre: — *I miglioramenti fondiari*

I tassi dei contributi federali per lavori di miglioramento dei fabbricati, delle strade e altri superano di circa un quarto quelli applicabili in pianura. D'altra parte, un buon numero di migliorie sono sovvenzionate esclusivamente in montagna (condotte d'acqua, fornitura d'elettricità, risanamenti di alpeggi ecc.). Circa il 70% dei 130 milioni di franchi versati dalla Confederazione toccano così alle regioni di montagna. Ma, per recuperare il ritardo accumulato in regioni di montagna in questo settore, sarebbe necessario aumentare sensibilmente l'ammontare consentito.

— *Crediti d'investimento*

25 anni fa, la Confederazione ha creato un fondo di rotazione, che attualmente ammonta a circa 1,2 miliardi di franchi svizzeri, per la concessione di crediti d'investimento. Prestiti senza interessi sono messi a disposizione degli agricoltori e delle organizzazioni agricole quando i richiedenti abbiano mobilitato le loro risorse ed il loro credito nella misura delle proprie forze. Fino ad oggi è stato messo a disposizione dei richiedenti, in questo modo, un ammontare di 4 miliardi di franchi.

— *Miglioramento delle condizioni di alloggio*

La misura non si limita esclusivamente all'agricoltura, ma sono prima di tutto le famiglie contadine ad avvalersene. L'ammontare concesso è di 15 milioni di franchi svizzeri per anno; con questo importo ogni anno è possibile risanare un mi-

gliato di alloggi e di sostenere un investimento corrispondente ad un centinaio di milioni in totale. In realtà, i bisogni effettivi sono due volte più elevati.

2. La garanzia dei prezzi e del collocamento dei prodotti, misura per la quale è concesso un ammontare di 1,2 miliardi di franchi, costituisce l'aiuto più sostanziale per l'insieme dell'agricoltura.

Con la « *legge sulla vendita del bestiame* », la cui entrata in vigore risale al 1962, è stato creato, per la regione di montagna, lo strumento più importante destinato a superare le difficoltà di collocamento. Le « *campagne di eliminazione* », il cui scopo è l'alleggerimento del mercato del bestiame d'allevamento, permettono di eliminare, in regione montana, circa 100.000 bovini per anno.

Gli acquisti destinati ad alleggerire il mercato, permettono di effettuare un prelievo dell'ordine di 3.000-4.000 bovini d'allevamento.

La messa a disposizione diretta di produzione da ingrasso permette di trasferire all'incirca 5.000 unità di bestiame all'anno dalle regioni di montagna verso le aziende da ingrasso della pianura.

Gli importi concessi dalla Confederazione per l'incoraggiamento della vendita del bestiame nel paese hanno raggiunto, nel 1985, gli 85 milioni di franchi circa. Le spese determinate dai Cantoni non sono comprese in questa somma.

*Valorizzazione del latte:* Il contingentamento lattiero introdotto allo scopo di stabilizzare la produzione del latte destinato alla commercializzazione tocca in primo luogo gli agricoltori della montagna che, al contrario di quelli della pianura, si dedicano essenzialmente, anzi esclusivamente, alla produzione animale. Inoltre, essendo le aziende orientate principalmente verso l'allevamento, il livello della produzione lattiera era, nel momento dell'attribuzione dei contingentamenti, relativamente bassa. Così dei vantaggi sono stati accordati agli agricoltori di queste regioni.

In effetti i coltivatori della zona prealpina delle colline e della zona di montagna I si sono visti attribuire dei contingentamenti supplementari, mentre quelli delle zone di montagna da II a IV hanno beneficiato di un trattamento preferenziale. In soprappiù, i produttori delle regioni sopracitate possono mettere in commercio 20.000 Kg di latte, senza che sia prelevata ritenuta, laddove per i fornitori della pianura, la quantità annuale si limita a 8.000 Kg.

Senza le misure destinate al superamento delle difficoltà di collocamento del bestiame, il contingentamento lattiero avrebbe conseguenze disastrose per mol-

ti agricoltori di montagna.

3. Contributi compensativi e misure complementari:

I contributi compensativi, supplementari diretti di reddito, comprendono principalmente i contributi alle spese dei detentori di bestiame, i contributi alla gestione agricola del suolo (introdotti nel 1980) e gli assegni familiari ai piccoli contadini.

Introdotti nel 1959 nelle zone di montagna II e III per compensare l'aumento delle spese di produzione del latte, i contributi alle spese dei detentori di bestiame si sono, nel corso degli anni, portati in testa ai contributi compensativi versati a beneficio delle regioni sfavorite. Attualmente, gli importi attribuiti per UGB vanno da 110 franchi in zona prealpina delle colline a 720 franchi in zona di montagna IV. Il plafond è fissato a 15 UGB per azienda. Inoltre, vengono attuate riduzioni quando il reddito o il capitale superano un certo livello.

Lo stesso accade quando l'effettivo di animali detenuti è sproporzionato in rapporto alla base di foraggio propria all'azienda. L'ammontare attribuito è attualmente di circa 175 milioni di franchi per anno.

La legge relativa ai contributi per la gestione agricola del suolo prevede due tipi di prestazioni: da una parte, dei contributi secondo la superficie per la coltivazione dei terreni in pendenza, dall'altra, dei contributi per il bestiame messo in estivazione. L'importo assegnato è di 280 franchi per ha. per i pendii (da 18 a 35% di pendenza) e di 380 franchi per ha. per i forti pendii (più del 35% di pendenza). La superficie che dà diritto al contributo è limitata a 20 ha. Nessun contributo è concesso per superfici inferiori a 50 are. La concessione del contributo presuppone una gestione razionale del suolo che permetta di mantenere a lungo termine la sua capacità di rendimento agricolo. La legge prevede inoltre che i proprietari terziari sono tenuti a perseguire la coltivazione di terre incolte. I contributi per l'estivazione vanno da 4 franchi per le pecore fino a 140 franchi per le vacche. I versamenti annuali ammontano attualmente a 108 milioni di franchi.

I piccoli contadini ed i contadini di montagna ricevono degli assegni familiari nella misura in cui il loro reddito non supera un certo ammontare. Il limite determinante per il reddito è fissato a 25.000 franchi, somma alla quale si devono aggiungere 3.500 franchi per ogni figlio. L'assegno ammonta a 85 franchi al mese per i primi due figli ed a 95 franchi per i seguenti.

Le spese per la Confederazione hanno



raggiunto nel 1984 gli 85 milioni di franchi. Più della metà di questa somma va alle regioni di montagna, per le quali gli importi concessi sono stati maggiorati di 20 franchi per bambino.

Le regioni sottomesse a condizioni di produzione difficili beneficiano di versamenti di contributi supplementari per ogni ettaro in favore della coltura dei campi. Le spese consentite a questo titolo dalla Confederazione ammontano a circa 170 milioni di franchi.

## B. Incoraggiamento dello sviluppo regionale

La maggior parte delle regioni di montagna sono economicamente più deboli e meno prospere rispetto alle altre regioni del nostro paese. Le misure di politica agricola non saprebbero dunque risolvere da sole i problemi economici e sociali che gli agricoltori di montagna si trovano di fronte. Di qui deriva la necessità di prevedere una coordinazione degli sforzi tra agricoltura, silvicoltura, turismo, industria ed artigianato.

### 1. Aiuto in materia d'investimenti nelle regioni di montagna.

I principi dell'aiuto allo sviluppo economico delle regioni di montagna sono stati formulati all'inizio degli anni settanta. Entrata in vigore nel 1975, la « *legge federale sull'aiuto in materia d'investimenti nelle regioni di montagna* » (LIM) è lo strumento principale della politica in questo settore. Questa legge abilita la Confederazione a sostenere dei progetti di opere di interesse collettivo per mezzo di prestiti accordati senza interesse o a tassi preferenziali. Questi crediti possono giungere al massimo a un quarto delle spese totali.

Prima di ricorrere a questo aiuto, le regioni interessate sono tenute ad elaborare un programma di sviluppo e a sottoporlo all'approvazione del Cantone e della Confederazione. Su 54 regioni di montagna riconosciute, 50 possedevano un programma approvato nel 1984.

Questi programmi di sviluppo sono esaminati da una commissione di coordinamento. Questa misura costituisce una garanzia, nella misura in cui i programmi vengono esaminati dal punto di vista della politica agricola. Ciò permette, in caso di necessità, di rettificarli o di completarli di conseguenza.

L'aiuto in materia di investimenti accordato fino alla metà del 1984 dal Dipartimento dell'economia pubblica ammonta in totale a 452 milioni di franchi, versati in favore di circa 1630 progetti.

### 2. Misure complementari d'incoraggiamento

Vanno anche nel senso di una promozione dell'economia in montagna le disposizioni della legge federale del 1966 sull'incoraggiamento del credito all'industria alberghiera ed alle stazioni di villeggiatura, così come quelle della legge federale del 1977 incoraggiano la concessione di garanzie nelle regioni di montagna, misure che vanno a vantaggio essenzialmente dei piccoli e medi esercizi.

Segnaliamo altrettanto il decreto federale del 1978, che istituisce un aiuto finanziario in favore delle regioni la cui economia sia minacciata. Promulgato in seguito alla recessione degli anni 1975/76, ha per scopo di ridurre la vulnerabilità delle regioni che si basano su un solo ramo industriale. Le regioni dell'industria degli orologi, situate in buona parte in area montana, figurano tra le prime beneficiarie del sostegno accordato.

I crediti d'investimento per l'economia forestale in regione di montagna (1969) permettono di assicurare il finanziamento complementare di differenti progetti forestali e di acquisire l'attrezzatura indispensabile alla manutenzione e coltivazione delle nostre foreste di montagna. Il decreto federale del 1949 tendente ad incoraggiare il lavoro a domicilio offre, per sua parte, delle possibilità d'occupazione ben accolte in determinate regioni marginali del nostro paese.

Si aggiunge, infine, tutto un ventaglio di misure federali che sono, anch'esse, d'importanza capitale per le regioni di montagna, anche se non s'inscrivono nel contesto della politica di sviluppo regionale propriamente detta: armonizzazione

delle tariffe per i trasporti pubblici, perequazione finanziaria tra Cantoni ricchi e Cantoni economicamente più deboli, per esempio.

L'aiuto federale a favore delle regioni di montagna del nostro paese è considerevole, ma non è possibile giudicarlo altrimenti che procedendo per comparazione.

Si può stimare che questo aiuto rappresenti circa lo 0,3% del prodotto sociale lordo, che corrisponde all'aiuto pubblico accordato ai paesi in via di sviluppo.

Il sostegno che la nostra politica agricola accorderà in futuro alle popolazioni montane dipenderà tra l'altro dallo stato delle finanze federali. Ma, come già oggi, faremo in modo che l'aiuto venga accordato in primo luogo a coloro che forniscono degli sforzi personali.

## C. Conclusione

La nostra politica agricola tiene conto delle particolarità della regione montana in maniera molto diversa. Fissazione differenziata dei contributi concessi in montagna e misure specifiche complementari devono ridurre, per quanto possibile, lo scarto di reddito di cui patiscono gli agricoltori di montagna e, in misura minore, quelli delle regioni di collina, nei confronti dei contadini di pianura.

Qui, inoltre, l'accento è messo sul miglioramento delle basi di produzione. Si tratta, all'occorrenza, di creare le condizioni necessarie per una gestione il più possibile razionale delle coltivazioni site nelle regioni sfavorite, senza tuttavia aggravare la famiglia contadina. Inoltre, degli sforzi particolari devono assicurare i prezzi ed il collocamento dei prodotti (lat-





te, bestiame da prodotto). Nondimeno, queste misure da sole non potrebbero risolvere il problema del reddito agricolo in montagna. Di qui il ricorso a prestiti complementari diretti: contributi ai detentori di bestiame, contributi alla coltivazione agricola del suolo e assegni familiari. Bisogna frattanto stare attenti a che il ventaglio di misure dirette di sostegno non raggiunga proporzioni suscettibili di scoraggiare l'impegno individuale dei beneficiari.

Accanto alle misure d'incoraggiamento di carattere specificamente agricolo, l'evoluzione generale dell'economia nelle regioni sfavorite è, da un certo tempo, oggetto di un'attenzione particolare. Lo strumento principale della nostra politica d'incoraggiamento in tale ambito è la legge federale in materia d'investimenti nelle regioni di montagna.

Che ciò avvenga direttamente o indirettamente, le misure di politica regionale hanno degli effetti benefici sull'agricol-

tura di montagna. La popolazione agricola di queste regioni ha dunque anche interesse a far sì che esse vengano consolidate. Inversamente, le misure di sostegno all'agricoltura favoriscono, più particolarmente nelle regioni montane, l'insieme dell'economia e della società. Un'agricoltura forte contribuisce in modo essenziale a mantenere un minimo di popolazione nelle regioni marginali ed a preservare il ruolo della montagna come spazio vitale e di svago.

## La politica di protezione e di sviluppo delle regioni di montagna in Francia

Jean-Jacques Fix

La montagna francese è di una estrema diversità da un massiccio all'altro; la sua situazione è piena di contrasti: montagne secche, zone umide, foreste dominanti, regioni di allevamento o di vecchie tradizioni o industriali. Accanto ad una montagna del tipo « *Gran turismo* », che ha ricevuto dei capitali esterni al massiccio, coabitano regioni in via di spopolamento ed altre, nelle quali vivono popolazioni che manifestano uno spirito d'iniziativa e di progresso che rifiuta una politica di trascuratezza e di « *lasciar fare* ».

Geograficamente si distinguono sei grandi massicci: le Alpi, il Massiccio Centrale, i Pirenei, la Corsica, il Giura ed il Massiccio dei Vosgi. Eccezion fatta per le Alpi, che si dividono in Alpi del Nord (zona umida) ed Alpi del Sud (zona secca), ogni massiccio costituisce una medesima entità di studio e di sistemazione. All'interno di ogni massiccio è delimitata una zona di montagna, definita amministrativamente per decreto, a partire da criteri di altitudine e di pendenza. I suoi confini, fissati una prima volta nel 1961, sono stati ampliati a varie riprese.

Attualmente, lo spazio montano francese (zona di montagna stricto sensu) copre 11 milioni di ettari, cioè il 21% del territorio nazionale. Il 60% della sua superficie è occupato dallo spazio agricolo e pastorizio, il 25% dalla foresta. Ci vivono 3.600.000 abitanti, vale a dire all'incirca il 7% della popolazione nazionale. 5.700 comuni sono classificati in zona di montagna.

Nello spazio alpino l'agricoltura e il turismo costituiscono le attività economiche dominanti sul piano dell'occupazione. 170.000 aziende agricole forniscono:

- 12% del latte
- 14% del formaggio
- 11% della carne bovina
- 30% della carne ovina
- 8% del latte e del formaggio di capra
- 80% del latte e del formaggio di pecora della produzione francese.

380.000 impieghi industriali, 5.000 imprese con più di 11 dipendenti ed oltre, cioè, rispettivamente, il 7 e l'8,5% del totale nazionale. Ma la maggioranza degli impieghi si trovano nei settori tradizionali, più o meno minacciati (tessile, legno...) mentre i settori più moderni o apportatori di futuro, sono poco rappresentati. La crisi economica non ordina la situazione, si osserva una diminuzione dei posti di lavoro che non compensano più le creazioni di stabilimento, né in numero, né in effettivi.

L'artigianato di produzione e di creazione si mantiene bene e dà prova di una bella vitalità, ma quello di servizio soffre a causa della sottodensità di clientela ed il suo declino rappresenta uno dei motivi supplementari di esodo. Il problema del commercio è anch'esso condizionato dalla densità della popolazione. Esso è particolarmente sensibile al processo di spopolamento.

La montagna è un luogo di *turismo* che oltrepassa abbondantemente lo sfruttamento della neve. Le vacanze invernali in montagna concernono le stazioni di sport invernali, un periodo privilegiato ed una clientela molto caratterizzata.

Nei fatti, la montagna francese è prima di tutto un luogo di vacanze estive. Si contano in media annuale circa 152 milioni di giornate di vacanza invernale e 572 milioni di giornate di vacanza esti-

va. Più di 10 milioni di francesi vanno ogni anno in vacanza in montagna.

Tale è la situazione, sommariamente descritta, della montagna francese, di cui si osserverà intanto che ogni massiccio è fortemente diversificato in rapporto agli altri e che la situazione può variare in seno a ciascun massiccio montuoso.

La politica di assetto e di sviluppo della montagna in Francia comporta delle misure legislative, da un lato, di regolamentazione e finanziarie, dall'altro. Questo è stato definito successivamente a partire da misure concrete prese da una ventina d'anni, dapprima dallo stato, poi dalle altre collettività territoriali (comuni, dipartimenti, regioni) sotto l'impulso delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni montane.

Verrà esaminata in primo luogo la cronistoria della politica della montagna, poi si prenderanno in considerazione le leggi che reggono queste regioni ed infine le misure concrete di aiuto alla montagna.

### 1. Le origini della politica nazionale della montagna

Nonostante, nel secolo scorso, la legge sull'imboscamento in montagna del 1860 e quella sulla bonifica dei terreni di montagna (lotta contro l'erosione) concernessero direttamente i territori montani anche se non delimitati, l'origine immediata della politica della montagna si trova in un articolo della legge di finanza del 1960. Questo prevedeva delle disposizioni speciali relative all'assicurazione di vecchiaia agricola per gli agricoltori di montagna.

Si è dovuto dunque delimitare la zona



di montagna, cosa che fu fatta una prima volta con un decreto del 1961. In seguito, la zona di montagna è stata allargata. La politica della montagna è dunque nata da una misura sociale in favore degli agricoltori anziani. Nel 1967, si manifesta una volontà di equilibrare lo sviluppo tra Parigi, l'ambiente urbano e l'ambiente rurale, di permettere a delle regioni sotto-attrezzate, Bretagna, Auvergne, Limousin, ma anche alla montagna, di recuperare il ritardo in materia di elettrificazione, di rete stradale, di risanamento... Si trattava di dotazione e non di assetto e di sviluppo economico. Fu la politica detta di *rinnovo rurale*, decisa nel Comitato interministeriale di ordinamento del territorio e condivisa dal Fondo di rinnovamento rurale, fondo che aumentava la percentuale sovvenzionabile di diverse attrezzature comunali e dipartimentali.

In Francia, i problemi della montagna sono stati trattati all'inizio attraverso l'espedito di preoccupazioni più generali: rinnovamento rurale, protezione dell'ambiente, economia della foresta, sviluppo delle grandi stazioni sciistiche nelle Alpi, parchi nazionali o regionali. La politica della montagna fu dapprima una *politica puntiforme*.

È alla metà degli anni settanta che sono stati forgiati i principi della politica agricola, con la pubblicazione di diversi rapporti al Governo e la creazione degli *Schemi di orientamento e di sviluppo dei massicci*. Infine, nel 1977, una direttiva di ordinamento nazionale del territorio riconosceva sia la necessità di proteggere lo spazio montano, sia la complementarietà delle funzioni economiche ed ecologiche della montagna.

Parallelamente sono state prese delle importanti misure, ma per lo più poco alla volta. Nonostante i loro aspetti positivi, esse hanno mostrato i loro limiti e le loro insufficienze, in ragione del loro aspetto di assistenza finanziaria e della lentezza della loro messa in opera.

All'inizio degli anni ottanta, prevaleva l'impressione che la politica della montagna ansimasse e che s'imponesse un rilancio. Esso si è fatto sotto l'impulso dei parlamentari della montagna dell'Assemblea nazionale. Dopo un'ampia indagine attraverso il paese, e dopo che il Governo ebbe deciso di mettere in opera una legge speciale, l'Assemblea nazionale, il Senato dall'altra parte, intrapresero un vasto lavoro legislativo, trasformando, modificando e migliorando notevolmente il progetto governativo. Si tratta della legge montagna, entrata in vigore all'inizio del 1985 ed i cui testi d'applicazione (decreti e circolari ministeriali) sono ora pubblicati.

## 2. Le leggi che reggono la politica della montagna

La politica della montagna è retta essenzialmente dalla *legge del 9 gennaio 1985* relativa allo sviluppo e alla protezione della montagna. Ma per la montagna sono ugualmente importanti la *legge del 29 luglio 1982* recante la riforma della pianificazione e l'insieme delle *leggi di decentramento*. Da una parte, le Regioni ed i Dipartimenti hanno numerose competenze di sistemazione. Dall'altra, le misure di assetto, di sviluppo economico e di protezione della montagna ed il loro finanziamento si trovano definiti nel quadro di *contratti di piano* regionali, o particolari, sottoscritti tra lo Stato e le Regioni interessate. Così per esempio il contratto di piano particolare per lo sviluppo del Massiccio dei Vosgi, sottoscritto tra lo Stato e le Regioni d'Alsazia, di Franche-Comté e di Lorena.

La legge del 9 gennaio 1985 è composta di 102 articoli. Taluni introducono innovazioni, è il caso in particolare, per esempio, delle nuove regole di urbanistica applicabili nei comuni classificati come zone di montagna (articolo 72), altri modificano testi legislativi in vigore, per esempio gli articoli 39 e 40 del codice rurale relativi alla valorizzazione delle terre incolte o manifestamente sottocoltivate (articolo 23 e seguenti).

La legge montagna si fonda su *quattro grandi idee*:

- riconoscimento dell'agricoltura come attività di base e la cui presenza è vitale in montagna

- esistenza di carte vincenti in montagna, che conviene valorizzare
- necessità di rispettare l'identità montana e dunque di rifiutare il peso dell'uniformità, legislativo o prescrittivo
- permettere ai montanari di padroneggiare e gestire essi stessi lo sviluppo della montagna.

Tutta la filosofia della legge è riassunta nel suo articolo 1. Esso comporta tutta una serie di misure tra cui le principali sono:

- *Il riconoscimento per i montanari di tre diritti essenziali*:

- diritto alla solidarietà nazionale (esempio: compensazione degli handicap montani per l'agricoltura)

- diritto alla diversità: è enunciato il principio di una possibilità di adottare i testi legislativi o prescrittivi secondo la specificità di ciascun massiccio.

- diritto d'espressione: creazione in ogni massiccio di un Comitato di massiccio, composto di eletti e di rappresentanti del mondo economico ed associativo, e di un Consiglio nazionale della montagna presieduto dal Primo Ministro.

- *Il rinforzo dei mezzi d'intervento nel settore economico*:

- incremento della protezione delle terre agricole

- rivalorizzazione delle terre incolte
- denominazione « montagna », etichetta di qualità

- sviluppo dello sci...

- *Presenza in considerazione della pluriattività*



*Transumanza nella montagna francese*



— *Integrazione della protezione dell'ambiente nel processo di sistemazione e di sviluppo:*

— regole di urbanistica

— *Mezzi finanziari nuovi:*

— creazione del Fondo d'intervento per l'autosviluppo in montagna (F.I.A.M.)

— canone sci di fondo

— tassa sull'ammontare degli affari degli impianti di risalita a favore dei comuni e dei dipartimenti.

### 3. Le misure di aiuto alla montagna

Questi aiuti sono di due tipi, individualizzati a vantaggio degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, per esempio, globalizzati nel quadro di crediti di massiccio contrattualizzati tra lo Stato e le Regioni (Contratti di piano). Non è possibile darne una lista completa, ci accontenteremo di citarne i più importanti.

*Gli aiuti individuali:*

Si tratta qui in particolare di compensare gli handicap montani. Essi hanno interessato prima di tutto l'agricoltura.

— Indennità speciale di montagna (I.S.M.)

382 FF per unità di grosso bestiame per i bovini (UGB)

420 FF per gli ovini

693 FF fino al limite di 40 UGB in zona di montagna

— Indennità speciale pedemontana (I.S.P.)

164 FF per UGB bovina

180 FF per UGB ovina

— prestiti superagevolati per l'agricoltura (tasso 4,75%)

— aumento della dotazione ai giovani agricoltori che s'installano in montagna piuttosto che altrove e che può arrivare

fino a 162.000 FF

— sovvenzione ai fabbricati d'allevamento (20-25% delle spese fuori tasse)

— aiuti alla meccanizzazione: dal 5 al 6% del prezzo fuori tasse del materiale

— aiuti per la qualità del latte (0,03 FF per litro di latte)

— premio alla creazione d'impiego (variabile secondo le Regioni)

— premio alla creazione d'impresa (variabile secondo le Regioni)

— aiuto all'artigianato

— contratti insediamento-formazione-artigianato

— aiuti alla piccola industria alberghiera

*Gli aiuti globali:*

I crediti di Stato, ossia da una parte di crediti ordinari e dall'altra parte di crediti che rientrano nel quadro dei contratti di piano.

I *contratti di piano* sono condivisi, a livello statale, dai crediti dei ministeri, dal Fondo interministeriale di sistemazione del territorio (F.I.A.T.), dal Fondo interministeriale di sviluppo e di sistemazione rurale (F.I.D.A.R.), così come dai crediti delle Regioni e anche dei Dipartimenti o dei comuni.

Così, per esempio, per il massiccio dei Vosgi e per la durata di applicazione del 9° Piano (1984-1988), la ripartizione dei crediti per questo massiccio è la seguente: crediti di Stato: 99.000.000 di FF (di cui FIDAR 60.000.000 di FF, FIAT 26.100.000 di FF)

crediti Regionali: 25.000.000 di FF (Lorena 12.500.000 di FF, Alsazia 10.000.000, Franche-Comté 2.500.000)

Trattandosi di *ricadute finanziarie della messa in opera della legge montagna*, ci si aspetta in genere che più di 300.000.000 di FF siano iniettati nei massicci. Essi si ripartirebbero nel modo

seguito:

— canone sullo sci di fondo: 60.000.000 di FF

— tassa sugli impianti di risalita: 100.000.000 di FF

— vantaggi tariffari dell'energia elettrica: 100.000 FF

— F.I.A.M. 1985: 40.000.000 di FF.

Per il 1986 i crediti del F.I.A.M. sono stati portati a 42.000.000 di FF.

\*\*\*

In questo modo i montanari e le collettività montanare si trovano in possesso di strumenti, dei quali alcuni sono nuovi. Senza dubbio, questi ultimi non sono perfetti. Senza dubbio, tutte le rivendicazioni, d'altronde talvolta contraddittorie, non hanno potuto essere prese in conto. Così è in particolare per il problema delle quote lattiere in montagna. Senza dubbio la legge montagna non ha potuto trattare tutti i problemi, in particolare quelli dello sviluppo economico e sociale. Il sistema costituzionale francese riconosce un ambito legislativo, un altro amministrativo che possono essere indipendenti l'uno dall'altro, al livello d'applicazione di misure concrete. Le misure di sviluppo economico e gli aiuti finanziari dipendono dall'ambito amministrativo ed anche dalla regolamentazione comunitaria europea.

Tocca ora ai montanari, ai loro rappresentanti in seno alle diverse collettività di fare in modo che tutte le virtualità siano utilizzate al meglio per assicurare il mantenimento di una montagna le cui due funzioni essenziali sono intimamente legate:

— una funzione produttiva sul piano economico

— una funzione ricreativa e di svago.

## La politica agricola in favore delle regioni di montagna in Austria

### M. Rupert Hubert

Circa due terzi del territorio nazionale austriaco sono situati in zona di montagna; di questi, quasi due terzi appartengono all'arco alpino, mentre il restante terzo fa parte del massiccio di Boemia. Le difficoltà ambientali limitano molto fortemente le possibilità di sviluppo delle aziende di montagna, fatto che si manifesta principalmente nella debole produttività e nella modestia del reddito otte-

nuto. Poiché l'importanza degli agricoltori in montagna è molto grande, la politica agricola è stata concepita, da molto tempo, in funzione dei bisogni specifici dell'agricoltura di montagna. Questa professione di fede nei confronti dell'agricoltura di montagna si fonda su una tradizione vecchia di alcuni decenni. I preliminari per una politica del futuro in favore degli agricoltori di montagna si ri-

trovano nelle leggi ad essa relative sia a livello federale sia nel Länder.

### Determinazione e delimitazione delle zone di montagna

— *Il catasto delle fattorie di montagna*

Una prima delimitazione delle zone di montagna fu stabilita nel 1937. Le delimitazioni fatte nel 1953 e 1954 perseguì-



vano degli scopi essenzialmente fiscali. Tuttavia, queste diverse ripartizioni non si presentavano assolutamente come base di lavoro per le misure specifiche di promozione nelle regioni di montagna.

È per questa ragione che nel 1953 furono realizzati i primi sforzi in vista della costituzione di un catasto delle fattorie di montagna. Il catasto fu terminato nel 1960. La particolarità essenziale di questo catasto è l'attribuzione ad ogni azienda agricola di montagna di un numero individuale di punti in funzione dell'ampiezza che presentano le difficoltà ambientali.

#### — La ripartizione delle coltivazioni di montagna

Nella prima metà degli anni settanta, fu stabilita a livello federale una nuova ripartizione delle regioni di montagna in tre zone di handicap. Le direttive menzionano i criteri seguenti per attribuire le aziende alle differenti zone di handicap:

1. Il catasto delle fattorie di montagna è servito di base alla ripartizione, in modo che le coltivazioni aventi un indice di catasto (KKW) inferiore ad 80 punti sono state assegnate alla zona I, gli indici varianti tra 80 e 149 sono stati sistemati nella zona II e gli indici catastali da 150 punti ed oltre sono stati classificati nella zona III.

2. Quando gli indici catastali delle fattorie di montagna non sono più interamente conformi agli impedimenti naturali ed economici, i seguenti criteri dovevano servire di base per una rivalutazione:

2.1. Valutazione delle « possibilità di collegamento » in seno all'azienda (IVL):

zona I — la superficie agricola utilizzata dal coltivatore (fatta eccezione per i pascoli) deve essere accessibile ad un trattore normale, per almeno il 60%.

zona II — la superficie agricola utilizzata dal coltivatore (fatta eccezione per i pascoli) deve essere accessibile ad un trattore normale, per da più del 20% a meno del 60%.

zona III — la parte della superficie agricola che può essere utilizzata con un trattore normale (fatta eccezione per i pascoli) raggiunge il 20%.

Tutto questo, tenendo conto che il limite di utilizzo per un trattore normale è un pendio del 25%.

Inoltre, l'attribuzione alle zone di difficoltà ha poggato ugualmente sulle aziende di montagna inaccessibili così come su un debole rendimento della superficie agricola utile.

handicap serve di base per presentare la situazione dei profitti, con l'aiuto dei risultati contabili. Dal 1976, i contributi del Governo federale sotto forma di premi in favore degli agricoltori di montagna ed i contributi di alcuni Länder vengono concessi in funzione di tale ripartizione. Lo stesso avviene con le misure di promozione a livello degli investimenti individuali delle aziende, che sono funzione di questa classificazione.

Quando criteri importanti della classificazione subiscono modifiche di lunga durata, si procede ad un aggiornamento annuale dell'attribuzione alle diverse zone di handicap, nell'ambito di un servizio di riattribuzione.


Nella sua dichiarazione governativa del maggio 1983, il Governo federale ha annunciato l'individuazione di una quarta zona di handicap. Dopo aver censito le superfici la cui pendenza supera il 50%, il Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste ha definito i seguenti criteri di delimitazione: possono venire classificate nella zona IV dal Ministero federale

dell'agricoltura e delle foreste le aziende agricole di montagna abitate e coltivate durante tutto l'anno e appartenenti alla zona III, quando la parte delle superfici particolarmente handicappate rappresenti il 40% o più dell'insieme della superficie agricola utile, dovendo raggiungere la superficie particolarmente difficile da coltivare almeno ha 0,5.

Superfici particolarmente handicappate sono superfici agricole utilizzate, la cui pendenza raggiunge o supera il 50%, fatta eccezione per le superfici a coltivazione estensiva. È indispensabile una utilizzazione minima (falcatura e fienagione).

#### La politica del Governo federale e dei Länder in materia di agricoltura di montagna

È la legge agricola federale del 1960, a costituire la base di importanti misure in materia di politica agricola. Nel dare esecuzione a questa legge, le aziende di montagna sono oggetto di considerazioni particolari. Gli obiettivi principali so-



Una tradizionale rassegna zootecnica in Austria.

Dal 1975, la ripartizione in tre zone di



no il mantenimento di una classe contadina economicamente sana ed efficace in uno spazio rurale capace di fornire la garanzia di redditi in funzione dell'evoluzione seguita dall'economia pubblica austriaca.

I mercati dei prodotti agricoli più importanti sono regolati a livello federale. Gli strumenti essenziali riguardano la compensazione dei prezzi, tra i quali la compensazione delle spese di trasporto è particolarmente importante per le zone di montagna. Quanto al settore dell'allevamento, esso dispone di una regolamentazione speciale sotto forma di legge sull'allevamento. Gli strumenti più importanti sono tanto gli interventi quanto le prescrizioni che si riferiscono alle importazioni ed alle esportazioni. Un bollettino dei prezzi facilita le decisioni in materia di prezzi.

Questi regolamenti, costituiscono la base generale della politica agricola. È su questa base che tanto il Governo federale che i Länder poggiavano le loro misure specifiche in materia di politica agricola in favore dei contadini di montagna. In linea di massima, misure di promozione si annoverano tra le misure specifiche. Oltre ai crediti agevolati, le regioni di montagna beneficiano di sovvenzioni speciali che sono contributi a fondo perduto, concessi dal Governo federale e dai Länder.

Queste misure di promozione non vertono solo sugli investimenti di aziende individuali, ma anche sugli investimenti infrastrutturali, come la costruzione di strade, l'elettrificazione ecc.

Nel quadro del programma federale speciale in favore degli agricoltori di montagna, bisogna menzionare soprattutto la promozione agricola regionale e la dotazione di mezzi di comunicazione alle regioni rurali. La promozione agricola regionale si propone di favorire in modo specifico le aziende agricole indispensabili per mantenere un popolamento sufficiente ed una valorizzazione adeguata del suolo, così come per conservare il paesaggio coltivato. La promozione prevede misure che permettano di elevare il reddito globale e le condizioni di vita della famiglia contadina, fatto che comporterà un consolidamento economico delle aziende e, da quel momento, anche della regione interessata.

A causa della stretta interazione e della dipendenza reciproca, bisogna prevedere la coordinazione di tutti i fattori che influenzano questo settore, allo scopo di utilizzare tutte le risorse disponibili e di prendere delle misure in funzione di concetti regionali imperniati sulle necessità dell'economia globale e rispettosi delle future esigenze della politica sociale.

La dotazione delle regioni rurali in

mezzi di comunicazione dipende dalla politica strutturale, in vista della creazione di una rete moderna di strade rurali che permetta di mantenere il popolamento dello spazio rurale e un'agricoltura sana ed efficace. La costruzione di vie d'accesso alle regioni agricole di montagna è la condizione fondamentale della razionalizzazione e modernizzazione delle aziende agricole e forestali. Più di 10.000 aziende di montagna non sono ancora collegate alle vie di comunicazione. L'urgenza di un massiccio intervento risulta anche dal numero crescente di domande relative alla costruzione di vie d'accesso.

#### Contributi finanziari

L'esperienza nazionale ed internazionale ci dimostra che gli strumenti classici della politica agricola non consentono, da soli, di risolvere i problemi dell'agricoltura di montagna. I limiti imposti alle possibilità di sviluppo, limiti particolarmente sentiti dalle aziende di montagna situate in zone estreme, hanno comportato delle differenze di reddito molto grandi.

Una simile situazione, alla lunga, minaccia la sopravvivenza dei contadini di montagna ed implica, inevitabilmente, lo spopolamento delle regioni che essi abitano.

Per altro, vista la funzione di produzione e le prestazioni sempre più importanti in materia di protezione e salvaguardia,

la conservazione dell'agricoltura di montagna è un obiettivo fissato con chiarezza. I contributi finanziari permetteranno di remunerare, sotto forma di reddito, i servizi che gli agricoltori di montagna forniscono in favore del mantenimento e della conservazione di spazi naturali di distensione e di vita. Oltre ad una politica dei prezzi conformi ai costi, che permetta in primo luogo di assicurare l'esistenza economica dei contadini di montagna, questi pagamenti diretti dovranno essere concepiti in funzione degli obiettivi individuati. Tanto il Governo federale quanto i Länder hanno cominciato ad introdurre misure del genere all'inizio degli anni settanta.

#### Sovvenzioni del Governo federale in favore degli agricoltori di montagna

Un contributo diretto indipendente dalla produzione (sovvenzione in favore degli agricoltori di montagna) viene accordato alle aziende agricole di montagna a titolo di perequazione del reddito ed a riconoscimento delle prestazioni fornite nell'interesse del pubblico. Questo pagamento diretto è concepito come un complemento alle misure di promozione degli investimenti agricoli.

Nel 1986, la sovvenzione accordata agli agricoltori di montagna raggiunge i seguenti importi per azienda:



Bovini della razza Bruno Alpina al pascolo sulle Alpi austriache



	Valore unitario convenzionale (1)	Sovvenzione per azienda
Zona II	fino a S 50.000	S 8.000
	fino a S 110.000	S 5.300
	fino a S 200.000	S 3.800
	fino a S 300.000	S 3.400
zona III	fino a S 50.000	S 13.500
	fino a S 110.000	S 12.200
	fino a S 200.000	S 8.400
	fino a S 300.000	S 7.800
zona IV	fino a S 50.000	S 16.550
	fino a S 110.000	S 13.000
	fino a S 200.000	S 10.800
	fino a S 300.000	S 9.500

(1) Il « Valore unitario convenzionale » serve da criterio per la valutazione del reddito (agricolo e non agricolo)

#### Contributi finanziari dei Länder

Malgrado la diversità constatata nel corso degli anni scorsi, i contributi finanziari dei Länder hanno non di meno in comune di essere versati in funzione di una prestazione fornita dall'agricoltura di montagna sia a livello della superficie coltivata, sia in rapporto all'effettivo di bestiame.

Nei Länder che non procedono alla distinzione di superfici handicappate, il premio di superficie è funzione della superficie agricola utile coltivata.

In questo modo, i contributi dei Länder stabiliscono, nella maggior parte dei casi, una relazione diretta tra la superficie coltivata, il livello del pagamento ed il grado di difficoltà.

Da allora, essi hanno il carattere di una compensazione per il mantenimento dello spazio abitativo e di riposo in zona di montagna.

Per garantire la valorizzazione futura degli alpeggi, i Länder versano dei premi di estivazione.

Il premio è generalmente pagato in funzione del numero di bovini messi a estivazione ed è versato sia al proprietario dei bovini, sia all'utilizzatore degli alpeggi.

## La politica in favore delle regioni di montagna nella Repubblica Federale Tedesca

Willy Zeller

Nella RFT, le regioni di montagna a nord delle Alpi e nelle medie montagne sono ugualmente svantaggiate sotto numerosi punti di vista.

Questi svantaggi sono particolarmente sensibili in agricoltura. Con l'altitudine, le temperature si abbassano, le precipitazioni aumentano, la durata della vegetazione e dei pascoli è più breve, le possibilità per la coltura dei campi sono meno numerose ed è necessario foraggiare più a lungo gli animali nelle stalle, durante il periodo invernale. I fienili devono essere più ampi e le stalle più massicce. La pendenza dei terreni esige un maggior lavoro manuale e macchine speciali relativamente costose. Le possibilità di meccanizzazione non sono affatto numerose. Le comunicazioni all'interno delle aziende agricole e le differenze di altitudine che ad esse sono caratteristiche esigono la disponibilità di un numero più elevato di fabbricati a quote diverse e l'attrezzatura è onerosa. Le comunicazioni esterne sono caratterizzate da una distanza più o meno grande dai centri e dai mercati. Ciò si ripercuote sulle possibilità di lavoro nella industria e nell'artigianato, come pure nei servizi. È difficile per le imprese industriali impiantarsi in regioni di montagna. Esse si concentrano sempre più negli agglomerati urbani.

Da queste condizioni naturali ed economiche sfavorevoli derivano lunghe distanze per andare al lavoro, l'esodo, il degrado delle infrastrutture (comunicazio-

ni, scuole, ecc.) e lo spopolamento delle regioni di montagna.

**L'intervento a favore delle regioni di montagna è di un'assoluta necessità per ragioni economiche e sociali**

#### 1. Delimitazione delle regioni di montagna

Delimitare con precisione e cura le regioni di montagna è una condizione fondamentale per aiutare queste regioni. Tale lavoro dovrebbe essere eseguito secondo

criteri oggettivi da una commissione neutra, formata da specialisti. È necessario che il sistema di delimitazione non sia troppo complicato, affinché possa essere concretizzato nel tempo opportuno. Tuttavia, semplificarlo troppo può essere fonte di ingiustizie. La delimitazione può essere fatta geograficamente, sulla base dell'altitudine o prendendo come base i diversi settori produttivi. Nel 1940 è stata delimitata, in Germania, la regione delle montagne bavaresi. In seguito ad indagini più dettagliate, questa delimitazione è stata riesaminata nel 1955. Si trattava, al-





lora, di una delimitazione geografica, senza graduazione, sulla base degli svantaggi risultanti dalle condizioni naturali ed economiche con le quali la produzione veniva confrontata (pendenza, clima, qualità dei terreni, comunicazioni interne ed esterne, altitudine), così come l'unilateralità dell'economia animale e lattiera.

In un primo tempo non si è tenuto conto delle medie montagne. Queste ultime non sono riconosciute come regioni svantaggiate dalla natura che dal 1960. In queste regioni, la delimitazione non è stata attuata come per i comuni di montagna dell'area alpina. Essa si è realizzata basandosi principalmente sui risultati della stima delle terre fatta dalle autorità, per ragioni fiscali.

Le delimitazione è stata fatta nel 1974 per la prima volta, secondo le direttive della Comunità Europea; nella RFT sono stati individuati due tipi di regioni:

1. le regioni di montagna
2. le regioni svantaggiate:
  - a) regioni molto svantaggiate
  - b) altre regioni

Per la classificazione come regione di montagna, era necessario che l'altitudine fosse superiore a 800 metri nella media del comune o che essa fosse superiore a 600 metri e che almeno il 50% della superficie coltivabile del comune avesse una pendenza superiore al 18%.

La delimitazione delle regioni svantaggiate si è fatta, invece, basandosi principalmente sui dati agricoli comparabili, dalla amministrazione delle finanze, nella media dei comuni.

Questi dati hanno servito parimenti da criterio quando la zona agricola svantaggiata è stata considerevolmente ampliata, nel 1985; essi hanno servito per la prima volta da criterio supplementare nelle regioni di montagna in vista della delimitazione.

È incontestabile che questi dati agricoli siano calcolati correttamente e con grande cura dall'amministrazione delle finanze per ogni azienda. È tuttavia fuori di dubbio che questa valutazione, che è nata nel 1935, abbia sopravvalutato la qualità dei terreni e non abbia tenuto conto a sufficienza degli altri fattori ed in particolare della pendenza e della difficoltà di meccanizzazione che ne deriva.

## 2. Aiuti alle regioni di montagna

1. Misure volte ad incoraggiare l'agricoltura:

a) Contributi finanziari - indennità compensativa

Dal 1.10.1974, cioè in seguito alla pubblicazione delle direttive CEE, viene concessa un'indennità compensativa nelle re-

gioni di montagna e nelle regioni svantaggiate. Tale indennità ha il fine di assicurare il mantenimento dell'attività agricola in queste regioni, tenendo conto delle condizioni naturali estremamente sfavorevoli in cui si trovano le aziende agricole, e di contribuire così a mantenere una densità di popolazione sufficiente o, ancora, di mantenere le terre coltivate e la loro destinazione turistica. L'indennità compensativa può essere concessa per la coltivazione di superfici agricole, per l'allevamento di bovini, di pecore, capre o cavalli e, recentemente, per l'imboschimento autorizzato di tali superfici.

Il numero di unità di bestiame adulto, detenute ad una certa data, costituisce il criterio per la concessione dell'indennità compensativa. Tuttavia, è presa in considerazione una sola unità di bestiame adulto per ogni ettaro di superficie principale da foraggio.

Attualmente, l'ammontare dell'indennità per UGB, o per ha, oscilla tra i 60 ed i 240 DM. La somma massima per azienda ammonta a 12.000 DM. La Comunità Europea, la Repubblica Federale Tedesca ed i Länder partecipano al finanziamento.

b) Condizioni relativamente vantaggiose per la concessione di sovvenzioni e di prestiti.

Nel quadro di una serie di misure volte a stimolare gli investimenti, le aziende agricole in regioni di montagna e nelle zone agricole svantaggiate beneficiano di sovvenzioni più elevate e di un tasso d'interesse ridotto.

c) Programmi di promozione regionali

In determinati Länder sono stati elaborati dei programmi in vista di una promozione regionale, come per esempio:

Il programma di promozione per le regioni bavaresi delle Alpi e delle medie montagne,

il programma alpino (canalizzazioni di torrenti ed opere paravalanghe, costruzioni di strade, bonifica di alpeggi),

il piano per la Foresta Nera ecc.

d) Esenzione da tasse

Misura più importante: esenzione dalla tassa di corresponsabilità per i produttori di latte in regioni di montagna.

2. Programmi di promozione non agricoli

a) Insediamento di imprese industriali

Questo insediamento è favorito con una serie di misure; le imprese dovrebbero essere incoraggiate ad installarsi nelle regioni ad infrastruttura debole, in particolare nelle medie montagne, lungo la frontiera con la RDT e la Cecoslovacchia, ma

anche nell'area alpina. Dal momento che l'industria tende sempre più a concentrarsi negli agglomerati urbani, il successo di questi sforzi è stato relativamente modesto.

b) Interventi a favore del turismo

Diversi programmi sono volti a questa promozione con il miglioramento delle infrastrutture dei comuni (costruzione di piscine coperte, stabilimenti di cura, attrezzature per lo svago, installazioni sportive ecc.). Questi aiuti non sono certo limitati alle regioni di montagna, ma è soprattutto in queste ultime che esse possono in primo luogo esplicare tutti i loro effetti.

Lo stesso discorso vale per i programmi di « *agriturismo* ». È per l'appunto in questo settore che si offrono buone possibilità, in linea generale, in vista di assicurare l'esistenza dell'agricoltura di montagna.

## 3. Rappresentanza delle regioni di montagna

Le regioni di montagna non saranno favorite efficacemente se non quando i loro interessi non saranno difesi con forza e costanza.

Per questo è assolutamente necessario che queste regioni serrino le file.

Nella Repubblica Federale Tedesca, la « *Bayer. Arbeitsgemeinschaft für Bergbauernfragen* » (Unione bavarese per i problemi dell'agricoltura di montagna), fondata nel 1954, si è prefissa lo scopo di migliorare le condizioni sociali ed economiche di questi agricoltori. Questa unione è membro dell'Unione europea per i problemi economici e sociali della popolazione montanara: l'Euromontana-CEA. Il Raggruppamento per l'agricoltura in quota dell'Unione dei contadini del Baden-Württemberg ed il Comitato per le regioni d'alta quota dell'Unione dei contadini tedeschi perseguono gli stessi obiettivi.

## Conclusioni

Attualmente è indispensabile applicare una politica appropriata alle regioni di montagna. Le disparità registrate in seno all'agricoltura, tra coltivazioni poste in condizioni favorevoli e coltivazioni di montagna, non si sono assottigliate, ma aggravate, nel corso degli ultimi anni, malgrado l'apprezzabile aiuto apportato.

Affinché la politica in favore delle regioni di montagna sia coronata dal successo, bisogna non solo delimitare correttamente queste regioni e rappresentarle efficacemente, ma bisogna anche contare sulla solidarietà di tutti i cittadini del paese in questione e sulla volontà di sostenere le regioni che si trovano in condizioni naturali ed economiche svantaggiate.



# Due leggi regionali in Sicilia promulgate nonostante il ricorso del Governo alla Corte Costituzionale

Confermata la soppressione delle Comunità montane entro il 22 settembre 1986

Giuseppe Piazzoni

Torniamo a scrivere della Sicilia. Anzitutto per confermare quanto scritto nell'articolo « Soppressioni in Sicilia le Comunità montane » (n. 6, pag. 27) circa l'anticipata soppressione delle Comunità montane, entro il 22 settembre 1986 anziché entro il 1990. Il Presidente della Regione, all'indomani delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale, ha promulgato la legge, approvata dall'Assemblea il 23 aprile (L.R. 24 giugno 1986, n. 31 — G.U.R.S. n. 34 del 25/6) la quale, insieme a norme per l'applicazione in Sicilia della legge 816/85 per l'indennità di carica agli amministratori degli Enti locali, contiene norme per ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere ed anche la norma modificata dell'art. 45 della L.R. 6/3/86 n. 9 (costituzione della provincia regionale) con il quale si sono sopresse le Comunità montane. Questa nuova norma (art. 18 L.R. 31/86) anticipa a 180 giorni dall'entrata in vigore della precedente legge n. 9/86 tale soppressione, come abbiamo scritto nel precedente articolo sopra richiamato.

« *Dulcis in fundo* », l'art. 5 della legge 31 raddoppia le indennità delle Comunità montane rispetto a quanto stabilito dalla precedente L.R. 28/4/81 n. 74, che prevedeva meno di quanto stabilito con legge statale, cioè da 220.000 a 300.000 mensili per i presidenti, il 30% agli assessori e 10.000 lire di gettone ai consiglieri per giornata di seduta!

La legge suddetta è legittima, nonostante il pendente ricorso che il vice-Commissario dello Stato per la Regione Sicilia (il Commissario si è polemicamente dimesso a due mesi dalla scadenza del pensionamento) ha inoltrato alla Corte Costituzionale avverso il contenuto dell'art. 20 della legge inerente l'ineleggibilità all'Assemblea regionale. Lo statuto regionale prevede infatti (art. 29) che se il Commissario di Stato ha impugnato una legge (entro 7 giorni dall'approvazione dell'Assemblea reg. e non entro 30 gg. come avviene per le altre regioni) e la Cor-

te Costituzionale non si sia pronunciata entro 30 giorni, il Presidente della Regione può promulgare la legge.

Il ricorso alla Corte è stato presentato il 30 aprile, depositato in Cancelleria il 5 maggio 1986. Poteva quindi essere promulgata in data 5 giugno, ma il Presidente della Regione si è ben guardato dal farlo in piena campagna elettorale e lo ha fatto l'indomani delle elezioni.

Infatti, l'articolo incriminato, che tante polemiche aveva suscitato, è connesso ad altro articolo (il 19°) contenuto nella legge regionale, pure impugnata dallo stato, ma promulgata in data 22 aprile 1986 (L.R. n. 20), che stabiliva che Sindaci e assessori dei comuni con oltre 40.000 ab. e Presidenti e assessori delle Province sono ineleggibili all'Assemblea regionale se non cessano dell'incarico 180 gg. prima delle elezioni. Tale termine (per la Legge precedente n. 87/75 erano 90 gg.), per quest'anno, è stato fissato in 15 gg. dalla promulgazione della citata legge n. 20. La nuova legge n. 31 stabilisce invece, come norma interpretativa, che i termini di tempo suddetti devono intendersi solo per gli assessori comunali e provinciali e non per i sindaci ed i presidenti delle Province, per i quali valgono i 90 giorni. Si voleva infatti precludere a Sindaci e Presidenti la candidatura, poiché dalla scadenza del quinquennio elettorale (al 21/6/86) alla data dell'approvazione della legge n. 31 mancavano meno dei 90 gg. indicati!

Il Commissario dello stato ha contestato tali restrizioni, richiamando la legge statale n. 154/81 inerente ineleggibilità ed incompatibilità, per violazione dell'art. 51 della Costituzione (eguaglianza dei cittadini per l'accesso alle cariche elettive) evidentemente intendendo valida la incompatibilità e non la ineleggibilità a deputato regionale delle persone predette.

La cronaca nazionale ha evidenziato il caso del Comune di Catania ove due assessori presentatisi alle elezioni regionali si sono dimessi ed il Sindaco aveva posto all'O.d.g. del Consiglio la loro sostituzione.

La legge n. 9/86, tra varie norme relative alle nuove Province regionali stabilisce (art. 33 e 34) che il Presidente della Provincia entro 8 gg. dalla elezione presenta al Consiglio il programma e contestualmente la lista della Giunta. « *Il Consiglio procede con unica votazione, a scrutinio segreto, alla elezione della Giunta* », votando SI o NO. Se la Giunta non viene approvata il Presidente entro i successivi tre giorni « *propone una nuova lista* ». Per la sostituzione di un assessore, deceduto o dimissionario, stessa procedura, per cui, stabilisce l'art. 34, se il candidato proposto dal Presidente non viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti, il presidente, in successiva seduta, da tenersi entro tre giorni, « *propone un nuovo candidato* ». Le norme suddette (che non trovano esatto riscontro nemmeno negli statuti di alcune regioni, che pure prevedono la elezione della Giunta su lista proposta dal presidente o dalla maggioranza, ma è sempre prevista la votazione di ballottaggio), stabilisce l'art. 58 della legge 9/86 « *si applicano ai comuni per i quali vige il sistema proporzionale di elezione* ».

Al Consiglio comunale di Catania, applicandosi la nuova legge, il Sindaco ha proposto due nominativi per sostituire gli assessori dimissionari, ma nella votazione sono mancati 4 voti e i due assessori non sono stati eletti. Interpretando rigidamente la norma, il Sindaco non può proporre gli stessi candidati una seconda volta. Ragion per cui si è dimessa l'intera giunta municipale, che non è stata ancora sostituita! Si può immaginare cosa potrà succedere in futuro nei comuni e nelle province siciliane se si dovrà applicare la norma, come ora è avvenuto!

Forse i giuristi troveranno qualche scappatoia! A chi scrive queste note, e certo a molti altri amministratori di enti locali, resta l'amaro in bocca nel constatare la leggerezza e faciloneria con cui si legifera, in questa come, purtroppo, in altre regioni, in materia certamente importante e basilare per assicurare la vita democratica alle istituzioni.



# Le linee programmatiche 1986-90 della Comunità montana Valli Curone-Grue-Ossona

*Pur tra le note difficoltà di carattere finanziario ed istituzionale, le Comunità montane continuano ad operare tentando sempre più di inserire la loro azione in un quadro di programmazione generale degli interventi, avendo ben chiara la situazione socio-economica del loro territorio, frutto di conoscenze e studi ormai acquisiti.*

*Presentiamo, ritenendola indicativa a tal riguardo e di vivo interesse, la relazione programmatica per il prossimo quinquennio presentata da una Comunità montana operante nell'Alessandrino: quella delle Valli Curone, Grue e Ossona presieduta dal geom. Vincenzo Caprile.*

L'esodo delle popolazioni dei territori montani sembra attenuarsi, se non addirittura arrestarsi. Prosegue invece quell'evoluzione della società montana, che sta modificando gradualmente, ma profondamente, i costumi, il quadro di vita e le attività della gente.

Rispetto al passato ciò certamente significa un maggiore benessere ed una minore fatica. Queste conquiste sono però raggiunte attraverso modelli di vita e di lavoro estranei all'ambiente montano se non addirittura in contrasto con esso. Uno degli effetti più rilevanti di questa evoluzione è il progressivo distacco tra la popolazione montana e l'ambiente che la circonda. Infatti la cultura della città è ormai intimamente penetrata nelle valli collinari e montane, agevolata dai moderni mezzi di comunicazione. Ne consegue che l'interesse della gente di collina e montagna tende a rivolgersi sempre più altrove, mentre la conoscenza dell'ambiente e delle risorse locali diminuisce.

I segni di questa tendenza si riscontrano con sempre maggiore frequenza un po' dovunque: non solo nelle pendici incolte, ma nelle caratteristiche dei nuovi insediamenti, nel modo trascurato con cui vengono sfruttate le risorse locali, nel disinteresse per le iniziative innovative utili a salvaguardare e recuperare valori naturali e culturali.

Il tradizionale rapporto tra uomo ed ambiente, un tempo così faticoso, ma pur così ricco di autenticità e di umanità sta, quindi, cambiando profondamente.

Esso tende a diventare un rapporto anonimo come quello del cittadino che si reca in montagna o come quello del turista di passaggio.

In pratica cioè la gente di montagna e di collina tende sempre più ad «abitare», non a «vivere» le proprie valli.

Le conseguenze di ciò possono diventare assai gravi: una montagna sostanzial-

mente devitalizzata, un contenitore passivo mal sopportato: nel migliore dei casi un ambiente da «usare».

Queste tendenze devono essere attentamente verificate, per conoscerne le caratteristiche e la gravità. Ciò dovrebbe essere compito della Comunità montana al fine di adottare gli opportuni rimedi onde assicurare alla montagna una sua vita autentica, pur in un rapporto tra uomo ed ambiente diverso dal passato.

Non siamo pertanto pessimisti.

La montagna è ricca di risorse umane ed ambientali ancora poco conosciute, mal sfruttate o non sfruttate affatto, si pensi ai boschi, alle acque, ai pascoli, ai beni culturali ed ambientali ancora presenti.

Non si tratta di contrastare il progresso economico e sociale delle nostre valli appenniniche, né di costituire cittadelle impenetrabili o di rinchiudere la nostra montagna in grandi musei.

Tutt'altro.

È necessario agire con buon senso per impedire un livellamento generale di valori e per favorire una migliore e più autentica qualità della vita.

Si tratta di promuovere nelle nostre valli una aggiornata gestione delle risorse produttive attraverso un'agricoltura intesa come strumento sia di produzione che di tutela e con la realizzazione di nuove e più moderne forme di coltivazione ed allevamento; si tratta di ravvivare le attività artigianali, di sostenere le attività culturali, ecc.

Queste azioni possono essere notevolmente agevolate fornendo adeguate e serie informazioni alla gente che risiede ancora in montagna ed in collina, affinché possa valutare meglio ed utilizzare o conservare con maggiore cura, i locali valori culturali ed ambientali.

La Comunità montana vuole contribuire a questa indispensabile opera di informazione e promozione.

Come è noto il «Progetto Montagna» era stato preannunciato tra i «progetti speciali» capaci di incidere veramente nella nostra realtà montana ed avevamo creduto che questo avesse potuto costituire un momento di riflessione complessiva sulla realtà del territorio montano regionale al fine di tenerne conto nella legislazione di settore.

Accantonando la cronaca pur interessante relativa a questo progetto senza calarsi nel merito del progetto stesso si sono prodotti documenti ricchi di dati, di proiezioni, di diagnosi e di terapie sui mali della montagna ma poveri di mezzi e come non definirlo anch'esso l'ennesimo «progetto fantasia»? (anche se d'altra parte un po' di fantasia, di illusionismo, non fa mai male in momenti difficili sul piano economico, sociale e politico come quelle che stiamo vivendo).

In questo quadro non possiamo esimerci dal dare un contributo al dibattito sulle politiche di intervento in montagna, chiedendo scusa se risulteranno ripetitive di cose già dette in altre sedi ed occasioni, ma purtroppo ancora valide e forse addirittura più valide.

Crediamo non debba essere sottaciuto che l'intervento più urgente è quello attinente al ruolo ed alle prospettive delle Comunità montane, che sarebbe un grave errore liquidare o conservare senza funzioni di programmazione e deleghe specifiche dal momento che erano sorte per fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane «riconoscendo alle stesse popolazioni funzioni di servizio a presidio del territorio» gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e, quindi, per concorrere alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane ed il resto del territorio nazionale.

Ci siamo battuti tutti ed in tutte le se-



di per ridare prospettive, strumenti e mezzi alle Comunità montane, ma non ci sembra di trovare adeguata volontà soprattutto a livello nazionale.

I progetti di riordino istituzionale ai vari livelli sono contraddittori, va comunque ribadito il ruolo della Comunità montana come Associazione dei Comuni, da non intendersi però come « *sommatoria di miserie* » ma come Ente coordinatore e propulsore di iniziative.

Riteniamo inoltre poter affermare che le Comunità montane stanno generalmente assolvendo già alla funzione di Associazione dei Comuni ad ogni effetto con le relative funzioni, ed in particolare, la partecipazione alla programmazione comprensoriale e regionale per i territori montani. In proposito le Comunità montane intendono assolvere pienamente alle funzioni di programmazione conferiteci dalla Legge Nazionale 1102/71 e Regionale 17/1973 e dai piani di sviluppo approvati negli anni scorsi, anche se crediamo che una programmazione riequilibratrice debba essere prevista su area vasta, unendo risorse e scelte di aree forti e aree deboli.

Il ruolo di Ente di programmazione, proprio ed originario della Comunità montana, presuppone una struttura organizzativa adeguata al suo funzionamento. Il tutto nel rispetto dell'autonomia che la Comunità montana come qualsiasi altro Ente Locale, deve mantenere anche nei rapporti con la Regione, rapporti che non possono essere di natura gerarchica, ma rapporti tra Enti di ugual valore autonomistico.

L'atteggiamento della Regione, peraltro, può in parte condizionare l'assetto organizzativo della Comunità montana anche in ordine ai poteri delegati che la Regione darà agli Enti Locali.

Sulle Comunità montane in genere e su quelle piemontesi in particolare si sono espressi molti giudizi, ma in gran parte non correlati alle difficoltà incredibili in cui ci siamo trovati, soprattutto per i quadri tecnici ed amministrativi.

Quando avevamo più deleghe e fondi non disponevamo di personale adeguato; ora che abbiamo un minimo di struttura abbiamo finanziamenti inadeguati sia sulla L.R. 1102/71 e sulla L.N. 93/81 e sempre meno fondi e deleghe dalla Regione.

La Comunità montana delle valli Curone-Grue-Ossona comprende 16 Comuni con una superficie di Ha. 23.920 e con circa 8.000 abitanti.

Dall'istituzione ad oggi dopo essersi dotata di piano di sviluppo economico-sociale opera in tutti i settori nell'esercizio di attribuzioni di programmazione di interventi diretti e per delega.

Le principali attività svolte dalla nostra Comunità montana si possono riassumere

come segue:

- Gestione del piano di sviluppo socio-economico mediante l'attuazione dei programmi di interventi di cui all'art. 19 della L. 1102/1971;
- Gestione per delega regionale delle iniziative C.E.E. - F.E.O.G.A. nel campo dell'agricoltura (infrastrutture rurali: acquedotti, strade interpoderali, irrigazione, indennità compensativa agli agricoltori dei territori montani);
- Gestione per delega regionale della direttiva C.E.E. n° 269/79: Forestazione con progettazione e direzione lavori con personale della Comunità montana sia per il Piemonte 1 e Piemonte 2 con assunzione di altri 220 operai forestali stagionali;
- Gestione del C.A.T.A. (Centro Assistenza Tecnica in Agricoltura) istituito della Comunità montana ai sensi della L.R. 63/78;
- Gestione di attività turistiche, sportive (corsi di nuoto e di tennis) culturali e ricreative;
- Gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani con assistente sociale e n° 4 collaboratrici familiari;
- Gestione dei pascoli montani per un miglior utilizzo attraverso l'affitto degli stessi dai Consorzi di Miglioramento e la concessione gratuita alle Cooperative Zootecniche della Comunità montana;
- Redazione e gestione del P.R.G.I. (Piano Regolatore Generale Intercomunale);
- Gestione per delega regionale dei piani di intervento per sistemazione idraulica forestale ai sensi della L.R. n° 54/75 e della 364 con progettazione e direzione lavori da parte del nostro Ufficio Tecnico;
- Gestione per delega regionale dei piani di intervento per sistemazione di opere pubbliche di dipendenza di calamità naturali, L.R. 38/78, con progettazione e direzione lavori da parte del nostro Ufficio Tecnico;
- Gestione di un parco macchine operatrici e mezzi sgombraneve, per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dei Comuni, per la sistemazione di strade interpoderali e forestali e lo sgombrò neve per la viabilità. (Il parco mezzi comprende un apripista Fiat, una pala meccanica FIAT, un UNIMOG, un FIAT 90 4 x 4 ed una pala gommata VENIERI);
- Gestione servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto dei Comuni.

La Comunità montana risponde con queste azioni all'esigenza di mantenere le popolazioni in montagna con pari dignità economica-sociale e culturale con le al-

tre aree più forti della Regione ed intende continuare per fare la propria parte fino in fondo nell'opera di valorizzazione della montagna.

Abbiamo già sperimentato che le maggiori risorse ed il più accelerato sviluppo sono stati ottenuti quando abbiamo potuto programmare e contare, anche da soli, verso gli altri Enti e soprattutto siamo rimasti delusi successivamente quando (al di là delle buone intenzioni da tutti conclamate) appena è arrivata la crisi le nostre aree più deboli, pur inserite nelle scelte più vaste dell'Ente intermedio, ne hanno subito i primi e più gravi contraccolpi.

Non si può infatti prendere come punto di riferimento lo sviluppo di alcune vallate dell'Appennino per dire che le cose vanno bene dappertutto. Certo, nessuno, e tanto meno noi, sostiene che la montagna abbia zone di miseria e rappresenti oggi il « *meridione della Regione* ». Il reddito è ormai livellato quasi alla pari con le altre aree regionali.

I problemi appenninici da affrontare sono invece altri: il degrado ideogeologico, l'arretratezza dell'agricoltura, il recupero delle terre incolte e di altre risorse abbandonate, il diffuso invecchiamento della popolazione, la emigrazione che continua in tutte le borgate e frazioni poste ad un'altitudine ad di sopra dei 500/600 mt., il drenaggio di risorse finanziarie a mezzo del risparmio, per essere impiegate in altre aree di sviluppo.

E pur vero che i centri di fondo valle aumentano la popolazione, ma ciò contribuisce a creare un nuovo squilibrio interno all'Appennino a sfavore dei crinali, ove cessano le attività di molti piccoli esercizi commerciali ed artigianali, nuove terre vengono abbandonate ed il mantenimento dei servizi diventa sempre più costoso e difficile per i Comuni montani.

In vastissime zone ormai la presenza dell'uomo è scesa sotto i livelli di guardia indispensabili alle difese delle infrastrutture ed al controllo delle acque, per cui si rischia che, quando vi saranno le risorse finanziarie e le scelte politiche per un recupero produttivo ed abitativo di dette aree, non vi saranno più le indispensabili energie umane, soprattutto giovanili e specializzate.

Il problema più grave cui siamo di fronte nelle nostre valli è il dissesto idrogeologico che assume ormai dimensioni allarmanti.

Esigenza di fondo è quella di trattenere in montagna l'agricoltura tradizionale con aiuti e incentivi organizzativi e produttivi, anche a tempo parziale, caratteristica della montagna in generale e della nostra in modo particolare.

In questo quadro la Giunta della Comunità montana procederà ad elaborare



progetti, per quanto riguarda l'agricoltura della bassa valle, di miglioramento e potenziamento delle strutture irrigue e del centro di stoccaggio, nell'alta valle una serie di cooperative zootecniche della nostra Comunità montana. Nel settore agricolo si sono avviati anche progetti di miglioramento delle strutture agricole e degli acquedotti rurali.

Bisogna attivare qualche meccanismo di aiuti ed incentivazioni anche per questa agricoltura che assolve ad un ruolo notevole sul piano delle presenze umane e degli interventi a difesa del suolo. Sono quindi indispensabili interventi a sostegno dell'agricoltura ma ciò non basta: occorre una politica di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo con interventi continuativi proiettati nel futuro, finalizzati anche alla manutenzione delle opere idrauliche e di sistemazione montana, in gran parte abbandonate per incuria.

Molte opere abbisognano di interventi che, non avvenendo in tempo, provocano la distruzione completa di un ingente patrimonio accumulato attraverso un paziente lavoro dell'uomo in passato.

Il reticolo scolare richiede immediati interventi e completamenti, la viabilità di servizio all'agricoltura, interpodereale e forestale, è in abbandono, con aggravio della già difficile situazione dei coltivatori diretti ed operatori agricoli a tempo parziale ed in questo caso il parco mezzi della Comunità montana come si è organizzato con i costi di esercizio ripartiti con i Comuni affronta direttamente gli interventi altrimenti irrisolvibili per la loro onerosità.

Gli interventi di bonifica di molte terre marginali abbandonate stanno procedendo con gli interventi di forestazione, è ormai completato il progetto Piemonte 2 ove si sono *imboschiti oltre 547 Ha. e migliorate Ha. 233 di foreste degradate* e svolti egregi lavori connessi (briglie in pietra ed in legno e strade forestali); si attende il finanziamento di altri progetti di forestazione.

Si è già detto che la fondamentale ed insostituibile attività resta l'agricoltura, che oggi va considerata in termini nuovi, valorizzando anche quella a tempo parziale che ha una consistenza enorme, con il turismo che ha molteplici esigenze e prospettive che potranno estrinsecarsi se come sembra saranno possibili interventi di ristrutturazione e potenziamento degli impianti di risalita invernali di Caldirola, unico centro di sports invernali della Provincia.

Correlato alla presenza fissa della popolazione ed al movimento turistico vi è il settore commerciale tuttora abbastanza vitale, perché in gran parte a conduzione familiare e in grado pertanto di reg-

gere tra gli alti e bassi determinati da vari fattori tra i quali quelli stagionali.

Certamente il turismo appenninico è poco valorizzato sia in casa che fuori ed occorrerebbero iniziative promozionali tese a far conoscere i tanti aspetti positivi di tale turismo (passeggiate nelle distese dei prati-boschivi e nelle faggete) ed a richiamare ospiti, cercando di adeguare attrezzature sportive per il tempo libero per i giovani così numerosi nel turismo estivo e riattivare e potenziare gli impianti di risalita di Caldirola.

Viviamo indubbiamente una fase di ripensamento delle organizzazioni delle autonomie locali e per la prima volta dal dopoguerra è accaduto che un disegno di legge di riforma dell'ordinamento delle Istituzioni locali sia giunto all'esame di una « Aula parlamentare » (attualmente il progetto è in discussione al Senato) dopo essere stato approvato in Commissione con largo consenso delle forze politiche.

Considerando che il testo elaborato non costituisce una vera e propria rivoluzione rispetto all'attuale sistema degli Enti locali, tuttavia è certamente preteso ad

una razionalizzazione e modernizzazione del sistema, ribadendo sostanzialmente il ruolo dei Comuni, coinvolgendo le Province in competenze di carattere programmatico che non le erano prima riconosciute, tendendo a dare una più precisa configurazione giuridica alle U.S.S.L., alle Associazioni intercomunali, alle stesse Comunità montane, per le quali è prevista la revisione della legislazione che ne regola le funzioni e tutto ciò non potrà non recare mutamenti di un certo rilievo all'assetto vigente.

Riteniamo che il cammino per giungere al compimento di tale riforma sia ancora abbastanza lungo, certo è che a ciò si dovranno accompagnare chiare leggi regionali di delega alle Province ed alle Comunità montane e sviluppare fin d'ora più proficui rapporti di collaborazione con Regione e Provincia.

Nell'ottica e con la consapevolezza di chi ha maturato esperienza amministrativa negli anni scorsi, riteniamo che l'orientamento più proficuo al fine di assicurare anche nelle aree più povere ed emarginate pari impegno d'intervento pubblico, anche se meno remunerativo dal punto di vista della stretta convenienza economica, tuttavia non certo di quella sociale, sia di giungere a gestire funzioni delegate dalla Regione che comportino certezze di finanziamenti.

La Comunità montana deve sempre più accreditarsi come Ente in grado di svolgere nell'ambito locale un ruolo autonomo e propulsore dei Comuni secondo un indirizzo di programmazione degli interventi ed un ruolo determinante nei confronti delle realtà locali e degli organismi pubblici e privati.

Il riferimento al ruolo specifico per cui sono state istituite le Comunità montane, quello cioè di diffondere la coscienza dell'utilità di sforzi convergenti verso un obiettivo di sviluppo socio-economico e produttivo delle zone montane, nonché di pianificazione territoriale e soprattutto quello incentivante e trainante nei confronti dei Comuni e delle popolazioni locali, sfatando il fatto che le Comunità montane si sarebbero ridotte a meri strumenti di raccolta di istanze locali presentando queste alla Regione come mera « sommatoria » tanto da abdicare alle funzioni istituzionali previste, ci si sente spinti a prospettare, seppur sinteticamente, per una migliore politica in favore dello sviluppo della montagna:

**A - Per quanto riguarda il modello organizzativo politico-amministrativo emerge la necessità di definire:**

1) lavoro della Giunta, decisioni collegiali



La copertina di una interessante « guida » realizzata dalla Comunità montana delle Valli Curone, Grue e Ossona in collaborazione con la vicina Comunità delle Valli Borbera e Spinti.

Entrambe le Comunità operano nell'appennino alessandrino e raggruppano complessivamente 29 Comuni.



- con singole responsabilità di settore;
- 2) prosecuzione attività commissioni consiliari, auspicando maggior attività prospettive al Consiglio e migliore attività di controllo sull'attività della Giunta;
- 3) rapporti con le Amministrazioni Comunali:
  - attivazioni di collaborazioni e consultazioni periodiche con i Sindaci;
  - riorganizzazione dei servizi sovracomunali;
  - attivazioni forme di contributo finanziario da parte dei Comuni alla Comunità montana per i servizi resi dalla stessa;
  - Impegno e spirito di servizio per i membri di Giunta.

## B - Per le attività di settore:

### *Comitato Tecnico Consultivo*

- attivazione del Comitato con un responsabile che sia il promotore ed il coordinatore delle iniziative di programmazione degli studi e dei progetti interessanti la Comunità montana.

### *Progetti e studi:*

- forestazione produttiva
- recupero ed utilizzo pascoli
- recupero terre incolte
- piano agricolo di zona
- commercializzazione prodotti agricoli
- piano commerciale comuni della Comunità montana
- area artigianale
- progetto agriturismo
- centro documentazione di valle
- piano di soccorso calamità naturali
- viabilità comunale ed intercomunale
- piani di recupero centri storici
- studio di invasi per uso plurimo
- studio di sistemazioni idraulico forestali
- studio bilanci consolidati dei Comuni della Comunità montana

### *Agricoltura*

- centro di stoccaggio frutta
- potenziamento infrastrutture agricole collettive
- iniziative nel settore delle piante officinali e dei piccoli frutti
- assistenza tecnica alle aziende agricole ed alle cooperative
- organizzazione di associazioni di acquisto e di vendita in campo agricolo
- utilizzo dei pascoli montani
- mutua assistenza zootecnica

### *Furismo*

- progetto agriturismo
- iniziative in campo promozionale

- collaborazione con l'Associazione Albergatori e le Pro Loco
- potenziamento delle strutture turistiche-sportive
- attivazione di percorsi escursionistici intervallivi
- partecipazione all'aumento di capitale dell'Appennino Alessandrino « S.p.A. »

### *Attività economiche*

- redazione di piano commerciale dei Comuni della Comunità montana
- organizzazione associazione produttori salumi per marchio D.O.C.
- rivalutazione prodotti tipici locali
- iniziative nel campo artigianale

### *Forestazione*

- nuovo progetto di forestazione ad indirizzo produttivo
- progetto per miglioramenti boschivi e per risarcimenti nei terreni attivati con i progetti di forestazione Piemonte I e 2
- collaborazione con l'I.P.L.A. per la redazione di un progetto di utilizzo del bosco e del sottobosco a fini produttivi
- esecuzione di lavori connessi.

### *Servizi*

- riorganizzazione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed ampliamento del servizio nei Comuni di Volpedo, Casalnoceto, Volpeglino
- ruolizzazione unica utenti servizio RR.SS.UU.
- riorganizzazione servizio assistenza domiciliare agli anziani
- nuove forme di assistenza agli anziani in collaborazione con i Comuni
- attivazione di forme di assistenza tecnico-urbanistica ai Comuni

### *Parco Mezzi*

- revisione regolamento di gestione
- potenziamento attività in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale ed i Comuni

### *Servizio antincendi boschivi*

- potenziamento e riorganizzazione del servizio

### *Urbanistica*

- redazione 1ª variante al P.R.G.I.
- redazione del P.R.G.I. con efficiente struttura tecnico-organizzativa
- attivazione di un area attrezzata artigianale

### *Territorio*

- attuazione piano di risanamento delle acque L. n° 650/79
- piano di interventi di sistemazione idrogeologica
- percorsi stradali intervallivi
- studi di invasi per uso plurimo
- parte attiva e controllo nella gestione dell'ambiente e del patrimonio naturalistico.

### *Metanizzazione*

- attivazione di finanziamenti per la realizzazione

### *Ripetitori TV*

- richieste di finanziamenti per coprire zone in ombra dai segnali RAI TV.

### *Regolamento raccolta funghi*

- gestione attiva e partecipe di questa attività delegata alla Comunità montana.

### *Cultura*

- studi e ricerche sulla cultura storica e beni artistici locali
- centro di documentazione di valle
- attività divulgative culturali

### *Istruzione e sport*

- sostegno dei servizi della scuola dell'obbligo
- corsi di formazione sportiva

### *Informazione*

- massima informazione sull'attività amministrativa della Comunità montana, dei Comuni e degli Enti operanti sul territorio.

### *Meccanizzazione contabilità e procedure*

- attivazione di personal computer per i servizi d'ufficio.

### *Funzioni di consorzio di bonifica montana*

- attivazione di procedure e finanziamenti per tale competenza.

La Comunità montana delle Valli Curone, Grue e Ossona (23920 ettari, circa 8 mila abitanti) è situata in Provincia di Alessandria e comprende 16 Comuni: Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioico, Montemarzino, Pozzolo Groppo, San Sebastiano Curone.



# Comunità montane e diritti di segreteria

Alcuni Comitati di Controllo si oppongono ancora alla loro legittima riscossione da parte dei Segretari delle Comunità montane

*Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di alcune Comunità montane che trovano ancora opposizione da parte dei Comitati di Controllo a consentire al Segretario della Comunità di esigere i diritti di segreteria per gli atti e i contratti rogati nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esclusivo interesse dell'Ente, in forza dell'art. 8 della legge 23/3/1981, n. 93.*

*Ribadiamo che pur in assenza, tuttora, di una espressa previsione normativa che riconosca ai Segretari delle Comunità montane la legittima prerogativa di riscuotere i diritti di rogito — l'UNCCEM si è già fatta carico da tempo di provocare la presentazione di un'apposita proposta di legge in proposito — l'estensione ad essi delle norme in vigore in materia per i Segretari comunali e provinciali è stata più volte confermata ufficialmente dal Ministero dell'Interno: prima con il parere del 7/6/1982 (v. « Il Montanaro d'Italia » n. 2/83) e più recentemente, nel dicembre 1985, rispondendo ad una interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata dall'On. Carlotto, il quale chiedeva la predisposizione di una mirata circolare chiarificatrice che lo stesso Ministero si è impegnato a diramare.*

*Tali pronunciamenti hanno consentito nella gran parte dei casi di risolvere positivamente la questione.*

*Evidentemente non dappertutto, se è vero che taluni Comitati di Controllo persistono nel negare ai Segretari delle Comunità montane l'autorizzazione a riscuotere i diritti di segreteria.*

*La sezione di Controllo di Varese è tra questi.*

*Riceviamo dal Dr. Martino Lucarella, Segretario della Comunità montana del Triangolo Lariano, alcune brevi osservazioni ad illustrazione della decisione assunta dalla citata Sezione di Controllo nel novembre 1985, corredata da un commento alla stessa apparso sulla rivista « Confronti » n. 1/86, pag. 203, a cura di Antonio Romano.*

*Ne pubblichiamo i testi, a testimonianza delle difformità interpretative ancora in atto e nell'auspicio che ulteriori elementi di valutazione e riflessione possano contribuire alla risoluzione positiva ed univoca del problema.*

M.B.

## 1) Decisione del Comitato di controllo

*U — Sezione Controllo Varese - Seduta del 5.11.1985 - Atti n. 57330.*

**Personale - Segretari delle Comunità montane e dei Consorzi intercomunali - Attribuzione diritti segreteria - Illegittimità.**

Le Comunità montane ed i Consorzi amministrativi non sono legittimati a richiedere ai privati il versamento dei diritti di segreteria. L'obbligatorietà della riscossione dei diritti di segreteria da parte dei Comuni e delle Province, prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, non può ritenersi analogicamente estesa alle Comunità montane ed ai Consorzi.

È necessaria al riguardo un'espressa previsione legislativa, come del resto si evince dall'art. 23 della Costituzione, lad-

dove è sancito il principio che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Pertanto i competenti organi collegiali delle Comunità montane e dei Consorzi non possono deliberare, in carenza del presupposto normativo, l'attribuzione dei diritti di segreteria ai rispettivi segretari, per non incorrere nel vizio di legittimità per eccesso di potere sotto il duplice profilo dell'erroneo presupposto di diritto e dello sviamento.

## 2) Nota di Antonio Romano

### 1) Premessa

La sezione di Varese del Comitato regionale di controllo ha affrontato la questione dell'attribuzione dei diritti di segreteria ai segretari degli Enti configurabili come « associazione di Comuni », i quali se-

gretari, al pari di quelli degli Enti consociati, sono per legge abilitati alla rogazione dei contratti; e l'ha risolto con due ordinanze: una in data 5 novembre 1985, annullando la deliberazione del Consiglio direttivo di una Comunità montana; l'altra in data 11 dicembre 1985, annullando la deliberazione dell'assemblea di un Consorzio: con entrambe le deliberazioni annullate si attribuiva ai segretari dei rispettivi Enti una quota parte dei diritti di segreteria.

La prima e più elementare considerazione da farsi è questa: se ai segretari di cui sopra è stata attribuita una « quota » vuol dire che il « tutto » è stato dall'Ente riscosso e successivamente ripartito in conformità delle disposizioni regolatrici dei diritti di segreteria percepibili dagli Enti locali territoriali, delle quali — nei casi in esame — si sarebbe fatta analogi-



ca applicazione.

Pertanto, si deve ritenere che la Comunità montana e il Consorzio *de quibus* abbiano, in primo luogo, suddiviso la somma globalmente riscossa nell'anno in due quote, attribuendone una del 90 per cento all'Ente (Comunità o Consorzio) e l'altra del 10 per cento allo Stato, in applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato dall'art. 25, penultimo comma, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e, in secondo luogo e soltanto dopo questa prima operazione di ripartizione, si è proceduto all'attribuzione della quota ai segretari della Comunità e del Consorzio, commisurandola, in ragione del 75 per cento, alla quota attribuita all'Ente nell'anzidetta misura del 90 per cento.

Se le cose stanno così — e non pare possano essere diversamente — c'è da chiedersi se il Ministero dell'Interno, gestore del fondo costituito ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e finanziato con la quota del 10 per cento dei diritti di segreteria, abbia incamerato le quote, rimesse gli dalla Comunità e dal Consorzio interessati, senza batter ciglio, in omaggio al principio « *a caval donato...* », oppure le abbia doverosamente restituite come avrebbe dovuto fare, perché non dovute.

Questo è il nostro avviso per i motivi di cui in appresso.

## 2) *Excursus, natura giuridica e disciplina dei diritti di segreteria*

Per la storia, i diritti di segreteria hanno origine coeva alla prima legge sull'Amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, all. A (art. 90). La loro prima regolamentazione si ebbe con l'art. 45 del R.D. 15 giugno 1865, che approvava il regolamento relativo.

I diritti, in un primo tempo, competevano ai segretari comunali, che li riscuotevano per proprio conto. Successivamente con R.D. 25 ottobre 1881, n. 475, furono devoluti ai Comuni; ed i segretari furono ammessi a comparteciparvi con l'art. 15 della legge 7 maggio 1902, n. 144.

Da questa legge, che attribuiva ai segretari metà del provento dei diritti, si passa al R.D. 21 marzo 1929, n. 371, che, oltre a stabilire una nuova ripartizione tra Enti e segretari, attribuì una percentuale di essi al Ministero dell'Interno.

Con l'unica dizione « *diritti di segreteria* » si vuole indicare tanto le tasse e gli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere in conformità alla tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, quanto la quota parte del provento di tali tasse ed emolumenti devoluta, in base alla tabella E allegata al

D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, ai segretari comunali; però l'una entità è diversa dall'altra, essendo diversi i rapporti che vi stanno alla base.

I diritti di segreteria, la cui riscossione, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, della legge 604/1962, è obbligatoria in tutti i Comuni ed è autorizzata a tutte le Province, sono il corrispettivo dovuto dal cittadino all'Ente per una prestazione che egli individualmente richiede; pertanto, i diritti hanno natura giuridica di tassa. Ne consegue non solo che unico titolare del diritto di riscossione è l'Ente (Comune o Provincia), cui spettano per intero i proventi, ma che l'omissione della esazione di questo tributo comporta la responsabilità di cui all'art. 254 L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

Dunque, i diritti di segreteria, in questa accezione, scaturiscono da un rapporto di natura tributaria, i cui soggetti sono l'Ente ed i cittadini; soggetto attivo l'uno, soggetti passivi gli altri.

I diritti di segreteria, attribuiti ai segretari « *pro-quota* » secondo quanto stabilisce la tabella 1 allegata al D.P.R. n. 749/1972 e la cui misura massima non può superare annualmente il terzo dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi, nascono da un rapporto autonomo rispetto al primo, che intercede tra l'Ente, soggetto passivo in quanto obbligato alla prestazione, ed il segretario, soggetto attivo, titolare del diritto soggettivo patrimoniale al conseguimento della quota.

Questa titolarità del diritto anzicennato discende dal rapporto di impiego tra l'Ente ed il segretario, ond'è che l'attribuzione dei diritti di segreteria è stata dalla giurisprudenza considerata come integrazione dello stipendio (Consiglio di Stato - Sezione I - par. n. 936, 26 giugno 1951, in « *Mass. Giurisp. Consiglio di Stato* » 1932-1961, II, 3993).

La disciplina dei diritti di segreteria, quale risulta dagli artt. 40, 41 e 42 della citata legge n. 604/1962, è stata modificata ed integrata successivamente come segue:

— con l'art. 27 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749: dal computo della quota massima dei diritti spettanti ai segretari si esclude la tredicesima mensilità e si sopprime la partecipazione ai diritti stessi dei segretari della carriera dirigenziale;

— con l'art. 29 della legge 15 novembre 1973, n. 734: si sopprime la partecipazione ai diritti anche dei segretari della carriera direttiva (segretari comunali e segretari capo) e si dispone la ripartizione dei proventi in ragione del 70 per cento al Comune o alla Provincia ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'art. 42 della legge n. 604/1962;

— con l'art. 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312: si ripristina la partecipazione dei segretari comunali e provinciali alla quota spettante al Comune del provento dei diritti di segreteria attenenti, però, solo agli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D, allegata alla legge n. 604/1962 e tali diritti vengono chiamati « *diritti di rogito* ». La partecipazione è fissata nella misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

— con l'art. 25 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge n. 51/1982; le percentuali di ripartizione dei diritti fra Ente locale e Stato sono stabilite in ragione rispettivamente del 90 e del 10 per cento.

## 3) *Conseguenze della natura giuridica dei diritti di segreteria*

Dalla delineata natura giuridica dei diritti di segreteria, configurati come un tributo della spesa delle tasse, discendono notevoli conseguenze.

In primo luogo la loro disciplina, specialmente per quanto riguarda la individuazione dei soggetti attivi (Ente impositore) e i passivi, nonché le tariffe, rientra nella riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, secondo il quale « *nessuna prestazione personale o patrimoniale* » a vantaggio del pubblico potere « *può venire imposta se non in base ad atto legislativo* », escludendosi, pertanto, che una pubblica autorità possa ordinarle a propria discrezione.

La richiesta della prestazione da parte delle autorità amministrative non può, dunque, avvenire altrimenti che come applicazione di quanto già stabilito dalla legge. Questa riserva assume singolare rilievo per la potestà tributaria dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni.

In secondo luogo è inapplicabile alla disciplina del tributo *de quo* il procedimento interpretativo dell'analogia per regolare con la medesima disciplina casi non espressamente previsti dalla legge; infatti, le leggi tributarie, limitando diritti dei cittadini, sono di stretta interpretazione e questa garanzia, offerta ai cittadini stessi, deve essere stata ritenuta dal costituente di così rigorosa ed inderogabile applicazione da consentirgli la tranquilla sicurezza di poter sottrarre le leggi tributarie al diritto di abrogazione mediante referendum, riconosciuto ai cittadini dall'art. 75, 2° comma, Cost.

In conclusione, su questo punto, si deve affermare che all'infuori dei Comuni, i quali ne sono obbligati, e delle Province, che ne sono autorizzate, i diritti di segreteria, previsti dal citato art. 40 legge 604/1962, non sono applicabili da altri Enti, neppure dalle Comunità montane e da Consorzi. E, non essendo applicabili,



non si realizza quel provento al quale i segretari degli Enti stessi dovrebbero poter partecipare pro-quota.

#### 4) *Capacità rogatrice dei segretari delle Comunità e dei Consorzi*

La conclusione testè raggiunta dispenserebbe da ulteriori considerazioni, se non fosse noto come taluni Enti, diversi dai Comuni e dalle Province, applichino i diritti di cui trattasi per il fatto che i rispettivi segretari sono stati abilitati per legge a rogare atti e contratti nella forma pubblica amministrativa.

4.1) *Segretari delle Comunità montane* - Con l'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, recanti disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, istitutiva delle Comunità montane, queste sono state autorizzate a provvedere all'assunzione, per pubblico concorso, del segretario e di personale tecnico e amministrativo nei limiti e alle condizioni indicate nel medesimo articolo.

Con il successivo art. 8 i segretari delle Comunità, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale (art. 1 del D.P.R. n. 749/1972 cit.) sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse della Comunità, gli atti e i contratti di cui all'art. 87 del TULCP approvato con R.D. 3 marzo 1984, n. 383.

Da questa disposizione, che nella funzione rogatrice di atti e contratti parifica i segretari delle Comunità ai segretari comunali, si è fatto discendere il diritto del segretario « *comunitario* » alla partecipazione ai cosiddetti « *diritti di rogito* » ponendone l'importo a carico dei soggetti contraenti con l'amministrazione della Comunità mediante gli atti e i contratti di cui al citato art. 87.

Sulla base di questa convinzione alcuni regolamenti organici delle Comunità, deliberati e approvati dagli organi di controllo, stabiliscono ad esempio: « *... al segretario generale sono estese le norme contenute nel D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, e nella legge 22 luglio 1978, n. 485, che disciplinano il lavoro straordinario e la norma contenuta nell'art. 41, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'attribuzione di una quota del provento spettante alla Comunità ai sensi dell'art. 30, 2° comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, nella misura del 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio* ».

Questa disposizione, stralciata dal regolamento di una Comunità montana di regione meridionale, è illegittima nonostante le approvazioni tutorie; anzi, è addirittura viziata da nullità assoluta, per-

ché, per effetto della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., ogni autorità amministrativa è carente, in senso assoluto, della competenza a disporre in materia tributaria; e, pertanto, il regolamento organico, atto amministrativo, non può sanare, per darne una quota al segretario, che alla Comunità montana spettino (cioè: possa applicare) i diritti di segreteria.

4.2) *Segretari dei Consorzi* - I segretari dei Consorzi sono stati abilitati a rogare gli atti e i contratti con l'articolo unico della legge 3 maggio 1966, n. 261, che recita: « *i segretari comunali e provinciali, che sono segretari di Consorzi di cui all'art. 156 e 169 del T.U. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'art. 87 del suddetto T.U.* ».

La lettera della disposizione porta a restringere la potestà rogatrice ai soli segretari dei Consorzi intercomunali (art. 156) e misti, che siano, però, anche segretari comunali e provinciali.

La potestà rogatrice dei segretari, però, non comporta la potestà impositrice dei Consorzi; questi, giusta il disposto dell'art. 162 cit. T.U. 383, sono Enti morali; cioè, costituiscono persone giuridiche pubbliche e, essendo forniti di personalità giuridica, sono diversi dai singoli Enti che li compongono (Cassazione - sezioni Unite - 4 luglio 1981, n. 4346, e 25 ottobre 1976, n. 3842; Consiglio di Stato - Sezione V - 5 dicembre 1959, n. 920); pertanto, il potere di imposizione tributaria per legge è conferito ai Comuni come Enti singoli e questi possono esercitarlo individualmente; ma quando, associati ad altri Enti per il conseguimento di determinati fini, danno luogo ad una nuova persona giuridica, cui l'ordinamento riconosce taluni poteri, occorre accertarsi se tra i detti poteri figuri quello di imporre i tributi; in mancanza, sarebbe illegittimo l'esercizio di imposizione e di riscossione di tributi.

Anche quando la legge prevede la gestione di un tributo da parte di Comuni riuniti in Consorzio, la potestà impositiva rimane ferma in capo ai singoli Enti; questo era il caso, ad esempio, della gestione diretta delle imposte di consumo mediante Consorzio di Comuni anche non contermini, prevista dall'art. 71 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Tale gestione unica comprendeva, è vero, la riscossione delle imposte di consumo di tutti i Comuni consorziati, ma applicava in ogni Comune il tributo in base alla tariffa deliberata da ciascuno di essi; cioè così come ogni singolo Comune aveva determinato in base al proprio potere impositivo attribuitogli dalla legge appunto come Comune

singolo e non in quanto componente di un'associazione di Comuni.

Tuttavia occorre riconoscere che è consentita la compartecipazione dei segretari consortili ai diritti di segreteria, quando essi siano titolari dei Consorzi di segreteria, istituiti a norma dell'art. 18 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749; essi infatti rogano gli atti dei singoli Comuni aderenti al Consorzio di segreteria comunale e partecipano al provento dei diritti di rogito che ogni singolo Comune riscuote in base al suo potere impositivo.

#### 5) *Conclusione*

Da quanto è detto nei precedenti paragrafi è agevole evincere che le ordinanze in oggetto del CO.RE.CO di Varese sono pienamente condivisibili ed anche encomiabili per la chiara estensione dei motivi posti a base dei pronunciati annullamenti.

Un neo, tuttavia, potrebbe avvisarsi nella parte della motivazione dell'ordinanza riguardante la delibera della Comunità montana in cui è detto: « *rilevato inoltre che nello statuto della Comunità montana non è fatto alcun cenno alla riscossione dei diritti di cui trattasi* ». Questa considerazione dell'organo di controllo, peraltro ultronea come rilevasi dall'avverbio « *inoltre* » e quindi pleonastica, sembra voglia demolire tutta la precisa e puntuale costruzione dell'annullamento fondato sull'art. 23 Cost., perché starebbe a significare che, qualora lo statuto avesse fatto un qualche cenno ai diritti in questione, la deliberazione sarebbe stata legittima. Questo non è vero; lo statuto delle Comunità montane, manifestazione di autonomia, è atto amministrativo e non può sostituire la legge, manifestazione della sovranità dello Stato, allorché la Costituzione riserva la materia tributaria alla legge.

#### 3) *Osservazioni di Martino Lucarella*

La motivazione addotta dalla sezione del Comitato di Controllo di Varese per annullare il provvedimento di riparto dei diritti di segreteria ai segretari delle Comunità montane e dei Consorzi può essere solo parzialmente condivisa; così anche la nota di Antonio Romano.

La Sezione e lo stesso Romano considerano i diritti di segreteria un tributo e come tale applicabile in presenza di specifica norma legislativa che, nel caso di Consorzi e di Comunità montane, non esiste, né ritengono valida l'analogia con i Comuni.

Il Romano annota che si tratta, per la rogazione di atti di « *diritti di rogito* », ma non si sforza di valutare la natura giuridica dei « *diritti* », distinguendoli in « *diritti di certificazione e attestazione* » e in « *diritti di rogito* ».



I diritti di segreteria sul rilascio dei certificati hanno evidentemente natura giuridica di « *tributo* » poiché la prestazione è obbligatoria ed essa rientra nelle competenze dell'ente, esplicita dal personale addetto, per cui la riscossione è legittima solo in presenza di norma specifica. Di fatto tali diritti sono esclusivamente riscossi dai Comuni.

I « *diritti di rogito* » si riferiscono a una prestazione professionale che può essere fatta dal Segretario o dal notaio.

L'art. 89 del T.U.L.C.P. 1934 conferisce ai segretari, con « *possono* », la facoltà rogatoria degli atti nell'interesse dell'ente. E quale facoltà la prestazione professionale rogatoria non rientra tra le mansioni esplicitate dal segretario per le quali percepisce lo stipendio. Ne consegue che la prestazione, che comporta re-

sponsabilità notarile, dev'essere remunerata (art. 30 Cost.). Quindi è escluso in modo assoluto che i diritti di rogito configurino una tassa. Sono invece diritti di rogito riscossi dal notaio in base alla tariffa notarile e dal segretario in base alla tabella di cui al D.L. 22 dic. 1981, n. 786 convertito nella legge n. 51/1982.

La facoltà rogatoria, con la soppressione dei diritti nel 1972, comportò il legittimo rifiuto dei segretari di rogare gli atti dell'ente per cui si verificò un danno economico per gli enti, costretti a ricorrere alle prestazioni dei notai tanto che successivamente tali diritti sono stati ripristinati.

L'art. 8 della legge 93/1981 abilita i segretari delle Comunità montane a rogare gli atti dell'ente da cui dipendono per cui la funzione è analoga a quella dai segre-

tari comunali e quindi ne consegue il diritto a percepire i diritti di rogito.

Se si nega il diritto a percepire la remunerazione per la prestazione rogatoria è evidente, stante la facoltà di prestarla, che nessun funzionario rogherebbe atti di cui ne assumerebbe la responsabilità, e quindi verrebbe vanificato l'intento del legislatore.

Assolutamente infondata, illogica e contraddittoria risulta la tesi del Romano che afferma la legittimità della riscossione dei diritti quando la funzione è svolta nell'interesse di un Comune del Consorzio di segreteria poiché spetta in ogni caso al Consorzio riscuotere i diritti in quanto la prestazione viene fatta per conto di tale ente e i terzi diventano debitori dello stesso ente.

## Il secondo Congresso dell'ANASCOM

### Convenuti a Tolentino i segretari delle Comunità montane

Si è tenuto a Tolentino, il 13 e 14 giugno, il secondo congresso dell'ANASCOM, associazione che raccoglie i segretari delle Comunità montane d'Italia. Aperto da una relazione del Presidente Ugo Giarletta è proseguito con una relazione di Ivo De Gregorio.

Il Segretario Generale dell'UNCME, dott. Folco Maggi, ha portato la presenza e l'attenzione dell'UNCME.

Riprendendo temi legati alla operatività delle Comunità montane, al disegno di legge sulla riforma della autonomie locali e quelli, più marcatamente politici, legati al recente congresso dell'Uncem di Assisi, il congresso ha fornito utili elementi ai nuovi organi per i prossimi anni di attività.

Sono risultati eletti consiglieri nazionali: Ugo Giarletta

c.m. Prealpi Trevigiane, Vittorio Veneto

Ivo De Gregorio

c.m. Valli del Torre, Tarcento

Eduardo Racca

c.m. Monte Santa Croce, Roccamonfina

Attilio Dedoni

c.m. Alta Marmilla, Ales

Bruno Piombo

c.m. Val Polcevera, Ceranesi

Antonio Pucci

c.m. del Tronto, Acquasanta

Rocco Coronato

c.m. Camastra Alto Sauro, Corleto

Franco Rondena

c.m. Cusio Mottarone, Omegna

Salvatore Palermo

c.m. Monte Amiata, Arcidosso

Revisori dei conti:

Antonio Rancan

c.m. della Lessinia, Verona - Presidente

Luigi Laterza

c.m. Vallo di Lauro e Baianese, Baiano

Bruno Pacileo

c.m. Penisola Amalfitana, Tramonti

Mauro Santi

c.m. Caprio e Nerone, Cagli

Giuseppe Fabbroni

c.m. S. Ginesio, Macerata

Collegio dei probiviri:

Ivo Piccoli

c.m. del Baldo, Caprino

Mario Mantese

c.m. Leogra Timonchio, Schio

Giuseppe Sartori

c.m. dall'Astico al Brenta, Breganze

Giovanni Datta

c.m. Valli di Lanzo, Ceres

Antonio Chiussi

c.m. Canal del Ferro, Pontebba

Con modifica statutaria - portati da 9 a 11 i consiglieri nazionali - sono risultati eletti:

Dino Clementi

c.m. Alto Chiascio, Gubbio

Vincenzo Rizzi

c.m. Castelli Romani e Prenestini, Rocca Priora

La immediata riunione del Consiglio Nazionale ha dato come esito la rielezione di Ugo Giarletta quale presidente dell'Associazione e sono stati eletti membri della Giunta Esecutiva: De Gregorio, Dedoni, Piombo e Rocca che ha assunto i compiti di Vice Presidente.

L'ANASCOM organizza il suo quarto convegno di studio a Torri del Benaco, sul Lago di Garda, Comunità montana del Baldo, per il 26/28 settembre p.v. Relatore l'avv. Giovanni Sala, associato di diritto regionale e degli enti locali all'Università di Padova.

Il tema verterà su « *Nuove funzioni e nuovi e vecchi problemi delle Comunità montane nell'evoluzione dell'ordinamento regionale* ».

Per informazioni occorre rivolgersi ai segretari delle Comunità montane.



# Piani di sviluppo socio-economico e pianificazione agricola nell'arco alpino: esigenze di nuove misure di politica agraria

Pietro Berni

*Il XXI Convegno di studi della Società Italiana di Economia Agraria, svoltosi a Udine, ha affrontato il delicato e complesso tema dell'evoluzione dei concetti e dei metodi nella pianificazione del settore agricolo.*

*Gli atti del Convegno, raccolti in una interessante pubblicazione edita da « Il Mulino », rappresentano la sintesi del dibattito svoltosi in quella sede al fine di fare il punto sullo stato della pianificazione agricola in Italia, affrontando in modo organico i diversi aspetti del problema.*

*Ciò in tanto è reso possibile in quanto negli ultimi venti anni si è registrata una notevole evoluzione nei criteri, nei metodi e negli obiettivi della programmazione in agricoltura.*

*Di particolare interesse la relazione, che integralmente pubblichiamo stralciandola dal volume, elaborata dal prof. Pietro Berni, docente presso l'Università di Padova, il quale affronta specificatamente il tema della politica agraria nelle aree di montagna.*

## 1 - La Pac e gli squilibri nell'agricoltura di montagna

I tentativi fino ad oggi condotti nella pianificazione del settore agricolo nelle aree della montagna alpina consentono di avanzare, sulla base dell'esperienza accumulata nel corso di questo ultimo decennio con i piani di sviluppo delle Comunità montane, alcune osservazioni critiche nei riguardi della politica seguita fino ad oggi dalla CEE e talune proposte tendenti a migliorare il recupero e la migliore valorizzazione delle risorse agricole nel quadro di uno sviluppo rurale integrato.

La politica agricola sin qui seguita dalla CEE è stata sostanzialmente insufficiente a risolvere i problemi specifici dell'agricoltura di montagna. Da un lato la politica dei prezzi, per la sua stessa logica, ha messo in rilievo il vantaggio delle aree più fertili di pianura, dall'alto la politica strutturale non ha saputo determinare incentivi specifici nelle aree montane.

Le direttive comunitarie sono state ideate pensando alla ristrutturazione delle zone più produttive e nei rari casi in cui hanno trovato applicazione anche in montagna, si sono notati fenomeni di estensivazione colturale, introduzione di innovazioni non adatte a questi ambienti, più elevato grado di dipendenza da altri settori e territori, perdita di prodotti di qualità, fenomeni di impoverimento del paesaggio, crescente isolamento sociale e culturale degli agricoltori e altri ancora.

La stessa direttiva per le aree sfavorite non ha arrestato le tendenze in corso, e anche all'interno delle regioni montane non ha impedito l'accentuarsi del divario tra aree deboli e aree forti. Questo perché in sostanza non si è tenuto conto della particolare realtà delle aree montane, nelle quali è determinante l'apporto dell'agricoltura a tempo parziale e le combinazioni dei redditi all'interno delle famiglie, legate a una logica di connessione intersettoriale delle attività. L'indennità compensativa si è dimostrata un aiuto non tra-

scurabile per gli imprenditori che dispongono di stalle più ampie — di solito situate su terreni migliori e/o in terreni a favorevole struttura economica e sociale — e non ha stimolato la valorizzazione delle risorse foraggere di montagna. Non avere studiato alcuna misura per la valorizzazione dei prodotti di qualità è stata un'altra causa del crescente impiego di risorse provenienti da altre aree geografiche come, ad esempio, i mezzi tecnici per l'alimentazione del bestiame.

Le preferenze della politica comunita-





ria verso l'attività professionale esclusiva ha mancato sostanzialmente ai suoi obiettivi proprio in forza di una visione imprecisa delle realtà di queste zone.

Un altro aspetto assai trascurato nella politica comunitaria è quello di uno sviluppo di tecnologie più adatte agli ambienti difficili.

In montagna è così continuata la riduzione del numero degli addetti al settore agricolo, e questo ha comportato — più che nelle zone di pianura — un abbandono di terreni con conseguente degrado e danni ambientali e, ancora di più, una rarefazione delle popolazioni nelle zone difficili, con conseguenze indotte su tutto il tessuto sociale ed economico che va al di là della problematica del solo settore primario.

Appare allora necessario riconsiderare i motivi e i modi degli interventi, se tra gli obiettivi si vuole iscrivere anche quello di un'equilibrata crescita a livello territoriale. A tale riguardo pare necessario procedere secondo una logica di intervento integrato di medio e lungo periodo, la sola che permette in questi ambienti lo sviluppo armonico delle risorse senza compromettere il patrimonio ambientale e culturale che costituisce il substrato per uno sviluppo stabile e diffuso. Lo sviluppo spontaneo e basato solo su visione di convenienza di breve periodo ha portato, con investimenti volti a cogliere l'immediato profitto, a una perdita di queste risorse e a una crescita squilibrata.

Più che altrove occorre proteggere le risorse ambientali e orientare in modo adeguato l'impiego di capitali e attività di lavoro entro una logica di scelte (piani) in

grado di finalizzare ciascun intervento, di settore o intersettoriale, al raggiungimento di un pacchetto coerente di obiettivi, definiti con la partecipazione della popolazione locale. In questa logica di piano possono trovare adeguato raccordo gli interventi di politica agraria, sociale, ambientale e regionale che fino ad oggi hanno sovente operato, e continuato ad operare, fra loro slegati, e con inevitabile spreco di risorse.

In questo quadro l'agricoltura costituisce elemento di saldatura perché difende l'ambiente, dalla cui integrità dipende la valorizzazione di risorse locali, conserva la popolazione nelle sedi di origine e produce economie esterne, favorendo in tal modo la nascita di iniziative nei settori secondario o terziario, che utilizzino manodopera e beni autoctoni; essa mantiene anche i legami fra i componenti familiari, conserva le tradizioni, con miglior equilibrio per la vita sociale, e produce beni di alto valore alimentare contribuendo anche in questo modo ad elevare la qualità della vita. Non si devono dimenticare nemmeno le funzioni occupazionali — sia pure di frequente a tempo parziale — e di miglioramento del reddito medio *pro capite* e quelle legate alle aspirazioni di libertà e creatività dell'individuo.

Guardare all'agricoltura solo sotto l'aspetto della produttività per unità lavorativa rappresenta — nelle aree di montagna — un errore dato che il concetto di produttività globale supera ampiamente il ristretto ambito agricolo e talora anche aziendale, per allargarsi ad esigenze di tutta la comunità i cui interessi sono rivolti a diverse attività e a valori non sempre

facilmente monetabili ma certamente rilevanti. In questo senso l'economia mista, dell'individuo e della famiglia, anziché quella basata solo sull'agricoltura, rappresenta la forma di organizzazione produttiva più adeguata per uno stabile assetto economico, sociale e territoriale delle aree sfavorite.

Diviene allora necessario individuare quali attività sono più adatte a promuovere la valorizzazione delle risorse della montagna, e quali relazioni possono stabilirsi con l'agricoltura per consentire il miglior utilizzo di manodopera altrimenti soggetta a periodi di disoccupazione o di disagiata pendolarismo.

Questo ultimo aspetto assume particolare rilievo dato che non tutte le iniziative hanno la stessa capacità di mobilitazione delle risorse; alcune infatti, impiegano materiali e mezzi tecnici importati da altri territori, e richiedono poca manodopera locale, mentre favoriscono il degrado ambientale. Altre, invece, bene si adattano al rispetto e alla conservazione della natura, stimolano l'applicazione di tecnologie dolci, sostengono l'occupazione dei montanari, richiedono prodotti e mezzi tecnici reperibili in loco.

## 2 - Nuovi orientamenti della PAC per l'agricoltura di montagna

I rilievi, le indicazioni e le precedenti considerazioni consentono di avanzare alcuni necessari suggerimenti al fine di favorire l'introduzione di elementi innovativi per una migliore valorizzazione delle risorse agricole nel quadro di una politica di sviluppo rurale integrato delle regioni sfavorite.

Il primo elemento riguarda la flessibilità dell'intervento. Le esperienze condotte nelle Comunità montane dell'arco alpino infatti, hanno dimostrato come la montagna sia caratterizzata da una notevole variegazione della realtà economica e sociale, sulla quale si può incidere con efficienza modulando l'intervento sulla base dell'eterogeneità di situazioni. Così in talune subzone, è necessario incoraggiare la permanenza di quel minimo di popolazione agricola che si ritiene indispensabile per la difesa dell'ambiente mentre, in altre aree, il problema si sposta su una migliore organizzazione della produzione in azienda. Assai di frequente la sezione più elevata delle valli alpine ad esempio, appartiene al primo caso e una parte dei territori localizzati in quella intermedia, al secondo. Costituirebbe pertanto uno spreco di risorse concedere incentivi indifferenziati all'abbandono dell'attività agricola più in alto, dove invece è necessario favorire l'insediamento, e sa-



(Foto di Fulvio Bortolozzo, Torino)



rebbe un errore non risolvere i problemi d'impresa, nell'altro.

Dove i pericoli di desertificazione sono più forti è necessario intervenire con un sistema speciale di aiuti che non si limiti a incoraggiare chi è rimasto — con integrazione al reddito — dato che i nuclei sono in buona prevalenza composti da anziani, ma con incentivi all'insediamento di giovani imprenditori e soprattutto di cooperative di giovani.

Gli aiuti alla formazione di queste nuove unità di produzione dovrebbero essere condizionati alla riqualificazione o qualificazione professionale dei conduttori; essi dovrebbero prevedere condizioni di maggior favore, con prestiti per coprire l'intera entità dell'investimento, più forte contributo in conto interessi e più elevato periodo di ammortamento del prestito. È ovvio che in questo caso, le azioni in agricoltura vanno accompagnate da una serie di interventi negli altri settori (turismo, forestazione, difesa ambientale, artigianato e piccola industria, servizi sociali) con l'obiettivo di valorizzare prima di tutto le risorse locali attraverso un'autentica rivitalizzazione delle contrade abbandonate, o in corso di abbandono.

Dove, invece, la struttura fondiaria e la posizione territoriale hanno più frequentemente consentito la formazione di aziende che, con un piano di sviluppo possono, presumibilmente, costituire unità autonome occorre intervenire introducendo adeguate tecnologie, formazione culturale e preparazione professionale, migliorando la collaborazione fra le aziende e cercando di dare stabilità alle dimensioni aziendali. Infatti l'adattamento d'impresa alle disponibilità lavorative della famiglia è fino ad oggi avvenuto con contratti atipici di affitto che, pur consentendo di raggiungere strutture più adeguate, non hanno certo contribuito né a dare stabilità all'impresa né a incentivare gli investimenti.

Questa situazione, assai diffusa nella montagna alpina italiana, è la conseguenza dell'attaccamento alla proprietà anche da parte di persone emigrate in altri territori ed è stata certamente influenzata in Italia dalla legislazione sull'affitto che ha creato forti resistenze alla stesura di regolari contratti scritti. (Oggi la situazione legislativa è mutata poiché con l'art. 45 della legge del maggio 1982 si sono aperte nuove disponibilità per l'adattamento dell'impresa).

È pertanto necessario prevedere incentivi alla cessione di terre in affitto per periodi di tempo tali da consentire investimenti tendenti ad una migliore valorizzazione del suolo; ma una strategia probabilmente più realistica è quella di erogare aiuti a chi, non avendo diretto interesse

alla coltivazione, accetta di mettere il proprio terreno a disposizione di una società nella quale egli può partecipare in qualità di socio.

Un altro principio riguarda la tecnologia. La struttura fondiaria e il delicato equilibrio ambientale di queste regioni richiedono innovazioni che siano ad un tempo risparmiatrici di energia e rispettose della natura.

Il recupero delle risorse abbandonate, la migliore valorizzazione di quelle ancor oggi utilizzate, la diminuzione del grado di dipendenza dell'esterno, e più in generale dei costi di produzione, la necessità di orientarsi sempre più verso prodotti di qualità, le esigenze di ridurre la particolare faticosità del lavoro di campagna, che deve trovare armonica combinazione con le altre attività — pena l'impossibilità di continuare l'allevamento o la coltivazione dei campi — richiedono un forte impegno nel campo della ricerca e sperimentazione.

Le attuali esperienze in corso nell'arco alpino sul recupero del castagneto, la graduale diffusione dei piccoli frutti e delle piante officinali, l'insediamento di allevamenti ovini per la produzione dell'agnello pesante, l'utilizzo più razionale dei prati-pascoli — anche attraverso più adeguate consociazioni vegetali — e altre ancora, lasciano intendere che esistono, in questo campo, ampi spazi per migliorare produttività, reddito e qualità del lavoro.

La ricerca di specie vegetali e animali più adatte all'ambiente, quella di tecnologie meccaniche più dolci e in grado di consentire migliore efficienza tecnica ed economica globale (e non solo agricola), oppure per il migliore utilizzo dell'acqua a scopi irrigui, di più adeguate tecniche di pascolo, l'individuazione di nuovi sistemi di allevamento o di nuove forme di

produzione, l'individuazione e la ricostruzione di ecosistemi da proteggere, l'integrazione di questi con l'agricoltura, il turismo e le altre attività, la messa a punto di tecniche per la valorizzazione di prodotti locali e altre ancora, richiedono competenza scientifica e strumenti tecnico-finanziari di rilievo.

La specificità dei territori e l'entità degli investimenti suggeriscono l'urgenza di aiuti vincolati alla fondazione di centri di ricerca per le tecnologie di montagna. Si tratta di istituti con compiti relativi non solo allo studio di innovazioni, ma anche di accertare la possibile applicazione locale di tecnologie già applicate, e con successo, in altre zone sfavorite. La loro articolazione deve prevedere un'ampia maglia di punti di sperimentazione in grado di rispondere alle peculiarità di ciascun territorio e alle esigenze di programmazione delle Comunità montane.

Un altro principio è quello di stabilire misure di sostegno del reddito finalizzate anche alla utilizzazione delle risorse locali; fino ad oggi, invece, l'indennità compensativa è stata assegnata tenendo conto solo del numero di capi allevati. Si ritiene che l'abbandono dei terreni con forte pendenza, o dei pascoli alti, dove più sentito è l'isolamento e più elevati i costi di produzione a causa della povertà di investimenti e dei vincoli alla mobilità dei fattori, sarebbe stato in gran parte evitato se la modulazione dell'aiuto fosse avvenuta in funzione delle difficoltà dell'ambiente fisico (pendenza, altitudine, innevamento, dissesto, carenza di risorse idriche, e altre) e/o della rete di comunicazione. Nel territorio in cui la fertilità dei terreni è scarsa, forte l'esigenza di difendere l'ambiente, assai rada la popolazione, anche a causa della modesta pre-





senza di altre attività, sarà opportuno incentivare l'insediamento di stabili forme di sviluppo, facendo largo uso — almeno all'inizio — di questi strumenti; ad esempio, essi potranno trovare applicazione per incoraggiare lo sfalcio di terreni in pendenza, il recupero di castagneti da frutto o la riconversione di quelli più isolati verso la produzione di legname pregiato, per diffondere coltivazioni o allevamenti, anche minori, previsti nel piano di sviluppo. In particolare per le superfici di alpeggio, sulle quali la riconversione a bosco è spesso impossibile data l'altitudine, occorre erogare contributi per ciascun capo monticante, e differenziare l'entità non solo sulla base degli indirizzi produttivi, ma anche del tipo di gestione dell'alpe; si potranno infatti prevedere delle opzioni per gli allevatori che aderiscono alle società di alpeggio. L'utilizzo di queste risorse foraggiere oltre a ridurre l'incidenza dei consumi intermedi, che attenua il grado di dipendenza degli allevatori verso l'esterno, contribuisce alla conservazione dell'ambiente e favorisce, in definitiva, la produzione di uno sviluppo autopropulsivo. Una più adeguata politica per la montagna avrebbe richiesto, inoltre, una netta differenziazione del sostegno a vantaggio delle stalle di dimensioni inferiori, che di solito appartengono ad agricoltori che meglio utilizzano i terreni più sfavoriti: ma la fissazione dei limiti di soglia come, ad esempio, la specie, la categoria, il numero minimo e massimo dei capi allevati, l'entità dell'integrazione (sulla base dell'ampiezza delle stalle) dovrebbe essere compito da assegnare all'ente locale.

Un quarto principio — direttamente collegato al precedente — deve mirare alla valorizzazione qualitativa delle risorse locali incentivando produzioni tipiche (latte, carne, formaggi, castagne, piccoli frutti, legname, prodotti degli allevamenti minori, e altre).

È noto come in assenza di un'adeguata politica per i prodotti di qualità sia andata progressivamente affermandosi, nelle aziende di montagna, una logica produttiva che, sotto la spinta del prezzo unico, ha visto gli imprenditori orientarsi verso innovazioni volte a ridurre i costi: ciò ha di frequente significato l'abbandono di tecniche che avevano a lungo rappresentato il supporto per la produzione di beni di qualità. Si è così determinato da un lato abbandono di terreni e, dall'altro, uso di tecnologie che, oltre ad impoverire il paesaggio, hanno dato inizio ad una fase negativa nella conservazione dell'ambiente.

In questo caso le misure da prendere riguardano i prezzi e i mercati. Si tratta, nel primo caso, di garantire attraverso eventuali integrazioni sul prezzo dei pro-

dotti di qualità, la copertura delle spese di produzione con soddisfacente compenso al lavoro. L'integrazione dovrebbe riservarsi alle produzioni che rientrano nella strategia del piano di sviluppo e a quei produttori che accettano di sottoporsi ai controlli necessari ad accertare il grado qualitativo del prodotto.

Le azioni sul mercato dovrebbero innanzitutto prevedere il finanziamento di strutture cooperative e associative per la produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di qualità per i quali esistano puntuali indicazioni nel piano di sviluppo; si deve inoltre puntare su incentivi ad una campagna promozionale per la protezione e promozione alla vendita dei prodotti di qualità.

La protezione della qualità va realizzata con incentivi alla istituzione di marchi e di puntuali controlli, da affidare alle associazioni dei produttori, ma ancor prima, attraverso una profonda qualificazione professionale degli agricoltori.

Il secondo punto, invece, richiede un'azione ben più vasta e incisiva dato che costituisce una tappa fondamentale per la diffusione, prima, e la difesa, poi, di alimenti sani e ad elevato valore biologico. Si tratta di allargare e approfondire un processo, già in atto nella società, di presa di coscienza sull'importanza di un corretto rapporto fra valore nutrizionale dei prodotti alimentari e salute dell'individuo e di informare il consumatore sulle peculiarità igienico-alimentari dei prodotti di qualità.

Ammettere che gli aiuti vengano indirizzati anche alle aziende in cui l'imprenditore svolge attività agricola a tempo parziale costituisce un altro principio da introdurre.

Le indagini in aziende agricole appar-

tenenti a diverse tipologie territoriali della montagna alpina hanno dimostrato come la pluriattività del conduttore, o della famiglia, sia un elemento strutturale dell'organizzazione produttiva nelle aree sfavorevoli. Il fatto poi che proprio queste famiglie siano quelle con composizione più stabile e dinamica, e con redditi migliori, costituisce un elemento rilevante per la stessa prosecuzione dell'attività agricola.

Questa forma va sostenuta dove i vincoli dell'ambiente fisico limitano non poco la produttività delle risorse agricole, ma anche nei terreni caratterizzati da polverizzazione e frammentazione fondiaria, da elevata pressione demografica e forte diffusione di attività extragricole. È ormai dimostrato come le famiglie in cui il lavoro in agricoltura si intreccia con quello svolto nei settori secondario e terziario siano determinanti non solo per la conservazione della popolazione nelle sedi di origine e la difesa dell'ambiente, ma anche perché stimolano la presenza di una serie di servizi sociali e di animazione comunitaria determinanti a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. L'attività agricola, proprio perché trova motivazioni anche nella sfera extramercantile, coinvolge sovente tutti i componenti familiari e diviene di frequente difficile trovare, al di fuori di anziani e casalinghe, una persona che tragga la maggior parte del reddito dall'agricoltura e/o che dedichi ad essa più della metà del suo tempo di lavoro. Il problema non è pertanto di definire il tempo o il reddito che l'imprenditore trae dall'attività agricola, quanto piuttosto il livello di questi parametri in riferimento alle attività che, per un determinato territorio, possano e debbano di volta in volta combinarsi con l'agricoltura (turismo, artigianato, industria, servizi, ambiente). Così, ad esempio, il





reddito medio per familiare occupato o per componente familiare sembrano in questo casi più adeguati.

E poiché il problema interessa anche le imprese extragricole, si rende necessario studiare oltre ad aiuti volti a favorire la nascita di attività extragricole in aziende (turismo rurale, artigianato e piccola industria ad elevato livello tecnologico, servizi per l'ambiente e la stessa agricoltura) incentivi ad imprese extragricole che nell'assumere dipendenti pluriattivi accettino di organizzare nel corso dell'anno, la loro attività anche sulla base delle reali esigenze delle famiglie agricole pluriattive.

Infine, un principio che condiziona tutti i precedenti e che costituisce il substrato per l'avvio di nuove forme di organizzazione delle attività agricole nel quadro di uno sviluppo rurale integrato nelle aree sfavorite, richiede che si abbia ben chiaro che sono necessari processi di crescita culturale e di preparazione e riqualificazione professionale.

Si sottolinea come questo aspetto costituisca un vincolo assai rilevante per le aree sfavorite dell'arco alpino nelle quali questi compiti sono svolti con sporadicità da enti e organismi, non coordinati e sovente privi di collegamento funzionale con gli enti locali territoriali, ognuno dei quali persegue obiettivi settoriali e solo talora orientati a comuni finalità. Lo stesso Fondo Sociale Europeo è stato di frequente appannaggio di enti che lo hanno adoperato in forma completamente autonoma e, non di rado, senza tener conto degli obiettivi stabiliti nel piano di sviluppo degli enti locali territoriali. Poiché si ritiene che proprio da questo settore, e da quello della ricerca, possano derivare i maggiori contributi al riequilibrio economico e sociale è necessario che gli aiuti della CEE vengano condizionati ad un programma organico di sviluppo rurale integrato e non ad interventi settoriali o comunque senza alcun legame con l'ente istituzionalmente preposto alla pianificazione economica e territoriale.

### 3 - L'esigenza di una nuova gestione della politica agricola per la montagna

Per quanto riguarda il nostro paese occorre osservare che per conseguire migliori risultati nella pianificazione del settore agricolo è necessario tener presente che:

— l'alta specificità dei terreni di montagna, e il delicato intreccio sistemico in cui si inserisce ciascuna attività, richiedono che lo studio e l'applicazione di misure per il settore agricolo nel quadro di uno sviluppo rurale integrato sia gestita e coor-

dinata da un ente sociale sovracomunale dotato di autonomia di pianificazione non solo di natura economica e sociale, ma anche territoriale. Si pensi, ad esempio, all'applicazione delle misure comunitarie per l'agricoltura di montagna; la scelta dei soggetti da privilegiare (cooperative, aziende associate, agricoltori a tempo pieno o a tempo parziale) la fissazione del tipo (integrazione di reddito o di prezzo, concorso sui costi di produzione, incentivi allo sviluppo aziendale e interaziendale o alla formazione culturale e alla preparazione professionale, alla diffusione di determinate coltivazioni e allevamento) e delle modalità dell'aiuto, oppure delle attività da incentivare — per una adeguata combinazione con quella agricola, la valorizzazione delle risorse locali e la conservazione dell'ambiente — possono certamente essere più puntualmente individuate e coordinate a livello locale. Agli enti di livello superiore spetta il controllo della coerenza degli interventi con gli obiettivi del piano di sviluppo e di questo con i piani di sviluppo regionale e nazionale;

— l'effettiva capacità operativa delle Comunità montane debba essere innescata attraverso un quadro organico di funzioni amministrative, di personale e di mezzi finanziari necessari all'esercizio delle funzioni delegate;

— la debole capacità amministrativa debba essere potenziata facendo ricorso a tutti gli strumenti tecnici e finanziari in grado di colmare il ritardo quale, ad esempio, il fondo sociale europeo;

— l'esigenza di una appropriata valorizzazione dell'ambiente e, in particolare, la difesa delle terre più adatte all'agricoltura consiglia di rendere obbligatorio il piano urbanistico. La politica del territorio costituisce infatti, la necessaria premessa a qualsiasi intervento in agricoltura proprio perché gli obiettivi di uno sviluppo rurale integrato richiedono armonizzazione fra politiche agricole ed extragricole. Si sottolinea l'importanza che nella istituzione di parchi di interesse nazionale, regionale o locale si tengano presenti i problemi delle popolazioni locali e soprattutto degli imprenditori agricoli sui quali pesano già forti vincoli dovuti al clima, ai caratteri fisici del territorio, al regime fondiario, ed altri ancora. Se per esempio, un parco nasce con spinte esclusivamente protezionistiche esso risulta fortemente vincolante nei confronti di una attività agricola cui sono ormai riconosciute — a tutti i livelli — funzioni di difesa e conservazione dell'ambiente; è chiaro che ciò si può risolvere in un pesante costo per la comunità che, a causa di perdita di popolazione delle aree marginali, vedrà aumentare gli stessi proble-

mi di difesa ambientale. Quando invece, il parco venga ad inserirsi in un piano di sviluppo rurale integrato che abbia per obiettivi la protezione dell'ambiente e lo sviluppo di una economia mista finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali (turismo, agricoltura, ambiente, servizi), e si trasformi in un centro di sperimentazione di specie vegetali, di specie e razze animali, di tecniche di allevamento, di nuove combinazioni organizzative, di innovazioni agronomiche, che consentano migliore difesa del suolo e più intensa utilizzazione delle risorse agricole — interrompendo finalmente il crescente fenomeno di estensivazione tanto diffuso nell'agricoltura delle regioni sfavorite — e se queste iniziative vengano avviate in collaborazione con i montanari, esso diviene centro di formazione e animazione culturale, e di preparazione professionale, con diffusione di processi di apprendimento che portano alla nascita di nuove funzioni in azienda, con miglioramento del reddito e della qualità della vita. Pertanto, un sistema di parchi adeguato alla concezione di sviluppo rurale integrato richiede che la sua istituzione avvenga con la partecipazione di rappresentanti delle Comunità locali e che la gestione sia affidata non ad un « Ente Parco », ma alla Comunità Montana allo scopo di evitare conflitti di competenza e dispersione di fondi;

— la predisposizione di programmi di sviluppo o di progetti d'intervento, la loro valutazione sulla base degli obiettivi stabiliti nel piano, la messa a punto di un efficace sistema di rilevazioni statistiche per un costante aggiornamento sulle tendenze in corso, lo studio di programmi di ricerca (concordati con un centro di interesse regionale per la ricerca di tecnologie della montagna) la necessità di formazione culturale, di animazione rurale, di preparazione di una struttura tecnico-amministrativa — l'ufficio piano — quale necessario strumento di supporto alla politica di sviluppo rurale integrato. Si tenga anche presente che il sistema scolastico italiano non è in grado di coprire minimamente quella necessità di preparazione professionale richiesta dalla presenza di una economia mista. Pertanto, i compiti relativi alla assistenza tecnica, divulgazione, consulenza, formazione, preparazione e riqualificazione professionale degli operatori agricoli vanno gradualmente concentrati in una sezione dell'ufficio piano. Gli eventuali aiuti finanziari ad organizzazioni di categoria, a cooperative, ad associazioni di produttori e ad altri enti debbono essere condizionati al parere della Comunità montana e comunque sottoposti al superiore coordinamento dell'ufficio di piano.



## BASILICATA



### Incontro con gli emigrati in Lombardia

Nei giorni 3 e 4 maggio 1986 si sono svolti a Cavaria con Premezzo e a Milano gli incontri con i lucani in Lombardia.

Hanno partecipato il Presidente Colombo, il sen. Bernassola, il Presidente della Giunta Regionale Michetti, il Presidente del Consiglio Regionale Coviello, il Vice Presidente della Giunta Regionale Savino, gli Assessori Regionali Martiello e Di Mauro, i Consiglieri Regionali Boccia, Di Nubila, Pittella e Margiotra.

Per le Province di Matera e Potenza erano presenti i Vice Presidenti, alcuni Assessori e consiglieri.

Presenti erano alcuni Presidenti delle Comunità montane, Sindaci, Amministratori e rappresentanti di Enti tra cui il Consorzio dei Comuni non montani, l'ESAB e rappresentanti dei partiti politici e forze sociali.

Per la Lombardia, oltre ad un gruppo di parlamentari, hanno partecipato a Cavaria il Sindaco con il Consiglio comunale, partiti politici, rappresentanti di forze sociali e di Enti; a Milano numerosi parlamentari della Lombardia, il Sindaco on. Tognoli, Assessori regionali e Consiglieri di ambedue gli Enti.

Gli incontri, promossi dalle Delegazioni UNCEM della Basilicata, patrocinati dalla Regione Basilicata (Assessorato alle Attività produttive ed emigrazione) sono stati realizzati mediante l'encomiabile impegno del Direttore del periodico d'informazione "Ciao Lucania", organo ufficiale della Famiglia Lucana, dott. Giovanni Labanca.

Ad ambedue gli incontri hanno partecipato gran parte degli emigrati lucani in

Lombardia.

A milano, dopo gli interventi, è stato offerto dall'ESAB di Basilicata, il cui Presidente ing. Pizzuti era presente, un rinfresco con assaggi di prodotti lucani.

Entrambe le manifestazioni hanno suscitato grande interesse, entusiasmo e commozione tra i cittadini presenti.

Il Presidente Larocca ha proposto di realizzare nel corso dell'anno manifestazioni di gemellaggio, avendo riscontrato che tra i lucani ed i lombardi si è realizzata una tale integrazione che fa sperare in un avvenire ricco di fatti di grande rilievo per lo sviluppo sociale, economico e culturale delle due Regioni.

## FRIULI-VENEZIA GIULIA



### Eletta la Giunta

Il Consiglio della delegazione regionale UNCEM del Friuli Venezia Giulia ha provveduto alla nomina dei componenti la Giunta Esecutiva.

Sono risultati eletti:

*Presidente:* dr. Leonardo Forabosco - Sindaco di Moggio Udinese (DC)

*V. Presidenti:* sig. Lionello Bellina - Consigliere Comune Venzone (PCI); p.i. Franco Fabbri - Sindaco di Ovaro (PSI).

*Membri:* dr. Luigino Cecco - Sindaco di Pinzano al Tagliamento (DC); prof. Guglielmo Cerno - Consigliere Comune di Lusevera (PSI); m.o. Giuseppe Chiabudini - Presidente C.M. Valli del Natisone (DC); sig. Adriano Corsi - Presidente C.M. del Collio (UV); dr. Luigi Di Leonardo - Presidente Consorzio Economia e Bonifica montana (DC); dr. Antonio Martini - Consigliere Comune di Tolmezzo

(DC); p.ag. Annamaria Tonelli - Consigliere Comune Castelnuovo nel Friuli (PCI); sig.ra Maria Teresa Valent - Vice Sindaco di Artegna (PSDI).

## LIGURIA



### Eletta la Giunta

Il Consiglio della Delegazione nella sua prima riunione — avvenuta il giorno 14 giugno c.a. — ha eletto la Giunta esecutiva riconfermando nella carica di Presidente il Comm. Geom. Giacomo Dario Casassa (DC).

Come da intese tra le forze politiche sono stati eletti Vice Presidenti i Sigg. Briano Bruno in rappresentanza del Partito Socialista e Zumino Renato in rappresentanza del Partito Comunista.

Sono stati eletti membri di giunta i Sigg.: De Gaetani Giovanni - Capponi Luigi - Romagnone Ugo - Revetria Pietro - Casagrande Eugenio - Clavarino Carlo - Bruno Marcello del Gruppo DC; Zunino Buelli Pietro del Gruppo PCI; Susto Pasquale del Gruppo PSI e De Martini M. Teresa del Gruppo PLI. Segretario della delegazione è stato confermato il comm. Francesco M. Avvenente.

In base alle designazioni dei partiti politici sono rappresentati in Giunta tutte e quattro le province liguri.

Fanno parte del Consiglio, con voto consultivo, i Consiglieri nazionali dell'UNCEM Arturo Cella, Luigi Ghisolfo, Enrico Grasso, Elvio Varaldo e il sen. Giancarlo Ruffino.

\* \* \*

Per esigenze di spazio rinviando al prossimo numero altre notizie da diverse Delegazioni.



### Regione Trentino-Alto Adige Prospettiva Europa

Formato 17 x 24 - pag. 278  
Testo in italiano e in tedesco



La nuova politica agricola  
comunitaria  
Die neue EG-Agrarpolitik

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE REGION TRENTINO - SÜDTIROL  
Südtiroler Verwaltungssprache: Deutsch  
Südtiroler Verwaltungssprache: Deutsch

(f.b.) Si tratta del supplemento quadrimestrale ad « *Aggiornamenti - Aktuell* », realizzato dall'Ufficio Studi - Servizio documentazione europea della Regione Trentino - Alto Adige.

Il n. 1 del marzo 1986, dedicato alla nuova politica agricola comunitaria, presenta un articolo di Giovanni Galizzi, Ordinario di Economia e Politica agraria presso l'Università Cattolica, su « *Politica agricola comunitaria oggi e politica per le aree alpine* » che fa il punto su due documenti che il volume pubblica integralmente: il primo è quello che il Commissario all'Agricoltura Frans Andriessen ha proposto all'attenzione delle organizzazioni professionali agricole, intitolato « *Le prospettive della Politica Agricola Comune* » (COM (85) 333 def.).

Il secondo, dal titolo « *Un futuro per l'agricoltura europea* », (COM (85) 750 def.), riporta gli orientamenti della Commissione in base alle consultazioni effettuate nel quadro del « *Libro Verde* ».

Si tratta di argomenti di vivo interesse che, in questo numero della nostra rivista, sono ripresi in un articolo a firma del Vice Presidente dell'UNCCEM Guido Gonzi.

### Comunità montana Valli di Lanzo

Formato 20 x 20 - pag. 60 - 1985




### Comunità montana Val Ceronda e Casternone

Formato 20 x 20 - pag. 32 - 1985



### Valchiusella: dalla Torre Cives a Monte Marzo

Formato 20 x 20 - pag. 48 - 1986



dalla Torre Cives a Monte Marzo

(f.b.) Sono, in ordine di tempo, gli ultimi tre volumetti realizzati dalle relative Comunità montane torinesi con la collaborazione degli Assessorati provinciali alla Montagna e alla Cultura.

Si tratta di un'iniziativa che poco per volta consente alle 13

Comunità operanti nel territorio montano di Torino di meglio documentare — a livello di valle — il notevole patrimonio paesaggistico, ambientale, storico, artistico e produttivo delle rispettive zone.

I volumetti sono infatti ricchi di notizie, Comune per Comune. Oltre all'Assessore provinciale alla Montagna Ivan Grotto, promotore dell'iniziativa, hanno firmato le presentazioni per la Valle di Lanzo il Presidente della Comunità Sergio Geninatti Togli, per la Val Ceronda e Casternone Pierangelo Caglio e per la Valchiusella il Presidente Italo Tibaldi nonché l'Assessore provinciale alla Cultura Egidio Francisco.

Ottima, in tutti e tre i casi, sia la veste tipografica sia la scelta delle immagini, che invogliano a visitare i luoghi descritti.

Le pubblicazioni si aggiungono, formando una interessante collana, a quelle già esistenti per la Valle Sacra, la Val Pellice e le Valli Chisone e Germanasca e precedono quella dell'alta Valle di Susa, in corso di realizzazione.

L'iniziativa delle Comunità montane torinesi non è certo l'unica del genere: sono infatti ormai molte le Comunità che hanno provveduto in questi anni a realizzare interessanti iniziative editoriali che consentono, per la prima volta, una miglior conoscenza delle valli nel loro insieme.

Un'idea la si è potuta avere ad Assisi dove l'UNCCEM, in occasione del suo X Congresso, aveva appunto allestito una mostra delle pubblicazioni delle Comunità montane, mostra che non solo è risultata di notevole interesse dal punto di vista documentativo ma ha anche fornito una chiara testimonianza della vitalità e della validità di questi « giovani » Enti che — seppure tra molte difficoltà — operano in modo « nuovo » per lo sviluppo della montagna italiana.

### Berardino Ferri La banda di Introdacqua e i suoi maestri

Edizioni Dell'Ateneo - Roma, 1986  
Prefaz. pagg. 7-9; testo pag. 11-262; numerose tavole f.t.

BERARDINO FERRI

LA BANDA  
DI INTRODACQUA  
e i suoi maestri



EDIZIONI DELL'ATENEUM ROMA

Di questo volume scrive il professore universitario E. Giammarco, Ordinario di Glottologia e Direttore dell'Istituto di Scienze del Linguaggio e della Comunicazione di Pescara:

« È opera di grande impegno: è stata condotta su personali ricerche e sviluppata sempre su documenti, dei quali moltissimi sono inediti, e sempre di estremo interesse. È scritta in una prosa scorrevole e in un italiano ineccepibile. Si aggiunge a precedenti monografie del genere, ma le sopravanza per serietà interpretativa, per la conoscenza del valore "culturale" che l'Autore attribuisce a questa particolare forma di "cultura musicale", altamente apprezzata da R. Wagner, entusiasticamente recepita e goduta e fruita tanto dal cultore quanto dal popolo. È la storia di una delle più prestigiose "bande abruzzesi": la più "anziana", la più ambita nelle piazze italiane e della Germania, onusta di trionfi nelle diverse manifestazioni di "congressi nazionali". Fu la prima a concertare la sinfonia "Dal nuovo mondo" di A. Dvorak.

L'Autore scrive uno dei più affascinanti capitoli di "cultura abruzzese contemporanea" non ancora compiutamente valorizzata, studiata e diffusa ».



## Corpo forestale: Firmata Convenzione Ministero regione Veneto

Valvisdende (Belluno) — Una convenzione che definisce le possibilità per l'ente regione di ricorrere all'opera del Corpo forestale dello stato è stata firmata a Prà Marino di San Pietro di Cadore, in Valvisdende (Belluno), fra il Ministro per l'agricoltura on. Pandolfi e il Presidente della regione Veneto Bernini. L'atto precisa che la regione Veneto - pur salvaguardando l'unità e la struttura del corpo e la professionalità dei vari addetti - potrà ricorrere all'opera dei forestali per numerose incombenze, dalla protezione civile all'opera di spegnimento degli incendi boschivi, dall'attività di educazione ecologica alla vigilanza di parchi e riserve regionali, dalla vigilanza antivalanghe ed antifrana, a quella sull'osservanza delle disposizioni regionali in materia di flora e fauna protetta.

Veronese ha osservato che il suo scopo è quello di utilizzare il meglio, razionalizzare il disponibile e rispondere alle esigenze della montagna. Il dott. Alessandrini ha invece sottolineato l'importanza dei frutti che potrà dare l'intesa siglata fra Regione e Stato. Il Presidente della Giunta Veneta Carlo Benini, dal canto suo, ha evidenziato come la convenzione segni un momento importante dei rapporti fra Stato e Regione, rapporti talvolta difficili ma che in questo caso hanno dato esiti decisamente soddisfacenti. La convenzione, poi - secondo Bernini - testimonia l'impegno della Regione Veneta in favore della montagna: un impegno che s'è visto con il progetto montagna, puntando sulla riqualificazione della classe dirigente e sul miglioramento delle condizioni di vita delle genti di montagna, e che sarà riproposto con il secondo progetto già in fase di elaborazione.

Il Ministro Pandolfi ha ricordato che occorre prima di tutto salvaguardare l'unità del Corpo forestale pur nella articolazione regionale e mantenerne integra la professionalità. La convenzione con la regione Veneto - ha detto - rispetta questi due principi dai quali siamo partiti: per questo c'è la convinzione che avrà successo anche in un'ottica di sviluppo della montagna che porti avanti armonicamente economia ed ecologia, senza privilegiare l'una ai danni dell'altra come talvolta è accaduto in passato.

## Nuovo « Si » a deliberare per metanizzazione in montagna

Bologna — Il Consiglio Regionale ha approvato una delibera con la quale si rettifica un precedente atto relativo al finanziamento dei progetti presentati al fondo per lo sviluppo della metanizzazione in montagna. In proposito, il consigliere Conini, ha chiesto alla giunta un quadro complessivo della situazione dell'intervento regionale per lo sviluppo della metanizzazione delle zone di montagna. Servadei ha espresso il voto favorevole a queste delibere, rilevando l'importanza del provvedimento che collega quattro comuni montani al gasdotto. L'assessore alla programmazione Germano Bulgarelli, ha assicurato che al più presto fornirà un documento riguardante il programma di metanizzazione delle zone montane.

## Contributi regione Veneto per opere enti locali

Venezia — Le opere di enti locali che la regione del Veneto ha ammesso a proprio contributo per fruire della quota « riservata » di mutui della cassa depositi e prestiti, prevista dal decreto sulla finanza locale, ammonta a 240 miliardi e 268 milioni. Si tratta di un'iniziativa che trova attuazione quest'anno per la prima volta e che farà affluire nel Veneto un notevole flusso di risorse. I decreti di assegnazione del contributo regionale sono già esecutivi o in via di esecuzione e riguardano complessivamente 184 interventi per acquedotti, fognature, viabilità, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, i beni culturali e le strutture per anziani. Due, le condizioni per usufruire della « Riserwa »: che le opere siano assistite da contributo regionale non inferiore al cinque per cento e facciano parte di un programma regionale sulla base della legge, prevedendo la partecipazione degli enti locali. I tempi delle procedure previste dal provvedimento statale erano particolarmente ristretti e il Veneto è stata l'unica regione a dotarsi di una legge che facesse ad esso specifico riferimento, approvando successivamente un programma di opere pubbliche da ammettere a contributo.

È stata una vera e propria battaglia contro il tempo - ha messo in rilievo il Presidente Bernini - per superare la ristrettezza dei termini, e durante la quale si è operato con la collaborazione di comuni, province e Comunità montane per una ricognizione dei progetti disponibili. Occorrerà infatti avere, entro i margini ristretti previsti dalla normativa, progetti esecutivi e di comuni con

copertura di cespiti delegabili, cioè che possano prestare garanzie per l'assunzione del mutuo.

## Giunta Puglia: stanziati due miliardi per le foreste

Bari — Il piano di localizzazione degli interventi e di ripartizione dei fondi a sostegno del patrimonio boschivo è stato approvato dalla giunta regionale pugliese su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Bellomo. Il piano, che prevede interventi per due miliardi e 50 milioni di lire, rientra nel programma speciale della CEE a tutela del patrimonio forestale nelle zone mediterranee della Comunità, definito « Pacchetto mediterraneo ».

## Regione Veneto: Benefici per aziende agricole montane

Venezia — Gli imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende ricadono in zona montana potranno presentare in ogni momento le domande per ottenere i benefici previsti dalla legge generale per il settore primario per l'acquisizione di beni e servizi. Lo ha deciso il Governo Veneto per consentire agli imprenditori dell'area montana di avviare lavori o procedere ad acquisti nei periodi più favorevoli, senza perdere la possibilità di ottenere successivamente le provvidenze di legge quando vengono riaperti i termini di presentazione delle richieste su tutto il territorio regionale. Questo permetterà agli operatori agricoli della montagna - sottolinea l'Assessore Veronese che ha proposto il provvedimento - di intraprendere determinate iniziative quando c'è l'urgenza di realizzarle in relazione alle condizioni ambientali o di mercato.

## Fondo Europeo Regionale: finanziamenti a Molise

Bruxelles — Il fondo europeo di sviluppo regionale finanzia con contributi in zona montana 24,8 miliardi di lire 27 progetti di investimenti nel Molise.

Lo rendono noto a Bruxelles fonti della Commissione Europea, precisando che 12 progetti, per 20 miliardi di lire circa, sono investimenti di infrastruttura, mentre 15 di essi, per 4,5 miliardi di lire circa, riguardano il settore industriale e si rivolgono a piccole e medie imprese.

I progetti industriali dovrebbero in particolare permettere la creazione di 166 posti di lavoro, e il mantenimento di 323 posti di lavoro minacciati.

I finanziamenti al Molise fanno parte del quinto stralcio 1986 del FESR, che comprende un totale di 1.433 progetti per 334 milioni di ECU (un ECU corrisponde a 1.450 lire circa), di cui 835 in Italia, per 220 miliardi di lire circa.

Questi sono, in dettaglio, gli investimenti per le infrastrutture nel Molise, finanziati attraverso la Regione: - a Agnone (Isernia): 2 miliardi 895 milioni per la sistemazione del torrente Forapescora; 2 miliardi 448 milioni per la sistemazione del vallone San Nicola; 2 miliardi 445 milioni per la sistemazione dei valloni Gamberale, Colicchio, Cannazeto, e Difesa; 2 miliardi 431 milioni per la sistemazione dei valloni Zelluso, La Rocca, Crocifisso, Fosso dei Pontoni.

A Monacilioni (Campobasso): 1 miliardo 351 milioni per il consolidamento del vallone della Lama; 1 miliardo 288 milioni per l'ammodernamento dei bacini Sal Salvatore e vallone Canale.

A Pietracalla (Campobasso): 1 miliardo 378 milioni per l'ammodernamento del bacino del Torrente Senape; 1 miliardo 360 milioni per il consolidamento della strada comunale Pietracalla Fiumarello.

A S. Elia a Pianisi (Campobasso): 923 milioni per la sistemazione dei Torrenti Cademanno e Surienza; 786 milioni per il consolidamento della strada S. Elia a Pianisi-Monacilioni; 328 milioni per il consolidamento della strada Comunale la Maitina.

Questi sono, in dettaglio, i finanziamenti di carattere industriale in provincia di Isernia: - a Isernia: 494 milioni per l'ampliamento di uno stabilimento di produzione di calce della Calceserna Spa; 100 milioni per la creazione di uno stabilimento della manifattura Ittiere Srl; 181 milioni per la creazione di uno stabilimento di costruzioni meccaniche.

A Pesche: 174 milioni per l'ampliamento di un impianto di produzione di pedane in legno per imballaggi della SIPAF SNC; 73 milioni per l'ampliamento di uno stabilimento di produzione di abbigliamento sportivo di Di Giacomo.

Questi sono, in dettaglio, i finanziamenti di carattere industriale in provincia di Campobasso: - A Campobasso: 821 milioni per l'ammodernamento di uno stabilimento di produzione di leganti idraulici della Italcementi Spa; 159 milioni per creazione di uno stabilimento di produzione di rettificatori per attrezzi agricoli dell'officina rettificazione Molisana.

A Termoli: 879 milioni per la creazione di uno stabilimento di produzione di biancheria per la casa della IARPAC Sud Spa; 240 milioni per la creazione di uno stabilimento di produzione di Gru della officina San Giacomo Spa; 113 milioni per l'ampliamento di uno stabilimento di produzione di infissi metallici della CISAM SRL.

A Ripalimosani: 231 milioni per la creazione di uno stabilimento di produzione di gomme ricostruite della Irgomme di Pietruntipietro Michele Sas; 83 milioni per l'ampliamento di un impianto di conservazione del latte dell'industria lattiero casearia Giorgio.

A Montenero Bisaccia: 891 milioni per l'ampliamento di un impianto di produzione di calcestruzzi della Inerti Trigno Sas.

A Petacciato: 76 milioni per l'ammodernamento di uno stabilimento di produzione di laterizi prefabbricati.